Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

E. 260 P.H. 16?

ANNO XIII FASC. IV

Archivio di Studi Corporativi

-1 MAR 1943
RIVISTE

PISA - ARTI GRAFICHE PACINI MARIOTTI - 1942 - XXI

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo IV — 4° Trimestre: ottobre - dicembre 1942

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

E. 260 P. H. 161

ANNO XIII FASC. IV

Archivio di Studi Corporativi

-1 MAR 1943
RIVISTE

PISA - ARTI GRAFICHE PACINI MARIOTTI - 1942 - XXI
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo IV — 4° Trimestre: ottobre - dicembre 1942

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

SOMMARIO DEL FASCICOLO

Articoli

AMLETO DI MARCANTONIO — Il contenuto del contratto collettivo di lavoro secondo le disposizioni del libro V del Codice civile.

ITALO GALASSI — Marxismo e bolscevismo.

GLAUCO TOZZI — A proposito dei nostri economisti settecenteschi.

Polemiche

CORRADO GINI — Il polso della nazione.

Rassegne

MASSIMO SEVERO GIANNINI — Attualità dogmatica e problematica di alcune concezioni della scienza giuridica intermedia. (A proposito di un recente libro di U. Nicolini).

Recensioni

Opere di: Pietro Gasparri, « Questioni di diritto corporativo », Enrico Rasponi, Saverio de Simone, Pietro Virga, Danilo de' Cocci, Widar Cesarini Sforza, Alfredo Gradilone *(Enzo Capaccioli);* Giuseppe Maggiore, Lorenzo Caboara *(Paolo Cernuto);* Erminio Tocilj *(Riccardo Boccia).*

Opere pervenute alla Direzione

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ANNO XIII FASC. IV

Archivio
di
Studi Corporativi

PISA - ARTI GRAFICHE PACINI MARIOTTI - 1942 - XXI

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Il contenuto del contratto collettivo di lavoro secondo le disposizioni del libro V del Codice civile

1. — L'art. 8 del R. D. 6 maggio 1928, n. 1251, attuando la dich. XI della Carta del lavoro, enumerava le clausole essenziali del contratto collettivo, senza le quali tale contratto sarebbe andato incontro all'invalidità. Solo in certi determinati casi, espressamente indicati, il contratto avrebbe potuto essere pubblicato, pur mancando taluna di tali clausole (quando il regolamento di certe condizioni risultasse già contemplato in norme di legge; quando non fosse richiesto della natura del rapporto; quando il contratto contenesse l'impegno delle parti di provvedere alla sua integrazione a mezzo di patti successivi da stipularsi entro un termine).

Il nuovo codice non ripete la norma dell'art. 8, ma stabilisce il contenuto del contratto collettivo con formula più ampia che, se sostanzialmente non si discosta molto dalla precedente, comporta, sotto altro profilo, conseguenze nuove.

« Il contratto collettivo — così l'art. 2071 — deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, per attuare i principi della Carta del lavoro e per dare esecuzione alle norme di questo libro concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro .

Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la disciplina collettiva .

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Deve infine contenere la determinazione della sua durata ».

La disposizione può dividersi in due parti. La prima — corrispondente al primo comma — è, al contrario dell'art. 8 citato, generica: infatti, anzichè indicare, elecandole, le clausole essenziali del contratto collettivo, lascia alle associazioni sindacali la facoltà — entro certi limiti — di stabilirle. La seconda, invece, specifica certi elementi essenziali del contenuto del contratto, secondo il sistema adottato nell'art .8, che però tali elementi non indicava: la determinazione della durata del contratto, già prevista come clausola essenziale dall'art. 10, 2.o comma della legge 3 aprile 1926, e l'indicazione delle qualifiche e delle rispettive mansioni dei lavoratori, clausola obbligatoria nuova nel sistema delle leggi corporative, che però la prassi sindacale era venuta suggerendo alle associazioni stipulanti, e che pertanto era da tempo inserita, di regola, nei contratti collettivi.

Per quanto riguarda la prima parte delle disposizioni si è affermato che l'ampia formula usata, se meglio si adatta alla varietà di esigenze dei singoli rapporti di lavoro, potrebbe, d'altro canto, favorire, più della precedente, incertezze e controversie ([1]).

Sarà l'esperienza a dirci se questo timore sia o meno fondato. Alla stregua della disposizione in esame non sembra che si debbano avere preoccupazioni. Quale è, infatti, la causa della nuova formula?

La Relazione Ministeriale al Libro del Lavoro chiarisce che l'art. 8 del R. D. 26 maggio 1928, n. 1251 non è stato riprodotto in considerazione della disciplina unitaria che il codice ha dato al rapporto di lavoro, fissandone le condizioni generali in conformità dei principi della Carta del lavoro. Infatti, tale disciplina, pur riflettendo uno schema generale, riguarda, a differenza del precedente codice, tutti gli elementi essenziali del rapporto (artt. 2096 e segg.), e, cioè, chi ben guardi, gli stessi elementi che l'art. 8 citato ritiene obbligatoriamente regolabili attraverso il contratto collettivo. Il 1° comma dell'art. 2071, sta-

([1]) Zanobini. *Il diritto corporativo nella legislazione.* Appendice al *Corso di dir. corp.*, Milano, 1942-XX, pag. 14.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

bilendo che il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti per attuare i principi della Carta del lavoro (e quindi anche quelli del 3° comma della Dich. XI) e per dare esecuzione alle norme del codice relative al rapporto di lavoro, viene dunque sostanzialmente a determinare come obbligatori gli elementi dell'art. 8. Senonchè, prospettatosi i limiti di garanzia per una disciplina rispondente alle esigenze categoriali (scopo delle due disposizioni in esame), il legistlatore ha inteso indicarli soddisfacendo contemporaneamente ad altre esigenze dell'ordinamento, e, a differenza che per il passato, ha potuto farlo dato il contenuto del libro del lavoro. Evitando l'elencazione dell'art. 8, e pur raggiungendo lo stesso scopo, ha infatti potuto tener conto, come primo elemento, del rapporto da regolare che, in relazione al numero e alla varietà delle categorie professionali, alle esigenze della produzione, alla natura e al rendimento del lavoro e alle condizioni locali, può esser tale da non richiedere talune clausole che di regola sono essenziali. Questa possibilità, come sappiamo, era prevista, in via d'eccezione, dallo stesso articolo 8, 2° comma, ma non è azzardato affermare che la formulazione del primo comma era tale da imbrigliare facilmente, oltre misura, l'autonomia delle associazioni sindacali. Il codice, per la presenza dei presupposti indicati, l'ha potuta contemplare — entro determinati limiti — quale regola generale.

Potrà questa dar luogo ad inconvenienti, o, più precisamente, ne useranno le associazioni professionali convenientemente? Crediamo che ormai non debbano più esistere pregiudizi sullo svolgimento dell'autonomia delle associazioni sindacali, e bene ha fatto il codice a rispettare, anzi ad agevolare, quando necessario, tale autonomia. Del resto, nel caso in esame (come, in verità, in ogni altro caso) tale autonomia è bene inquadrata nell'ordine corporativo. Anzitutto deve farsi una constatazione pratica: le associazioni sindacali, in sedici anni di vita, hanno dimostrato una tendenza spiccata ad una regolamentazione dei rapporti di lavoro aderente alla natura di questi, ed hanno confermato la loro natura idonea — la più idonea — a registrare le esigenze più minute delle categorie produttive. In secondo luogo la natura giuridica e corporativa dell'associazione, i suoi fini

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

istituzionali, e i confini della discrezionalità attribuitale dall'art. 2071, sono tali da eliminare la preoccupazione prospettata. La associazione è libera di disporre in ordine al contenuto del contratto collettivo, ma entro lo schema fornito dal codice, il che assicura la garanzia sufficiente perchè certi elementi non vengano trascurati. E' una libertà, quindi, che attiene in effetti alla individuazione e alla valutazione del rapporto da regolare, e, in conseguenza, al contenuto delle clausole del contratto, anzichè ad una determinazione aprioristica dell'inserimento di questa o quella clausola, dato che, dopo quella individuazione e quella valutazione, le clausole necessarie stabilite dalla Carta del lavoro e dal Codice si impongono di per se stesse (v. in ogni modo n. 3). Ma non è chi non veda come, per tale discrezionalità che risponde a un'esigenza sociale, l'istituto più idoneo possa essere solo l'associazione sindacale, e come, dopo dodici anni di esperienza corporativa, non sia utile vincolare oltre misura le sue possibilità istituzionali. Del resto, ogni eventuale eccesso di potere può produrre l'invalidità del contratto collettivo.

Concludendo, l'utilità della nuova formula adottata dal 1° comma dell'art. 2071 e l'impossibilità che essa comporti gravi inconvenienti pratici sono dimostrate: 1) dalla natura delle associazioni professionali; 2) dall'esperienza corporativa; 3) dal fondamento e dai limiti dell'autonomia sindacale che ha ora maggiori possibilità corporative in rapporto alle esigenze professionali; 4) dal controllo dello Stato; 5) dal controllo delle stesse associazioni professionali (v. ad es. art. 2076).

2. — La seconda parte della disposizione è particolarmente importante perchè, come si è detto, stabilisce per la prima volta che il contratto collettivo deve contenere l'indicazione delle qualifiche e delle rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la disciplina collettiva. Essa va messa in rapporto con l'art. 2095 che, dopo aver ricordato le principali distinzioni dei prestatori di lavoro subordinato (dirigenti amministrativi o tecnici, impiegati, operai), afferma che le leggi speciali e le norme corporative, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura del-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

l'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie. In mancanza, dunque, di leggi speciali, gli elementi in base ai quali si determina tale appartenenza, dovranno essere desunti dal contratto collettivo. Le associazioni stipulanti sono infatti in grado di valutare i vari requisiti in rapporto alla particolare organizzazione dei settori produttivi, e, in conseguenza, di prevedere per le varie qualifiche e mansioni il trattamento adeguato.

Accenniamo di sfuggita che il comma in esame conferma implicitamente la distinzione — non sempre bene rilevata — fra categorie professionali e categorie aziendali, fra qualifica (situazione giuridica propria del diritto del lavoro: qualità dell'attività professionale del lavoratore che si determina per il rapporto con la categoria aziendale) e stato professionale (situazione che si determina per il rapporto con la categoria professionale) (1).

3. — L'art. 2071, nello stabilire i limiti entro cui l'autonomia sindacale può svolgersi nel determinare il contenuto del contratto collettivo, ribadisce implicitamente l'oggetto di questo e i relativi limiti. Non solo, dunque, vi può essere eccesso di potere da parte delle associazioni in relazione all'uso della loro potestà nel determinare le clausole del contenuto del contratto collettivo, ma anche eccesso di potere in ordine all'oggetto in generale: tale eccesso (che può raffrontarsi piuttosto alla figura cosiddetta dello «straripamento di potere») si ha quando le associazioni regolano rapporti non di lavoro o rapporti di lavoro espressamente sottratti alla loro potestà. In tal caso la conseguenza è la nullità (2). Per quanto riguarda il primo caso sono da farsi invece altre considerazioni.

In base al citato art. 8 del R. D. 6 maggio 1928, l'autorità

(1) V. in proposito Di Marcantonio. *Le figure soggettive del dir. corporativo*, Milano, 1942-XXI, pag. 258.

(2) Secondo alcuni, se il contratto collettivo (di lavoro) regola materia propria dell'accordo economico collettivo (rapporti interaziendali), sarebbe solamente annullabile. Poichè, nel caso, si tratterebbe della mancanza di un requisito essenziale di sostanza, è da ritenersi che il contratto sia nullo e non annullabile.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

amministrativa controllante doveva rifiutare la pubblicazione del contratto collettivo qualora non contenesse le clausole previste dal 1° comma dell'articolo stesso, salvo i casi eccezionali del secondo comma. Ora, invece, l'autorità governativa deve accertare, prima della pubblicazione, che ricorrano le condizioni richieste per la validità del contratto collettivo, ma *ha facoltà*, e quindi non un obbligo, di rifiutare la pubblicazione se il contratto non contiene le disposizioni e le indicazioni richieste dall'art. 2071 (art. 2072, 2° e 3° comma). In altri termini, se le associazioni professionali abbiano regolato solo in parte il rapporto di lavoro, omettendo qualche clausola desumibile dallo schema generale del codice, è rimesso all'apprezzamento dell'autorità governativa di ritenere valido o meno il contratto.

Quest'innovazione è molto importante. Essa si spiega se si mette in rapporto con l'autonomia sindacale rispetto alla determinazione del contenùto del contratto collettivo, di cui ab biamo parlato, e con il fondamento della discrezionalità attribuita all'autorità governativa, connesso a quello della discrezionalità sindacale. In altre parole, la legge consente all'autorità governativa di pubblicare il contratto collettivo, pur mancante di certe clausole, se la determinazione relativa si fonda sul convincimento che le associazioni sindacali hanno adottato una soluzione non in base a un cattivo uso della loro autonomia, bensì nella considerazione adeguata (nell'interesse generale, chè si tratta di potestà pubblica) della natura del rapporto da regolare nonostante questa non escludesse la possibilità dell'inserimento di quelle clausole, in esecuzione delle norme del codice relative alla disciplina del lavoro. Il caso potrà essere eccezionale, e non rientra nelle ipotesi normali alle quali abbiamo sopra inteso riferirci commentando l'art. 2071, ma rientra, chi ben guardi, nella formula usata da questo (1), ed ora possiamo

(1) L'art. 2071 dice che il c. c. deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, per attuare i principi della Carta del lavoro e per dare esecuzione alle norme del codice ecc., non a *tutte* le norme del codice relative alla disciplina del lavoro, e quindi considerazioni corporative possono consigliare le associazioni di omettere delle clausole, anche se queste potrebbero essere inserite, in linea generale. Il caso è diverso da quello contemplato dal 2° comma dell'art. 8

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

aggiungere a quanto già detto che, per questa conseguenza — che non può essere causa di inconvenienti dato il fondamento delle discrezionalità indicate — la disciplina del codice è particolarmente innovativa [1].

4. — Perchè il contratto collettivo sia efficace, occorre che sia depositato e pubblicato (art. 10, l. 3 aprile 1926; art. 51 R. D. 1 luglio 1926). Il codice rimanda, per le regole di procedura relative, alle leggi speciali (art. 2072, 1° comma), e cioè al più volte citato R. D. 6 maggio 1928, n. 1251.

Come abbiamo già detto, l'autorità governativa, prima della pubblicazione, « deve accertare che ricorrano le condizioni richieste per la validità del contratto collettivo » (art. 2072, 2° comma). Con tale formula si è inteso chiarire che il controllo esercitato dall'autorità governativa dopo il deposito e prima della pubblicazione del contratto, riguarda soltanto la legittimità di questo, e non anche il merito. La dottrina prevalente, interpretando l'art.

---

del R. D. 6 maggio 1928. Ivi è la natura del rapporto che esclude certe clausole; qui la natura del rapporto è tale da non escluderle, ma è tale, a causa della congiuntura o di speciali esigenze o di qualsiasi altra idonea ragione, da far ritenere legittima la loro omissione per la categoria considerata. Esempio: un c. c. non regola le ferie del lavoratore in base all'art. 2109 del c. c. La natura del rapporto è tale da richiedere, normalmente, tale clausola, ma il rapporto stesso, considerato ad es. in relazione a necessità corporative di guerra, esige una temporanea sospensione delle ferie. Le nuova disciplina del codice prevede, in tale caso, la possibilità che il c. c. sia ritenuto valido. Il diritto alle ferie di cui parla l'art. 2109 è, di fronte alla potestà pubblica dell'associazione sindacale riconosciuta legittima nel suo svolgimento dal controllo statale, un diritto condizionato.

[1] La disciplina del contenuto del contratto collettivo stabilita dal codice non deve ritenersi in contrasto con la dich. XI della Carta del lavoro che impone l'inclusione delle clausole cosiddette essenziali nel contratto collettivo « a pena di nullità ». La « nullità » non deve intendersi qui in senso tecnico, bensì come riferentesi all'invalidità in genere, e cioè tanto alla nullità che all'annullabilità: ed allora, in rapporto all'odierna disciplina del contenuto del contratto collettivo, siccome si avrà nullità quando l'atto fosse privo di tutte le clausole essenziali desumibili, secondo i singoli casi, in base all'art. 2071 (mancanza di causa), e si avrà annullabilità quando il contratto mancasse di qualche clausola richiesta dallo stesso art. 2071, purchè la mancanza non sia dovuta alla determinazione delle associazioni, convalidata dall'autorità controllante, nei limiti della discrezionalità consentita, il principio generale della Carta del lavoro ben si concilia con la disciplina del codice.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

51 del R. D. 1 luglio 1926 e l'art. 8 del R. D. 6 maggio 1928, n. 1251, aveva invero escluso potersi ammettere un sindacato di merito sul contenuto del contratto collettivo, non conferendo la legge alcun potere di apprezzamento sul modo con cui le associazioni hanno adempiuto alle loro funzioni, ma l'avviso non era pacifico [1]. Il secondo comma dell'art. 2072 risolve la questione confermando l'opinione prevalente, e pertanto resta stabilito che l'esame dell'autorità preposta al controllo deve limitarsi alla conformità del contratto collettivo alle prescrizioni di legge relative alla sua forma e alla sua sostanza (in tal esame rientra anche quello sull'eventuale vizio di eccesso di potere). Rispettate tali prescrizioni, il contratto non può non essere pubblicato. La Relazione ministeriale, nell'illustrare la disposizione, ha inteso rilevare che un eventuale controllo di merito sarebbe, fra l'altro, in contrasto con i principi della Carta del lavoro (dich. XI) che considera il contratto collettivo come tipico atto di autodisciplina delle categorie professionali. Il legislatore si è anzi così preoccupato di non vulnerare l'autonomia delle associazioni (che, per le ragioni già ricordate, è tale da garantire normalmente la disciplina professionale più utile nell'interesse delle categorie e nell'interesse unitario della produzione), da ammettere, in ogni caso, il ricorso alla magistratura del lavoro contro il rifiuto di pubblicazione del contratto collettivo (art. 2072, ultimo comma).

E' evidente che il controllo, nel caso sia favorevole, non sana — in quanto puro accertamento amministrativo — gli eventuali vizi di forma e di sostanza del contratto collettivo, e quindi non preclude la via per le relative azioni (art. 2076).

5. — Come abbiamo detto la pubblicazione *può* essere rifiutata se non contiene le disposizioni e le indicazioni richieste

---

[1] L'argomento principale per sostenere la tesi del merito sembrò essere offerta dagli statuti sindacali del 1934, secondo i quali la Confederazione (o l'unione provinciale) deve esprimere il proprio parere nel merito dell'accordo (che si tratti però di apprezzamento di merito è da alcuni autori contestato), allegandolo al contratto collettivo che viene depositato (v., per tutti, BARASSI, *Diritto sindacale e corporativo*, Milano, 1934, II Ed., pag. 373).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dall'art. 2071. Se però il contratto collettivo risulti incompleto per mancanza di talune indicazioni, e le parti si siano obbligate a integrarlo con successivi patti entro un termine, la pubblicazione non potrà essere rifiutata. Ove poi le parti non mantengano l'impegno assunto e non procedano alla stipulazione dei patti integrativi, può essere adita la magistratura del lavoro per la formazione delle disposizioni integrative (art. 2072, 3° comma).

Con quest'ultima parte del comma, il codice ha risolto una importante questione, precedentemente assai dibattuta. L'art. 8 del R. D. 6 maggio 1928, 2° comma, contemplava semplicemente la possibilità di pubblicazione del contratto collettivo mancante di talune clausole di cui al primo comma, quando le parti contraenti si fossero impegnate di provvedere alla sua integrazione con successivi patti da stipularsi entro un determinato periodo di tempo. Di fronte alla disposizione sorse subito il quesito: quali gli effetti della mancata integrazione entro il termine stabilito? Le risposte della dottrina e della giurisprudenza sono state varie. Alcuni hanno ritenuto il contratto collettivo, non integrato in termine, inefficace, altri annullabile, altri semplicemente risolto (casi di invalidità successiva), altri invece ugualmente valido.

Ora il codice, riproducendo la disposizione del 2° comma dell'art. 8 del R. D. 6 maggio 1928 (1), vi ha aggiunto l'altra secondo cui, se il contratto non è integrato in termine, può essere adita, da parte degli interessati, la Magistratura del lavoro per la formazione delle disposizioni integrative, e cioè ha risolto la questione nel senso che, passato il termine, il contratto resta valido (2). Qualche autore ha notato che non è la conti-

(1) Delle altre due situazioni eccezionali previste da tale comma, quella relativa alla natura del rapporto è ora stata trasfusa, come si è visto, nella regola generale; quella relativa alla pubblicazione dal contratto collettivo nonostante la mancanza di qualche clausola, quando questa risulti già contemplata in norme di legge vigenti, era superfluo ripeterla poichè è un corollario della posizione gerarchica del contratto collettivo di fronte a norme precedenti e prevalenti.

(2) L' indirizzo del codice non solo deve mettersi in relazione con il principio, ribadito dal codice stesso, secondo cui il contratto collettivo conserva efficacia fino a che

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nuazione del contratto non integrato in termine che il nuovo codice contempla, bensì l'integrazione giurisdizionale (¹). Che questa sia contemplata è evidente, ma non nel senso che sia condizione necessaria. « *Può* essere adita la magistratura del lavoro », dice la legge, e non « deve essere adita ».

Quale la vicenda del contratto se l'intervento del magistrato (che pure nella maggior parte dei casi, e per evidenti ragioni, sarà sollecitato) non è richiesto? E quale la vicenda nell'eventuale intervallo fra la scadenza del termine e la richiesta o, meglio, la formazione delle disposizioni integrative?

L'orientamento del codice, inteso a non vulnerare l'autonomia sindacale, e la lettera stessa dell'art. 2072 che si ispira a un principio fondamentale dell'ordinamento, tenuto presente anche negli articoli seguenti, suggeriscono di ritenere che in tali casi il contratto deve ritenersi valido. D'altra parte, poichè nell'articolo si parla anche di « obbligo » delle associazioni a integrare il contratto, e di « termine » entro cui l'impegno è assunto, deve ritenersi che il legislatore non solo ritiene probabile, nella normalità dei casi, e per esigenze corporative, la richiesta alla magistratura da parte delle associazioni interessate, ma ha interesse che ciò avvenga, e pertanto sembra dover ammettersi, anche in analogia con il secondo comma dell'art. 2076, che l'intervento della magistratura possa essere richiesto anche dal pubblico ministero per propria iniziativa o in seguito ad avviso del Ministero delle Corporazioni.

Resta fermo, in ogni modo, che, nell'eventualità di una mancata integrazione, e, comunque, nell'eventuale intervallo fra la scadenza del termine e la formazione delle norme, il contratto non deve ritenersi invalido.

E' stato detto che l'art. 2072 comporta un'importante estensione del potere normativo dell'art. 16 della L. 3 aprile 1926:

---

non sia sostituito, ma altresì con il fatto che il codice delinea, secondo i principi corporativi, uno schema generale del rapporto di lavoro la cui applicazione, anche in mancanza di norme corporative, garantisce una sufficiente tutela corporativa di qualsiasi tipo di rapporto individuale (almeno negli elementi fondamentali).

(¹) MAZZONI. *Le fonti nell'ordine corporativo secondo il libro del lavoro del codice civ.*, Diritto del lavoro, 1942, I pag. 31.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

mentre tale articolo prevederebbe, per la formulazione di nuove condizioni di lavoro, una *totale* mancanza del contratto collettivo o la sua integrale sostituzione, per cui la sentenza verrebbe a prendere il posto della regolamentazione sindacale collettiva, per l'art. 2072 la situazione giuridica prevista sarebbe differente, attribuendosi al magistrato il potere di *completare* il contratto collettivo (1). Ora a noi sembra che la disciplina delle leggi del '26 prevedeva già tale caso, chè l'art. 13 della L. 3 aprile parla di « richiesta di nuove condizioni di lavoro », nè il seguente art. 16 contrasta all'interpretazione che dal primo si rileva, e cioè che la richiesta di nuove condizioni può riguardare anche alcuni elementi del rapporto, se esiste già un contratto collettivo rivedibile o incompleto. Tale interpretazione è suffragata dal secondo comma dell'art. 71 del R. D. 1° luglio (2) per il quale « l'azione per la formulazione di nuove condizioni di lavoro è ammessa anche quando sia intervenuto il contratto collettivo.... purchè si sia verificato un notevole mutamento dello stato di fatto esistente al momento della stipulazione »: sarebbe un errore arguire che l'ipotesi si riferisca solo ai casi in cui il mutamento investe tutte le clausole del contratto collettivo. Nella fattispecie che consideriamo, il non avere le associazioni compreso tutte le clausole nel contratto, e il loro impegno di integrare questo entro un termine, presuppone delle valutazioni che si riferiscono ad elementi di fatto variabili, per previsione, entro un periodo di tempo. Le nuove condizioni di lavoro stabilite dalla Magistratura del lavoro non solo, dunque, possono riguardare associazioni precedentemente non vincolate da alcun patto, ma anche la revisione o l'integrazione di norme esistenti.

Concludendo, più che un'estensione del potere normativo della Magistratura del lavoro, l'art. 2072 contempla un caso di applicazione che in precedenza era solo potenzialmente contenuto nelle disposizioni attributive di tale potere.

Amleto Di Marcantonio

---

(1) MAZZONI, *op. cit.*, pag. 31.

(2) E dall'art. 89, che estende la facoltà di chiedere la revisione delle norme esistenti al caso che queste siano state costituite mediante precedente sentenza della Magistratura del lavoro.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Marxismo e bolscevismo

I.

Quando Marx, alla vigilia della rivoluzione del 1848, lanciava al mondo contemporaneo la sfida del « Manifesto dei Comunisti », il suo problema attuale era certo quello di spazzar via dalla Germania i residui feudali, e insieme di liberare l'Europa dalla borghesia, di cui intravvedeva la decadenza inevitabile: ma il substrato interiore di una tale idea, che di esso costituiva la prima manifestazione, era qualcosa di più profondo. L'assertore del materialismo storico prende le mosse da un'intuizione, che forse nasceva in lui dall'istinto del sangue semitico, ma che comunque rispondeva a un sentimento universale del tempo: l'ansia della rivoluzione. Quel rimpianto dell'avventuroso eroismo dell'età napoleonica, che si esprime in così limpida poesia in « Rosso e Nero » di Stendhal e nelle « Confessioni di un figlio del secolo » di De Musset, non poteva non avere un'eco profonda anche in Germania, dove lo spirito nazionale, suscitato un momento dall'ardente eloquenza di Fichte, languiva tuttavia fra le pastoie d'un regime falsamente paternalistico.

Il giovane Marx sente intensamente questa esigenza di una vita più alta. Ma, nello stesso tempo, egli si rende conto che l'età delle belle avventure è passata, che nell'epoca contemporanea l'idea deve fare i conti con la tecnica. Una società di liberi uomini non potrà sorgere per un semplice slancio di masse guidate da un capo geniale, nè, per abolire i privilegi, basterà più abbattere a cannonate la Bastiglia. Il capitalismo, a parte la

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

sua vitalità più o meno intatta, era tuttavia, e sempre più si avviava a divenirlo, un meraviglioso fenomeno organizzativo. Inutile cercare di prenderlo d'assalto con la retorica o con un entusiasmo disordinato. Solo avrebbe potuto vincerlo chi avesse saputo comprenderlo, coglierne la legge di sviluppo e di permanenza, interpretare le esigenze cui rispondeva, vedere se queste non potessero venir sodisfatte in modo migliore altrimenti, o se esse, mutando, non rendessero il sistema di sodisfacimento inidoneo, o se, infine, il sistema stesso, per la sua intima struttura, non portasse in sè germi di dissolvimento. Questo il tema del secondo Marx, il tema del « Capitale ». Ma il socialismo scientifico così creato, nella sua essenza non si contrappone, come di solito si afferma, a quella lunga corrente che da Tommaso Moro a Carlo Fourier aveva cercato nell'età moderna di risolvere il problema di una vita umana migliore. Non nel proporsi tale fine erano quelli utopisti, ma in quanto dimenticavano che ogni mutamento non può avvenire se non in base alla situazione esistente, e con mezzi a quello e a questa adeguati. La novità di Marx è appunto in questa indagine realistica, che alla sua dottrina ha conferito il nome di materialismo: ma i suoi fini restano gli stessi, espressi nella hegeliana formula del passaggio dal regno della necessità a quello della libertà.

II.

Il primo tema della ricerca è la determinazione delle grandi forze storiche che spingono innanzi il mondo. Come Marx sia giunto alla convinzione che l'unico movente è quello economico, si può ricostruire analiticamente, non pretendere di cogliere nel suo sintetico sorgere. Così come di qualunque intuizione originale. Certo, la storia dei grandi movimenti di popoli e di categorie sociali, soprattutto da quell'età delle scoperte geografiche che rivoluzionarono integralmente i sistemi monetari e i mercati, deve aver suscitato in lui un interesse tanto più vivo, quanto più si faceva sentire nel profondo la voce del sangue delle antiche generazioni. La filosofia hegeliana poi, con la sua tendenza unitaria e il suo sforzo verso la sintesi, si prestava mirabilmente

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

a servire di schema a ogni tentativo di dedurre tutti i fenomeni storici da un unico principio vitale.

Posta l'esigenza economica a substrato della civiltà come delle istituzioni, la ricerca si circoscrive allo studio della vita economica e delle sue forme organizzative. La forma attuale, il capitalismo, appare a Marx, da una parte come il prodotto di una evoluzione storica necessaria, dall'altra come il risultato di una progressiva sedimentazione e cristallizzazione dei frutti del lavoro. I due aspetti del fenomeno si mostrano di fatto connessi, ma non sono per nulla inscindibili. Che la riduzione percentuale delle spese generali sia utile e dimostri quindi necessario l'ampliamento delle imprese ai fini della diminuzione complessiva dei costi, che una migliore organizzazione del mercato renda opportuna la coalizione delle aziende e anche la loro unificazione, è un fatto non indissolubilmente legato alla esistenza della base stessa del capitalismo, cioè del sovraprofitto privato. L'organizzazione razionale della produzione è una conquista moderna a cui sarebbe forse impossibile, certo assurdo rinunziare. Il problema è invece un altro. Il progressivo ampliamento delle imprese e la conseguente loro diminuzione di numero ha portato finora con sè una progressiva distruzione della piccola e media borghesia come classe, e la sua riduzione al proletariato. Ciò significa, in altri termini, che un numero sempre maggiore di uomini lavora a profitto di altri. Ma se di qui proviene il male sociale, e se il fenomeno, per la natura stessa del sistema, non è tecnicamente eliminabile, salvo forse tornando a forme di vita economica medioevali, eliminabile è invece il fl fatto che questi altri siano persone singole, siano i capitalisti. La scissione di una tale unità è anzi nella logica intrinseca dell'evoluzione economica.

A questo riguardo, Marx ha una nota dottrina, quella della caduta tendenziale del saggio di profitto. In sostanza, la condanna immanente del capitalismo. La dottrina, come tale, non regge, tra l'altro fondata com'è sulla confusione tra interesse e profitto. Ma che una tendenza fatale porti il capitalismo privato alla distruzione è dimostrato da un altro fatto, molto più evidente: la progressiva spersonalizzazione dell'azienda. La gran-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

de anonima o il trust rappresentano una specie di costruzione oggettiva, in cui l'interesse di ogni singolo, del lavoratore ma anche del capitalista, se quasi non si perde, certo non è più diretto. L' accentramento delle imprese, diminuendone il numero e aumentandone le dimensioni, porta la loro spersonalizzazione e il loro distacco dagli interessi individuali a un grado sempre più elevato. Nello stesso tempo, ed è cosa della massima importanza, questo processo giunge a un altro duplice risultato. L'impresa, divenuta ente, acquista un'ossatura sempre più burocratica, si organizza quasi come un'amministrazione statale, anzi in forma più complessa talora. D' altronde, tale è la massa di interessi che rappresenta, e tale è quindi il suo peso nella vita pubblica del paese e anche all'estero, che essa viene a porsi come una forza politica alleata o nemica dello stato. Cioè l'insegnamento del conte di Saint-Simon, sul passaggio dall'organizzazione politica a quella tecnica della società, è in sostanza, almeno in parte e se pure in un significato alquanto diverso, in atto.

Sia quindi che si cerchi di difendere l'ordine sociale vigente, sia che con nuovo ardore si voglia ricreare una società migliore, quella realtà non può essere nè misconosciuta nè trascurata. E ogni rivolgimento economico non può non essere insieme rivolgimento politico.

III.

Poichè, se l'esigenza economica è la molla che spinge innanzi tutta la marcia della realtà, anche il sistema politico e la conseguente costituzione giuridica non sono che manifestazioni di essa. L' insegnamento del vecchio sofista della « Repubblica », « giusto essere ciò che giova al più forte », nonostante la commossa ribellione platonica alla profanazione di Trasimaco, resta pur sempre un dato ineliminabile. La storia delle costituzioni politiche è una storia di lotte di classe e di sforzi di sopraffazione. Il liberalismo, quella illusione di rispetto dei valori ideali che i plutocrati gettarono alle masse affamate di pane, non è se non lo strumento politico di dominio della

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

classe capitalistica. Sulla vita contemporanea, grava il tragico equivoco delle masse che in nome degli immortali principi fecero la rivoluzione per il trionfo dei loro avversari. La libertà, già lo aveva detto Hegel, non è astratta assenza di limiti; essa è possibilità concreta di agire, e questa non esiste quando, anche con tutte le garanzie costituzionali, i mezzi dell'agire manchino. Ma tale libertà concreta, che Hegel aveva creduto di garantire riaffermando la proprietà privata, proprio da questa è distrutta, poichè il fatale ciclo della vita economica porta necessariamente alla concentrazione dei beni in poche mani, tende pertanto a trasformare la massa del popolo in una massa di schiavi. Lo stato quindi, per riprendere la vecchia frase di Tommaso Moro, è la congiura dei ricchi.

In generale, se tutta la vita non è che contrasto di interessi, lotta di classe, lo stato è lo strumento sempre di cui la classe dominante si serve per l'oppressione dei suoi avversari. La vera libertà non conosce stato, come non conosce organizzazione giuridica. Solo così possono in essa fondersi i due elementi, dell'assenza di limiti e della possibilità concreta, nella pienezza dei mezzi, di agire. Questo il fine a cui la lotta del proletariato deve tendere, questo il risultato avvenire della nuova rivoluzione sociale.

Ma, appunto perchè viviamo in un mondo di lotte, assurdo pensare di potervi giungere senza battaglia: assurdo egualmente pensare di vincere questa battaglia senza conoscerne i mezzi e possederli.

IV.

Se la vita economica e quindi la forma organizzativa in cui essa presentemente si realizza, il capitalismo, segue una sua logica interiore, che la porta a un inevitabile destino; se, d'altra parte, l'ordinamento politico e giuridico è la manifestazione esterna di essa, come strumento di difesa di una determinata categoria di interessi, la direttiva della lotta sociale, così come il metodo di attuazione d'un nuovo ordine migliore, è chiara. L'umanità marcia a gran passi verso il supercapitalismo e la pro-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

letarizzazione delle masse; ma a queste appunto è riservato il compito della creazione di una forma di vita tale, che l'idea della libertà in fine si realizzi. Il proletariato, servendo i suoi interessi particolari, diviene così lo strumento della storia.

Ma, proprio perchè la storia si fa solo da chi ne sappia interpretare e seguire le direttive profonde, da una parte la rivoluzione non potrà essere un ritorno su posizioni sorpassate, dall'altra non si potrà compiere se non in base ai mezzi che la natura della vita sociale ci offre. Pertanto, se la logica stessa del capitalismo porta al progressivo accentramento delle imprese, e se questo risponde a esigenze tecniche ineliminabili, la via da scegliere non sarà quella di cozzare contro tali esigenze, per tornare all'artigianato del secondo medioevo. Il capitalismo, giunto all'estremo, non differisce dal collettivismo che in un punto: lo sfruttamento del sovraprofitto privato. Per eliminare questo, occorre, e basta, il passaggio del capitale dai singoli alla collettività. La questione economica sfocia così in un problema politico.

Il proletariato non può quindi attuare la rivoluzione se non impadronendosi del potere. Sarà la violenza che, non trasformando i sistemi produttivi, ma trasferendo i benefici della produzione dai profittatori alla collettività, compirà il primo passo verso la nuova vita sociale. Poichè questa non potrà realizzarsi che per gradi.

Due saranno le fondamentali esigenze della prima fase, che, appunto in quanto tappa verso il comunismo, proprio per questo comunismo non sarà ancora. La realizzazione della libertà di tutti esige la scomparsa della contrapposizione fra dominatori e dominati. Perciò il proletariato dovrà distruggere la borghesia come classe. Contro i suoi nemici, esso si avvarrà proprio dei loro mezzi. Lo stato, strumento della oligarchia capitalista, diverrà strumento della dittatura proletaria. In secondo luogo, se la libertà deve avere un significato concreto, essa esige tale una pienezza di mezzi, che solo un immenso aumento della produzione potrebbe consentirla. Ancora una volta il problema distributivo appare insolubile senza la soluzione di quello produttivo. Perciò, per l'incremento al massimo della produzione,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

il principio distributivo dovrà essere: « a ciascuno secondo il suo lavoro ». Nella prima fase, dunque, dittatura in campo politico, superproduzione in campo economico.

Solo quando la distruzione delle classi nemiche in campo interno, delle barriere statali in campo internazionale, avranno creato le premesse politiche per un regime in cui lo stato, strumento di difesa e di oppressione, non abbia più scopo, e quindi dalla direzione politica della società si possa passare a una direzione puramente tecnica; solo quando insieme l' incremento della produzione, sia pure coattivamente ottenuto, abbia permesso di ottenere tale una massa di beni e tale una attrezzatura tecnica per produrne degli altri, che ogni necessità possa agevolmente venire coperta; solo allora il comunismo potrà attuarsi, e la formula finale essere: « da ciascuno secondo la sua capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni ».

V.

L'insegnamento di Marx, così coerente in se stesso, si trova di fronte alla realtà in un dilemma dal quale in pratica gli è assai difficile sfuggire. L'esperienza storica del secolo scorso e anche di questo dimostra, contro Marx, che il rapporto da lui istituito fra supercapitalismo e spinta rivoluzionaria delle masse non esiste, anzi, spesso, è l' opposto di quello da lui pensato. I paesi infatti in cui l'organizzazione capitalistica ha raggiunto il suo apice rappresentano una parte assolutamente trascurabile nel movimento comunista. Per esempio, in Inghilterra, l'azione, sia delle « Trade Unions », sia del partito socialista, ha una tendenza nettamente limitata al settore economico, per il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, o, al massimo, riformistica, nel quadro sempre della costituzione politica vigente. Ciò, sia perchè l'incremento produttivo portato dal supercapitalismo agisce colà in parte anche a beneficio dei lavoratori, sia perchè un popolo più evoluto difficilmente si lascia attrarre dalla messianica promessa del regno della libertà. E' appunto questo fattore, economico ma ancor più psicologico, che in parte neutralizza lo sviluppo del processo sociale deli-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

neato da Marx. Così si spiega, e in ciò consiste l'altro aspetto del dilemma, che il comunismo faccia presa soprattutto sui popoli a tenore di vita e livello culturale meno elevati. Ma qui, naturalmente, viene a mancare l' altra premessa per la realizzazione del programma, cioè la forte attrezzatura economica e la maggiore autocoscienza del proletariato. Se anche, per tali popoli meno evoluti, lo scoppio del movimento rivoluzionario sia più facile, la conquista del nuovo mondo non ne resta meno illusoria.

Questo, a parte i fattori di ordine personale, non certo trascurabili, spiega perchè il bolscevismo abbia trionfato in Russia, ma spiega insieme le varie fasi di quella rivoluzione. Di tale posizione contradittoria, Lenin si rende conto benissimo sin dall'inizio. La situazione politica ed economica della Russia egli la vede anche peggiore di quella in cui Marx vedeva la Germania prima del 1848. In Russia, poi, si era rimasti a una specie di feudalesimo in politica e all'artigianato e alla comunità rurale in economia. Lo sforzo di Alessandro II per trasformare i servi della gleba in liberi agricoltori, se da una parte aveva contribuito a peggiorare le condizioni di questi, per mancanza d'iniziativa e di mezzi impari ai compiti della loro nuova posizione, aveva dall'altra creato il particolarismo in un settore in cui la forma capitalistica di organizzazione aveva ben poco da fare. Lenin comprese perciò ben presto che una rivoluzione comunista sarebbe stata per lo meno prematura. Era necessario che prima un periodo di liberalismo disperdesse i residui del feudalesimo e contribuisse, col rinsaldamento della borghesia come classe dirigente, a elevare il tono della vita economica e soprattutto la capacità produttiva del paese.

La rivoluzione del 1905 non rispose a queste esigenze. Non solo le riforme politiche accordate costituivano una forma di libertà ben scialba, ma ancora più scialbi erano gli uomini che in questa libertà avrebbero dovuto vivere e operare. S'imponeva un'altra soluzione, anche se la premessa teorica marxista della necessità d'un preliminare periodo liberale per giungere al comunismo dovesse in parte venir trascurata. O, per meglio dire, il nuovo movimento non poteva attendere supino il verificarsi

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

delle condizioni favorevoli in campo economico: tali condizioni, anche quelle postulate da Marx come premesse, esso doveva crearsele.

Ciò perchè Lenin, a differenza di Marx uomo d'azione, si rende conto del fatto che le premesse psicologiche hanno almeno tanta importanza quanto quelle tecniche e organizzative. Per l'attuazione del comunismo, è necessaria una struttura economica formidabile, ma ancor più necessaria è l'esistenza di una massa capace di credere in esso. E, se questa fatalmente giace a un livello economico e culturale inferiore, si tratta d'un inconveniente che il nuovo movimento stesso dovrà tendere a superare. Come il primo campo d'esperimento fu la Russia — a ciò naturalmente l'origine dei dirigenti portava — così con profonda intuizione previde Lenin che il secondo sarebbe stata la Spagna.

VI.

Kerenski rappresenta il tentativo di compiere finalmente, dopo le illusorie riforme del 1905, una rivoluzione in senso democratico. Ma ormai la cosa era assolutamente inattuale. Inattuale, perchè i dodici anni da allora trascorsi avevano dimostrato che in Russia mancava la stoffa umana necessaria: inattuale perchè la guerra era venuta a sua volta a modificare tutte le premesse. Quell'idea demagogica d'instaurare la democrazia proprio mentre, di fronte alla imminente sconfitta militare e al tracollo del fronte interno, la massima coesione sarebbe stata indispensabile, era per lo meno un assurdo. Del resto, essa faceva comodo al bolscevismo, sgombrando gli ultimi ostacoli dalla sua strada.

Così la rivoluzione di ottobre si compì in modo relativamente facile. Facile, perchè la compagine statale era ormai un' ombra, perchè finalmente un nuovo mito, di vendetta ancor più che di eguaglianza sociale, sembrava ormai prossimo a realizzarsi. Lenin colse assai bene il momento psicologico delle masse, non si atterrì all'immagine della disfatta militare e del dissolvimento politico, si valse anzi di questi, perchè sul caos potesse infine risorgere un nuovo mondo. I socialisti dei vari paesi

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

europei nel 1914 avevano votato i crediti di guerra: con ciò il socialismo, come concezione mondiale antiimperialistica, aveva cessato di esistere: Lenin non arretrò di fronte a nulla che fosse d'ostacolo all'integrale attuazione del suo programma.

Sorta in certo senso contro le premesse marxistiche e facendo leva soprattutto su elementi psicologici, la prima fase della rivoluzione tende alla sodisfazione degl'istinti delle masse con realizzazioni immediate. La restaurazione dell'ordine era certo cosa impossibile all'inizio, con la guerra alle porte e i moti controrivoluzionari in patria: ma inoltre, alle masse si doveva pur dare l'illusione della meta subito attinta, lasciar libero campo alle aspirazioni anarchiche e agl'istinti di vendetta.

Così si ebbe un periodo di pseudocomunismo. Ma non era certo Lenin uomo da non rendersi conto della realtà dei fatti e da rinunziare, per semplicistica leggerezza, alla logica del sistema. Ora, se questo non prevedeva il comunismo che come una meta finale da conseguire per gradi, la realtà dei fatti, che prima aveva indicato a Lenin l'opportunità di sfruttare il fattore psicologico, gli faceva ora perfettamente comprendere che, pur essendo questo indispensabile, andandosene ogni organizzazione produttiva a rotoli il programma veniva in sostanza a perdere ogni possibilità di attuazione. Perciò, ottenuta a qualunque costo la pace all'esterno, distrutta la controrivoluzione, rinsaldato all'interno il potere, nel 1921 egli decide di farla finita con ogni illusione di attuazioni immediate e di cominciare a ricostrure la vita economica, premessa indispensabile del nuovo ordine sociale. E' questo il periodo della N. E. P., cioè del ritorno, sia pure sotto il controllo statale, a forme di economia più libere.

VII.

Lenin muore nel 1924: già da due anni aveva cessato dalla effettiva direzione degli affari. La sua scomparsa rende acuto, porta anzi al massimo di tensione, il conflitto, sempre latente nel bolscevismo, talvolta più o meno apertamente manifestato, fra Trotzki e Stalin. Secondo Trotzki, il comunismo, superamento di ogni organizzazione politica, da una parte non ha

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

senso in una limitata compagine statale: dall'altra, in questa sarebbe irrealizzabile, perchè la compressione dei paesi capitalisti dall'esterno lo vieterebbe; mentre poi esso non può infiammare le masse se non con la prospettiva di sempre maggiore benessere, di sempre più ampia libertà, di sempre più vaste conquiste. Il principio, come fu detto, della rivoluzione permanente. Tutto ciò, appare demagogico a Stalin. Marx aveva additato il comunismo come una conquista tecnica oltre che politica, al suo insegnamento, tenuto conto della realtà presente, occorreva ritornare .E la realtà presente era nel mondo l'esasperazione dei nazionalismi e il consolidamento dei poteri statali. Perchè il bolscevismo potesse trionfare, era indispensabile che esso creasse in sè tale una forza, da poter abbattere tutti gli ostacoli, indispensabile quindi un periodo di riorganizzazione interna e di silenzioso lavoro. Gli ideali non si attuano senza rinunzie. Occorreva rinunziare a ogni immediata violenta presa di posizione contro gli stati capitalisti, cercare anzi l'accordo, perchè essi proprio, coi prodotti della loro industria e la genialità dei loro dirigenti tecnici, collaborassero a dotare il bolscevismo di quella organizzazione e di quella capacità produttiva, che appunto della rivoluzione dovevano costituire la base.

Il punto di vista di Stalin trionfò, ed egli intraprese metodicamente quella che fu chiamata l'edificazione del socialismo in un paese solo. E' questo il periodo, iniziatosi nel 1927, dei grandi piani quinquennali. Lo scopo di essi è chiaro .Gradualmente, si trattava di dotare il paese di una attrezzatura tecnica tale, che prima lo portasse al livello degli stati europei più progrediti, non tanto per un immediato miglioramento delle condizioni di vita delle masse, quanto perchè era assurdo concepire che si mantenesse alla testa della rivoluzione mondiale un paese che non avesse ancora raggiunto la tappa di cui la rivoluzione appunto doveva costituire il superamento: in secondo luogo, conseguita l'attrezzatura tecnica, si trattava d'impiegarla nella costruzione di quegli strumenti di lotta, che soli alla rivoluzione avrebbero conquistato il trionfo.

Ciò spiega, ad esempio, perchè i risultati dei due primi piani quinquennali siano stati resi noti a mezzo di una propaganda

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

che li esaltò come uno straordinario successo del nuovo regime, mentre del terzo poco o nulla fu detto. Prima si trattava infatti di costruire officine e di attuare la coltura intensiva: nel secondo tempo, invece, di fabbricare cannoni e carri armati in quelle officine, e, dalla ricchezza della terra riconquistata, di costituire immense riserve per ogni più lunga guerra.

Con coerenza perfettamente marxistica, il piano è perseguito in tutti i particolari, politici economici e sociali, in campo interno come in quello internazionale, inesorabilmente.

In campo interno, ogni rinuncia è imposta alle masse perchè una quota sempre maggiore del reddito nazionale, sottratta ai consumi, sia invece capitalizzata, trasformata cioè in beni strumentali, in mezzi per un successivo incremento della produzione. Nello stesso tempo, ogni prematura realizzazione comunistica è esclusa. Come tutto il programma è suddiviso in tappe da raggiungersi gradualmente, così, in ogni singolo settore, è il principio della emulazione, reso efficiente dalla possibilità di maggiori guadagni individuali, una specie in sostanza di libera concorrenza in campo produttivo, che domina. E, se il lavoro è tutto a incentivo, esiste persino una categoria di lavoratori i quali, per l'incremento della produzione, credono e operano con un senso quasi mistico di rinunzia. E' questo il fenomeno dello stakhanovismo. Chè anzi, per una attuazione sempre più disinvolta degli obiettivi supremi, si giunge nel 1936 a quella costituzione, in cui di comunismo neppure più si parla, in cui, anzi, nell'ambito dello stato, definito socialista, si garantisce un certo rispetto della libertà e persino della proprietà individuale.

In campo internazionale, falliti i tentativi violenti di bolscevizzare altri paesi europei, l'Ungheria, l'Italia, la Germania, la tendenza del nuovo regime è d'un'apparente buona convivenza con gli altri stati. Quindi la ripresa delle relazioni diplomatiche, prime quelle con l'Italia nel 1924; quindi, dieci anni più tardi, l'ingresso dell'U. R. S. S. nella Società delle Nazioni; quindi la stipulazione di una serie di trattati politici ed economici. Del resto, anche la costituzione del 1936, oltre che ad esigenze di ordine interno, serviva di fronte all'estero a dimo-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

strare che l'U. R. S. S., se pure con un regime particolare, si andava allineando agli altri paesi. A questo scopo, non ci si stancava dal proclamare l'assoluta distinzione fra il comitato esecutivo della terza Internazionale, benchè residente a Mosca, e il governo sovietico.

Ciò nonostante, il significato vero di tutta questa politica non doveva sfuggire a chi ponesse mente ad altri aspetti meno appariscenti dell'attività del bolscevismo .Nonostante il conclamato programma dell'edificazione del socialismo in un paese solo e l'altrettanto affermata volontà di mantenere buoni rapporti con gli altri stati, non si cessava dal sostenere in questi ogni forma di estremismo, giungendo in alcuni persino alla costituzione di coalizioni di partiti più o meno succubi del bolscevismo, i cosiddetti fronti popolari. Cioè, l'opera di ricostruzione interna procedeva di pari passo col tentativo, sia pure nascosto, del dissolvimento internazionale. Infatti, l'aumento di potenza del bolscevismo e la diminuzione della resistenza capitalistica, erano due fatti correlativi. Questo spiega pure la violenta ostilità dell'U. R. S .S. nei confronti dell'Italia ai tempi della campagna etiopica.

VIII.

La situazione europea precipita. All'inizio del 1936, approfittando della lotta fra l'Italia e la coalizione ginevrina, Hitler rioccupa militarmente la Renania e proclama la ricostituzione dell'esercito tedesco. Pochi mesi dopo, nel luglio, scoppia in Ispagna la rivoluzione nazionale. Il posto dell'U. R. S. S. è a fianco dei rossi. Nel febbraio 1938 avviene l'Anschluss, nel settembre dello stesso anno è la volta dei Sudeti. L'U. R. S. S., che non aveva portato le cose agli estremi neppure quando i nostri sommergibili affondavano i suoi rifornimenti al governo di Madrid, coll'accordo di Monaco sembra estromessa dall'Europa, ma non reagisce. All'inizio della primavera del 1939 Hitler occupa la Cecoslovacchia, quasi contemporaneamente l'Italia occupa l'Albania. Le proteste dell'U. R. S. S. hanno valore propagandistico, essa non si muove. Essa attende, perchè sa che il mo-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

mento verrà. Così, dopo la garanzia britannica offerta alla Polonia, essa tratta contemporaneamente con l'Inghilterra e con la Germania. E si accorda prima con questa. La guerra le fornisce vantaggi immediati immensi, una larga zona di territorio polacco, le repubbliche baltiche, ricche di basi navali ed aeree, eccellenti posizioni strategiche in Finlandia, infine un maggiore contributo dell'industria e della tecnica tedesca al suo sviluppo. Il disordine romeno le consente d'impadronirsi della Bessarabia e di una parte della Bucovina. Nonostante la magra figura militare della guerra finnica, la sua posizione diviene di giorno in giorno migliore. Territori importanti dal punto di vista economico quanto da quello strategico sono caduti nelle sue mani, i tedeschi respinti dall'Oriente — e lo sgombero dei cosiddetti baroni baltici sembra il loro consenso a questo —, la guerra si prolunga, e i belligeranti vicendevolmente si esauriscono.

L' U. R .S. S. attende. Essa non ha simpatie nè per il nazionalsocialismo o il fascismo, nè per la demoplutocrazia, è nemica di entrambe. Ma non le serve per il momento buttarsi in una guerra, esaurire le proprie energie, favorire la vittoria di uno dei belligeranti. La neutralità le consente una posizione di superiorità su tutti, in quanto tutti ne cercano l'appoggio; e la tattica del ricatto verso ambe le parti può continuare. Così si compie il bolscevizzamento di nuovi vasti territori, si rafforza l'attrezzatura economica, da nuove basi si attende il momento propizio per scatenare la rivoluzione mondiale. Perfino, per un istante, sembra prossima le realizzazione, senza colpo ferire, del vecchio ideale della politica panrussa, del nuovo ideale del bolscevismo, la conquista degli Stretti e il libero accesso al Mediterraneo .

Ma la Germania non si presta al gioco. Distrutta nel settembre 1939 la Polonia, eliminati nella primavera del 1940 l'eventuale fronte nordico e il fronte occidentale, liquidato nella primavera del 1941 il nuovo fronte balcanico, rifiuta essa l'adesione a nuove richieste russe circa l'Europa sud-orientale, che sarebbe stata insieme un disastro strategico e la sconfessione di tutti i principi di ricostruzione europea.

Così, il 22 giugno 1941, la Germania coll'Italia e gli alleati,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

attacca l' U. R. S. S.. Sia o meno vero che con ciò essa prevenne di due mesi appena l'attacco russo, una cosa è certa, che un giorno o l'altro la Russia in guerra sarebbe entrata. Poichè l'interesse ideologico di portatrice della rivoluzione avrebbe coinciso coll'interesse suo come stato di trarre vantaggio dalle contese e dal conseguente indebolimento degli altri paesi, per colpirli al momento opportuno e ottenere a piccolo prezzo i maggiori vantaggi.

IX.

Parlare, come molti fanno, di un ripudio del marxismo da parte degli attuali dirigenti sovietici, significa quindi non aver mai letto Marx, e, quanto alla politica, essere incapaci, nella multiformità contingente delle mutevoli esigenze, di cogliere la chiara volontà protesa verso un unico fine supremo. Ed è stato in questi ultimi anni di moda persino tralasciare ogni esame critico del bolscevismo, per annientarlo a parole, affermando che esso ha tradito le sue premesse. In campo economico-sociale lo si accusava di non aver instaurato il comunismo — chè anzi la costituzione del 1936 sarebbe stata un ritorno ai principi borghesi —, e, in campo politico, di limitarsi a imitare l'imperialismo panslavo degli Czar. E a molti sorrideva l'idea di aver fatto una grande scoperta, caratterizzando la nuova tendenza come panrussismo o russismo senz'altro o qualcosa del genere. Eppure, proprio quel duplice sforzo, in campo economico di portare la Russia dalle condizioni arretrate in cui la rivoluzione di ottobre l'aveva presa a un livello produttivo tale da rispondere ad ogni esigenza bellica; in campo politico, di distruggere, mediante la dittatura del proletariato, ogni residuo di classi avverse, stanno a dimostrare che veramente l'insegnamento di Marx è alla base dell'attuale prassi del bolscevismo .

L'affermazione generica del principio della rivoluzione permanente non poteva nascere che da una visione altrettanto generica del mondo, dimentica della parola del Machiavelli, secondo cui « i profeti disarmati ruinorno ». Appunto perchè solo « i profeti armati vinsono », la continuità della rivoluzione e

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

quindi la realizzazione integrale dei suoi obiettivi non avrebbe potuto conseguirsi che quando l'idea avesse trovato delle baionette, quando cioè una grande potenza la propagandasse nel mondo con le sue armi. Da questo punto di vista, la dottrina della costruzione del socialismo in un paese solo è la trasposizione in campo mondiale di quel principio della dittatura del proletariato, che in campo interno Marx aveva insegnato e che Lenin, prima ancora della rivoluzione di ottobre, contro tutte le facili illusioni aveva riaffermato nel suo scritto « Stato e Rivoluzione ». Sotto quest'aspetto, Stalin non solo attua la dottrina di Marx e di Lenin, ma la supera, per il primo intendendone appieno il significato universale: quello che è la dittatura per l'edificazione del nuovo ordine interno, è, per la rivoluzione mondiale, il predominio d'un popolo armato.

Che poi nell'attuale fase del bolscevismo tendenze nazionalistiche si siano infiltrate, come è fatto indubitabile, così si spiega benissimo, e non è per nulla contradittorio. In un paese di centosessanta milioni di uomini, è naturale che, a parte le opposizioni formali o latenti, anche in campo ortodosso esistano venature di opinioni. Non foss'altro, non tutti provengono dalla gioventù bolscevica, anzi alcuni degli attuali dirigenti sono superstiti dell'antico regime. Del resto, anche come fenomeno generale, le aspirazioni secolari d'un popolo non si possono d'un tratto, pure volendo — di che non è qui certo il caso — dimenticare. Ma poi, secondo la dottrina di Lenin, il nazionalismo, non inteso come esclusivismo imperialista, ma come senso d'una più stretta comunanza, è qualcosa di perfettamente ammissibile, tanto che l'U. R. S. S. è appunto una federazione di stati a base nazionale. Il nuovo panslavismo, anzi, sarebbe in contrasto, per il suo imperialismo, con quelle spontanee tendenze nazionalistiche. Ma la ragione sostanziale è ancora un'altra. E non si tratta soltanto — anche se questo abbia una grande importanza — del fatto che gli attuali dirigenti sovietici debbano, ai fini della rivoluzione, favorire con ogni mezzo il rinsaldamento politico ed economico dello stato che ne è il portatore, anche coll'esaltazione di sentimenti, quale quello di patria, di cui può darsi forse taluno intimamente sorrida: soprat-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tutto, mettendosi dal punto di vista del popolo russo, è logico che la sua coscienza di essere artefice del nuovo mondo generi in esso un senso d'orgoglio, in cui l'ideologia politica e quella nazionalistica si fondono. Poichè, occorre non dimenticarlo, non è un'idea astratta, ma una massa, portatrice di quest'idea, che muove alla conquista del mondo.

X.

Ogni critica al bolscevismo partente dalla considerazione generale, sintesi di tutte le altre, che esso non ha attuato in Russia il comunismo, è sostanzialmente vana. Per comprendere questo, basta pensare che, secondo Marx, nel comunismo non vi sarà più un'organizzazione politica, ma soltanto un'organizzazione tecnica della società: ora, finchè esisteranno altri stati, dovrà pure esservi uno stato bolscevico, e appunto perciò il comunismo non potrà attuarsi. Piuttosto, è all' analisi dello stesso marxismo, alla cui realizzazione il bolscevismo tende, che conviene tornare. Ma non circa la posizione storica o il valore etico o gli errori teoretici della dottrina: tante volte un tale studio è stato tentato, molte cose sono state dette, altre sarebbero da aggiungere; ma non in poche pagine, in questa sede. Solo su due caratteri interni del marxismo, che costituiscono una fondamentale unità, intendo soffermarmi.

Ricordavo all'inizio come si sia soliti a contrapporre la scientificità di Marx all'utopismo degli altri riformatori. Eppure, anch'essa s'infrange in una serie di contradizioni. E, in primo luogo, se tutta la storia non è che superfetazione di movimenti economici, e se perciò, come la natura di Spinoza, è tutta determinata, si potrà sì prevederne il corso futuro, ma è perfettamente inutile cercare d'influirvi, poichè a tutto pensa una immanente provvidenza, comunque materialisticamente intesa. Fare la rivoluzione non serve, poichè la storia la rivoluzione la fa da sola. L'azione umana diviene un'illusione inutile, come creare per essa un partito. E' la solita antinomia di ogni determinismo etico.

Ma, a parte questa, che, per essere di ordine generale, non

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

dà adito a una critica specifica del marxismo, l'utopia è alla fine del programma di Marx come alla sua base stessa, l'interpretazione materialistica della storia. L'instaurazione del regno della libertà, infatti, presuppone la soppressione dell'ordine politico e giuridico della società, e, nello stesso tempo, un accrescimento smisurato delle energie produttive. In campo economico occorre cioè, perchè ciascuno possa chiedere secondo i suoi bisogni, che la produzione giunga a superare il consumo. Nella sua concezione del cosiddetto « stato stazionario », John Stuart Mill, sia pure con intendimenti diversi, aveva vagheggiato qualcosa del genere, e, con altri intendimenti ancora, un'idea analoga riprende Mirko Ardemagni a conclusione del suo libro « Supremazia di Mussolini ». In entrambe questi, tuttavia, si evita un assurdo in cui invece cade Marx. Essi pensano, infatti, che, giunto il macchinismo a un punto tale, da essere poche ore di lavoro sufficienti a produrre tutto il fabbisogno, possa il resto del tempo venir dedicato ad attività in lato senso spirituali. Ma a queste, e alla sospensione dell'attività produttiva, Marx non pensa. Perciò la sua formula della produzione spinta oltre i limiti del bisogno è un assurdo, in quanto significa produzione a utilità marginale zero o negativa. Giunta al limite, essa dovrebbe quindi continuare senza spinta economica: allora, o essa non continua affatto, o la validità dell'intuizione materialistica viene a cessare.

Nel periodo precomunista, cioè in sostanza supercapitalista, tale dilemma non sorge, perchè, anzitutto la produttività non è ancora giunta al livello del bisogno, inoltre il ferreo regime della dittatura del proletariato impedisce alle esigenze singole di farsi valere. Ma la dittatura del proletariato non è certo il regno della libertà, è solo una preparazione a questo. Quando infine l'ideale si attui, cioè la libertà trionfi, che cosa indurrà i liberi lavoratori, affrancati ormai da ogni forma di controllo politico e giuridico, a sottostare a una direzione puramente tecnica che li inviti a produrre oltre i loro bisogni singoli per i bisogni degli altri? A parte il fatto che, di solito, nessuno è mai sodisfatto di ciò che ha e cerca di prendere per sè più che può — e quindi in assenza di coazione tutti si rifiuterebbero di conferire

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

una parte del prodotto del proprio lavoro a vantaggio degli altri, cercherebbero anzi di ottenere ancora più di questo — i casi rimangono sempre due: o ci si rifiuta di lavorare oltre i limiti di sodisfacimento dei proprii bisogni; o, se invece si continua, e si lascia alla collettività il frutto di questo maggiore proprio lavoro, la base del materialismo cade, e l'azione acquista un carattere che, in lato senso, si può chiamare etico.

Ma allora il pensiero di Marx, così rivoluzionario nella sua premessa — il rovesciamento dell'idea hegeliana come creatrice della storia —, così profondamente critico nelle sue analisi, ritorna a un insegnamento molto antico, che a suo tempo rivoluzionò pure gli uomini. Perchè, affinchè il sistema si attui, possa cioè ognuno, a parte il prodotto del suo lavoro, a parte quindi i suoi meriti, ricevere soltanto a seconda dei suoi bisogni, è necessario che altri, incuranti di quanto attendono di ricevere, che può pure essere poco, se poco ad essi occorre, diano secondo le loro possibilità, in assoluta dedizione. Ma questo principio di solidarietà sociale non è se non l'idea della carità, la gioia interiore di donare. Perchè il programma di Marx si realizzi, è necessario che Tolstoi trionfi.

XI.

L'esigenza finale del marxismo, mentre da un lato conferma il suo carattere utopistico, non solo nel fine proposto, ma soprattutto quanto alle condizioni alla sua realizzazione necessarie, impedisce nello stesso tempo di considerarlo come esso vorrebbe venire considerato, al di fuori, se non al di sopra, del bene e del male. Poichè anzi, contro ogni amoralismo delle premesse, solo una forte tensione morale potrebbe renderne non irrealizzabile l'attuazione. Del resto, non è questa una necessità sua particolare. Se oggi i seguaci di Stakhanow con mistico ardore si sacrificano per l'ideale della superproduzione, in tempi non troppo lontani giovani eroi pagavano sui patiboli e nelle galere l'amore della libertà. Il liberalismo è caduto perchè è venuta a mancare la stoffa umana, l'energia e la fede, stoffa con cui qual-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

siasi capo saprebbe costruire uno stato perfetto. Si tratta quindi, anzitutto, di un problema morale.

Qui appunto risiede l'antinomia fondamentale del marxismo. Mentre le altre concezioni politiche, dal più al meno, affermano tutte un loro credo etico, il marxismo esclude ogni affermazione del genere. Ma un credo, come la conclusione della dottrina e più ancora i tentativi di attuarla dimostrano, anche essa deve averlo, e lo ha. Qual'è allora il significato del materialismo storico?

Seguendo l'insegnamento di Hegel, Marx ricerca un principio unitario capace di spiegare tutta l'evoluzione storica. Tale principio, Hegel lo aveva trovato nell'idea, Marx lo ripone nell'esigenza economica. Il movimento della realtà non è quindi altro che la manifestazione di questa necessità profonda. Ma, proprio secondo la premessa hegeliana, tutto l'essere, appunto in quanto perenne divenire, non consiste che nelle proprie manifestazioni. Il solo modo di esistere del principio vitale è quello di realizzarsi nelle forme più varie. Così, una volta affermato il monismo integrale, il nome che si dà al principio unitario è indifferente, non muta la natura delle manifestazioni in cui soltanto esso acquista realtà concreta. Perciò l'affermazione che tale principio è l'idea, facilmente era stata da Marx invertita nell'altra, che tutto muove dall'esigenza economica. Ma questo non autorizzava Marx a negare ogni riforma di vita che non sia economica. Altrimenti, non s'interpreta più la storia, ma, nella multiformità dei suoi aspetti ammettendone uno solo, la si cristallizza.

Ricorre qui quanto sopra dicevo del contrasto fra le due tendenze di Marx: interpretare la legge fatale del corso storico, indirizzare questo corso a nuove mete. Ricorre qui pure la considerazione che proprio il programma di Marx potrebbe attuarsi soltanto se nel mondo la legge di carità, da lui negata, trionfasse. Tali contradizioni e altre ancora — a parte quegli errori dottrinali di cui sarebbe assurdo voler accusare Marx, quando egli, portando tanto innanzi la scienza sociale, non poteva certo prevedere tutti i problemi che suscitava e che è molto comodo per i posteri dichiarare da lui insoluti — hanno una comune origine,

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

la posizione di Marx di fronte alla storia. Egli, che più di ogni altro forse riaffermò l'unità della storia nella multiforme varietà delle sue manifestazioni, non seppe poi cogliere tali manifestazioni nel loro vivente prodursi, riconducendole a quel principio unitario, che non le annulla in sè, ma solo in esse si attua. Proprio in questa tendenza ad astrarre, nell'interpretazione della storia, da tante delle sue forze più vive, risiede uno dei caratteri fondamentali, così in Marx come nella dottrina e nella prassi bolscevica, del materialismo storico: l'antistoricità.

Italo Galassi

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

A proposito dei nostri economisti settecenteschi

SOMMARIO. — 1. Le prime rivendicazioni. — 2. Principii che hanno ispirato la critica storica fino ad oggi: *a*) Periodo sincrono; *b*) Periodo apologetico; *c*) Periodo critico. — 2. Corrispondente evolversi dei concetti di priorità e di primato. — 4. Tendenze attuali della critica: *a*) Periodo monografico. Il concetto di originalità; *b*) il metodo crologico e quello sistematico nello studio storico delle dottrine; *c*) Teorie e fatti; *d*) Teorie esatte e teorie inesatte; *e*) Sei elementi fondamentali per la storia delle dottrine economiche.

I.

LE PRIME RIVENDICAZIONI.

Si è convenuto tacitamente da più di un secolo, adottando la definizione Custodiana, di chiamare Economisti Classici Italiani quelli scrittori che si occupano di argomenti economici fino a tutto il secolo XVIII compreso. E più precisamente, poichè la grande massa degli scrittori così denominati si raggruppa intorno a un periodo che coincide con la seconda metà del secolo, si intende per Economia Classica Italiana quella compresa nelle opere che hanno visto la luce tra il 1750 e il 1800, senza bene inteso, esclusione degli altri, meno numerosi, che precedono e che susseguono.

E' curioso, a questo proposito, constatare come proprio fin dal primo apparire di questo gruppo più importante di scritti venisse sollevata una questione, per la cui risoluzione era necessario invece considerare come manifestazione relativamente più importante della genialità italiana in campo economico il periodo di tempo, molto più esteso, ma di gran lunga meno ricco

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

di scrittori, che arriva fino a tutta la prima metà del secolo stesso.

Non era infatti in via di composizione che una delle prime, in ordine di tempo, più importanti opere di economia, il libro *Della moneta* di GALIANI (1751), che già il suo autore si preoccupa di rivendicare alla propria patria un primato che i contemporanei scrittori stranieri mostravano di dimenticare (1).

E' nota, del resto, la scarsissima diffusione avuta avanti dal libro del SERRA, che è considerato il primo grande teorico dei mercantilisti.

E' il dramma di una nazione la cui lingua è poco conosciuta, che ha scarsa importanza politica, e che, per di più, deve vedere riscoperti e affermati, sia pure con spirito completamente cambiato, principî già noti e applicati.

Ma più ancora, forse, questa specie di grido di allarme è l'espressione di un sentimento di disagio che anima gli scrittori italiani in confronto a quelli stranieri, come contro una contraffazione. Quello che voi affermate, sembra dire presso a poco più tardi lo stesso GALIANI, che aveva la migliore conoscenza degli ambienti internazionali, non è affatto una novità. Da noi certe verità eran ben note da un pezzo, e anche messe in pratica, senza però che si sentisse necessario sollevarvi intorno tanto rumore, come intorno alle dispute fisiocratiche (2).

---

(1) SERRA, in confronto a Melun e Locke, nelle *Note aggiunte alla II^a^ edizione*, e precisamente nella nota XXIX (F. GALIANI, *Della Moneta*, a cura di F. Nicolini, Bari, Laterza, 1915; a pag. 344). Come si sa, la II^a^ edizione di questa opera è del 1780 (Napoli, Stamperia Simoniana); mentre la 1^a^ è del 1751, come ha dimostrato il Nicolini (op. cit., Nota, II,^a^ pag. 370) e non del 1750, come generalmente si crede sulla fede del frontespizio (Napoli, Raimondi, 1750), nè del 1749, come per errore scrisse il Galiani stesso: « en 1749, je publiai mon livre sur la monnaie » (Lettera a M.^e^ D'E [pinay], Napoli, 13-12-1770, in *Scrittori Classici Italiani di Economia Politica*, Parte Moderna, Vol. VI, Milano, Destefanis, 1803, a pag. 230).

(2) *Les Dialogues sur le commerce des blés*, otto in tutto, che si fingono tenuti dal 16 nov. al 14 dic. 1768, sono una manifestazione di questo stato d'animo. Loro ragione di essere è la derisione dell'eccessivo teorizzare, cioè della tendenza allora predominante in Francia; si viene a dire che la teoria non è buona altro che quando si accorda alla pratica; il chè vale quanto dire che la teoria deve limitarsi alla.... teoria; e che non si possono giudicare fatti attuali alla stregua della sola teoria, senza prendere in considerazione le circostanze concomitanti. In *Scrittori Classici* cit., P. Moderna, Vol. 5°, (Tomo XII) e Vol. 6° (Tomo XIII).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

E' un po' lo stupore di chi ha posseduto un oggetto senza farne soverchio conto, e che lo vede ora, in mano altrui, sopra valutato. Si sente bene questa specie di doloroso stupore di veder servire a costruzioni filosofiche (non si dimentichi che i Fisiocrati erano « les philosophes ») elementi fino ad ora creduti sempre propri della politica, dell'amministrazione o anche della matematica. C'è un cambiamento di valutazione, da un paese all'altro, che ora, a distanza di tempo, chiamiamo differenza di mentalità, di preparazione scientifica, filosofica ecc., e che merita appunto di essere esposto più dettagliatamente, a parte.

Si comprende però come le ragioni di questo differente apprezzamento non risultassero molto evidenti agli autori dell'epoca in questione. Ci si spiega così quella tale, direi quasi, ingenuità con cui gli autori italiani, da GALIANI in poi, si occupano di rivendicare la paternità e l'originalità del pensiero nazionale in confronto a quello straniero.

La successiva critica storica, insieme a questa priorità di esposizione, stabilisce, spesso, anche una tale diversità di contenuto teorico, da far affiorare automaticamente al posto del vecchio concetto di priorità uno nuovo, quello di autonomia.

Sarà istruttivo seguire le fasi di questa rivendicazione e delle relative precisazioni, che sono però strettamente connesse non tanto alle vicende della teoria, quanto a quelle della storiografia che le si svolge parallela.

II.

PRINCIPÎ CHE HANNO ISPIRATO LA CRITICA STORICA FINO AD OGGI.

Come la storia, anche la storiografia è divisibile in periodi; già nel 1909, l'ARIAS, parlando della storiografia delle dottrine economiche *in generale* distingueva in essa quattro fasi: 1) in cui la ricerca storica serve di complemento a quella teorica; 2) in cui l'interesse per la ricerca storica diviene dominante. Questa fase comincia con la scuola storica che ha però il torto di essere unilaterale; 3) in cui la ricerca storica si associa ad altri metodi, ma resta ancora analitica e frammentaria (come nel-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

la scuola storica); 4) in cui la ricerca storica diviene sintetica e coordinatrice; questa quarta fase, proseguiva l'ARIAS, cominciava all'incirca nell'epoca in cui egli scriveva (1).

A questa quadruplice distinzione non è possibile, almeno approssimativamente, non aderire; tuttavia noi vogliamo separarla nettamente dal problema della maggiore importanza da darsi all'indagine teorica scientifica, o a quella puramente storica, perchè questo problema è ben più vasto e di più difficile soluzione dell'altro problema semplicemente storiografico che noi qui ci proponiamo; non solo, ma perchè, a ben guardare, è possibile distinguere la storiografia in fasi, senza affatto badare alla circostanza se ad essa venisse attribuito più o meno valore, nel succedersi delle epoche, in confronto alla ricerca teorica scientifica. Vogliamo, poi riferirci *esclusivamente* alla storiografia che verte sui nostri settecentisti. Tenuto conto delle opere che efffettivamente sono state scritte in proposito sia dai nostri storici che dai maggiori stranieri, ci sembra che la storiografia sul Settecento dottrinario economico italiano si sia formata *grosso modo* nei seguenti quattro periodi: a) *sincrono,* anteriore ai quattro periodi di cui parla l'ARIAS, che comprende i settecentisti stessi, fino cioè al 1800 circa; b) *apologetico,* che va fino alla metà del secolo XIX, e corrisponde all'incirca alla prima fase secondo ARIAS; c) *critico,* che giunge fino al 1900 circa, e comprende approssimativamente la seconda e la terza fase dell'ARIAS, insieme; d) *monografico* o *attuale,* che è il quarto preconizzato dall'ARIAS, che si comincia meglio a scorgere adesso. Vediamo intanto più da vicino i primi tre, e quindi, a parte, il quarto.

a) *Periodo sincrono.*

La prima fonte di storia è data dai riferimenti e dalle polemiche degli autori del periodo considerato. I primi economisti del Settecento, BANDINI, PASCOLI, BROGGIA, inconsapevoli ancora dell'importanza che avrebbero avuto poi le loro dottrine, e tra lo sprovvisto e il noncurante di eventuali precedenti ela-

(1) G. ARIAS, *Osservazioni sul metodo storico in Economia,* in *Giornale degli Economisti,* Serie II, Anno XX, Vol. XXXVIII, pp. 429-441 (Roma, Aprile 1909).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

borazioni teoriche, forniscono, a questo scopo, poco materiale. Del resto, presi come sono dagli avvenimenti che li fanno scrivere, si occupano più di questi, cioè della storia dei fatti economici, che della storia delle dottrine economiche.

Sono i successivi autori quelli che, nell'esporre il loro pensiero, si fanno un dovere di confutare o di richiamarsi ai loro predecessori.

Neppure tutti, però: PAGNINI, NERI, e anche ORTES, seguitano a occuparsi strettamente del loro argomento; e in questa differenza c'è un riflesso delle differenze che sussistono tra i vari raggruppamenti regionali.

Primo fra tutti GALIANI, e quindi GENOVESI, formano la delizia dei raffrontatori e dei compilatori successivi, gettando le basi della storiografia della loro epoca con ampie discussioni e richiami. Ben presto il fenomeno diventa più complesso: non più pensatori isolati ognuno dei quali riassume secondo la sua opportunità la storia e gli studi precedenti; sono ormai grandi correnti d'idee, a formare le quali entra un po' di tutto: dottrine economiche, giudizi storici complessivi, tendenze religiose o anticlericali, e, a unire l'insieme, una forte convinzione politica. Si entra così in un altro periodo.

b) *Periodo apologetico.*

Le forze che contribuiscono a formare il nostro Risorgimento hanno profonda relazione con una storiografia economica, che, si può dire, ha inizio con esso e da esso. I primi saggi veri e propri si hanno verso il principio del secolo scorso; qualcuno poco prima del 1800. C'era una notevole simpatia per i sostenitori della libertà degli scambi, in relazione a quella libertà politica che si andava cercando (1); ma, ciò non impediva di apprezzare anche coloro, che propendendo per una soluzione

(1) ROMAGNOSI, intitola così un suo scritto: Quesito — *Il modo usato da alcuni scrittori d'oggidì nel trattare le dottrine economiche, è forse plausibile?* (*Opere complete*, Tomo X. *Collezione degli articoli di Economia politica e di Statistica civile - Economia politica* - Firenze, Piatti, 1835; pag. 9-14; estratto dal Vol. XIII degli *Annali Universali di Statistica*) concludendo: « .... le dottrine economiche debbono ora più occuparsi a segnalare il male, che ad insegnare il bene » (ivi, p. 11).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

protezionistica, avevano visto nell'economia politica più che altro il mezzo di arricchire e rafforzare lo Stato. Due concezioni di cui, in seguito, dovrà prevalere la prima, con Cavour, ma che intanto, equilibrandosi, fondono nella stessa considerazione patriottica tutti gli autori del secolo precedente, i quali vengono in ogni caso considerati come precursori del movimento che allora si svolge.

Queste sono le caratteristiche delle raccolte e delle rassegne del CUSTODI, del PECCHIO e del GORANI, che traggono origine da quello steso ambiente milanese col quale ebbe rapporti anche il MANZONI; poichè allora un Manzoni, neppure come scrittore, poteva disinteressarsi dei problemi economici (1).

D'altra parte, una corrente di studi storici, che ha carattere regionale e tutto suo proprio, si andava svolgendo tra l'altro in Toscana e nell'Italia meridionale; la quale scuola storica critica, è in pieno accordo con lo spirito degli autori del Settecento che prende in esame, in quanto li considera in relazione strettissima con gli avvenimenti di cui quelli si erano occupati, più che dal punto di vista dottrinale. Così G. FABBRONI nel suo *Dei provvedimenti annonari* e lo ZOBI nel *Manuale* (2); e, insieme a loro, e dopo di loro, numerosi altri dell'Accademia dei Georgofili; così il BIANCHINI per il Meridionale (3).

---

(1) Del MANZONI, oltre il cap. XII del Romanzo, e la critica al Bentham nella Appendice al cap. III della Morale Cattolica, si ricordino le postille a Galiani e Verri, contenenti osservazioni particolari, e a Gioia, Say, Sismondi, consistenti talvolta in obbiezioni di principio, in *Opere inedite e rare*, pubblicate a cura di P. Brambilla da R. Bonghi, vol. II, (Milano, Rechiedei, 1885) pagg. 119-231. Le altre opere ricordate sono quelle, ben note agli studiosi del pensiero economico italiano, del CUSTODI, *Scrittori Classici Italiani di Economia Politica*, 1803 - 16, Milano, Destefanis; di G. PECCHIO, *Storia della Economia Pubblica in Italia, ossia Epilogo critico degli economisti italiani* Lugano, 1829; e di G. GORANI, *Elogi di due illustri scopritori italiani* (S. A. Bandini e F. Redi), Siena, Pazzini, Carli, 1784.

(2) G. FABBRONI, *Dei Provvedimenti annonari*, Firenze, Stamperia Reale, 1804, riprodotti in *Raccolta degli economisti Toscani*, Vol. II° Firenze, Niccolai, 1848; e A. ZOBI, *Manuale storico delle massime e degli ordinamenti economici vigenti in Toscana*, Firenze, Onesti, 1847.

(3) L. BIANCHINI, *Della Storia delle Finanze del Regno di Napoli*, libri sette, 2ª ediz. accresciuta, Palermo, Lao, 1839. Altra ed.: Napoli, 1859. L. BIANCHINI, *Della Storia economico-civile di Sicilia*, Napoli, 1841. Questi due scritti, però, riguardano quasi esclusivamente *fatti* e non *teorie*.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Molto prima ancora che l'unificazione d'Italia si compisse di fatto, questi storici l'avevano già realizzata nel loro campo di studi; il risultato porta le caratteristiche dell'epoca. Il loro sentirsi diretti prosecutori degli economisti del Settecento aveva facilitato loro il compito di trovare, nel pensiero del secolo precedente, quasi come un motivo comune da sviluppare.

L'ardore patriottico aveva dato, in questo senso, buon frutto, e le singole valutazioni erano pronte a servire di base per le successive interpretazioni. Infatti, per il carattere pratico dell'epoca, in cui il pensiero cerca sbocco sopratutto nell'azione, ed in cui i problemi economici vengono valutati più nel loro aspetto politico che in sè, anche gli autori che venivano così giudicati apparivano piuttosto a grandi linee e nel loro insieme.

Successivamente, ciò non era più sufficiente al mutato metodo di studio nel campo dell'economia. Si inizia così anche nella storiografia un nuovo periodo.

c) *Periodo critico.*

Se la migliore espressione del periodo precedente era stata la raccolta degli economisti italiani del Custodi, si può dire che la Biblioteca dell'Economista, iniziata a Torino nel 1850 dal FERRARA, abbia, in questo nuovo periodo, la stessa funzione simbolica.

Compiuta già la prima sistemazione storica del nostro pensiero, gli studiosi italiani si preoccuparono specialmente di assimilarsi quello straniero. Di qui la diffusione e l'influenza specialmente della scuola inglese, compiuta per mezzo delle grandi raccolte, come appunto quella dell'Economista; e la scarsa fecondità e originalità della prima parte del periodo, quale fu messa in rilievo dagli storici successivi (1).

Non erano mancate delle reazioni: sono dei primi decenni del sec. XIX le opere del protezionista M. AGAZZINI (2), ma il

---

(1) A. LORIA, *La scuola economica italiana*, in *Verso la Giustizia Sociale*, Milano-Lodi, Società Edit. Libraria, 1908; pagg. da 76 a 100 (ma già edito nel *Dictionary of Political economy*, di PALGRAVE, 1893).

(2) *La Scienza della Economia Politica*, Parte Teorica, Milano, Fontana, 1827; e *Sconvenevolezza delle Teoriche del valore insegnate da Smith* ecc. 1834.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nuovo orientamento che si delinea meglio verso il 1850, messo da parte l'elemento storico e assunto come definitivo il risultato delle indagini scientifiche che venivano allora introdotte dall'estero e sul quale cercava di modellarsi (1) disconosce il valore sociale degli economisti del Settecento, e apprezza nella maniera più ristretta il loro valore scientifico.

Il medesimo indirizzo già manifestato dal FERRARA sarà sviluppato, e in parte modificato, ma in sostanza sempre seguito, dal folto gruppo di storici che lavorano nell'ultimo venticinquennio dell'800, come il CAVALLI, il LAMPERTICO, il CUSUMANO, l'ERRERA, il RICCA SALERNO ecc., tra i quali spicca, per ampiezza di visione, il COSSÀ (2). Anche dal punto di vista editoriale, si seguita la tradizione della Biblioteca dell'Economista.

Caratteristica comune dei loro studi è la ricerca della massima obbiettività. Bisogna osservare però che, per la maggiore

---

(1) Indico la più importante eccezione in M. MINGHETTI, *Della Economia Pubblica e delle sue attinenze colla morale e col diritto*, Firenze, Le Monnier 1868 (II ed.; la prefazione alla Iª ediz. è del 1858, p. 91-92: « L'Economia Pubblica è a un tempo scienza e arte .... L'Economia come scienza contempla le leggi... come arte fornisce precetti per conseguirla e usarla [la ricchezza].... L'Arte economica è essenzialmente eudemonologica. Ma perchè la felicità non può scompagnarsi dal dovere, così l'economia, sebbene distinta dall'Etica non può esserne al tutto separata » ecc.

Si vedranno i riflessi di questa indipendenza dottrinale in alcuni giudizi storici che sfuggono ai preconcetti allora correnti.

(2) F. CAVALLI, *La scienza politica in Italia*, in *Memorie del R. Istituto Veneto*, 1872, 74, 75. F. LAMPERTICO, *Economia dei popoli e degli Stati*, Milano, Treves, 1874, cap. XIV: *Sistemi e Scuole* (pagg. da 266 a 327). V. GUSUMANO, *La Teoria del Commercio dei Grani in Italia*, Bologna, Fava e Garagnani, 1977. G. RICCA-SALERNO, *Storia delle dottrine finanziarie in Italia col raffronto delle dottrine forestiere e delle istituzioni e condizioni di fatto*, 2ª ed., Palermo, Reber, 1896 (la 1ª è del 1881, Roma, in *Memorie della R. Accademia dei Lincei*). T. FORNARI, *Delle teorie economiche nelle provincie napolitane dal sec XIII al 1734*, Milano Hoepli, 1882; ID., *id. dal 1735 al 1830*, Milano, Hoepli, 1888. U. GOBBI, *La concorrenza estera e gli antichi economisti italiani*, Milano, Hoepli, 1884. - A. ERRERA, *Per la storia della Scisnza finanziaria in Italia nei sec. XVII e XVIII*, in *Antologia Giuridica*, Vol. I, Catania, 1886, pagg. 747-755 (dedicato agli scrittori Veneti); ecc. Di L. COSSA, ricordiamo la *Guida allo Studio della Economia politica*, 1ª ed., Milano, Hoepli, 1876, contenente una parte II (*Introduzione storica*) da pag. 89 alla fine (pag. 261); di essa l'Autore fece una 2ª ediz. nel 1878; ed una terza, la più nota, direttamente con il titolo di *Introduzione allo studio della Economia Politica* (Milano, Hoepli, 1892). È, come tutti sanno, una storia generale delle dottrine economiche.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

parte di essi, questa obbiettività è intesa nel senso di far risaltare, negli autori antichi, quei principî scientifici che allora comunemente si ammettevano. Ne risulta talvolta un prevalere della ricerca scientifica su quella storica; prevalere di cui si deve tenere tanto maggior conto, quanto più grande è l'importanza di questa scuola. In sostanza, è alle ricerche compiute in Italia, nella seconda metà del secolo scorso, che si deve la maggior parte delle opinioni oggi correnti.

Mentre la prima metà del secolo era stata caratterizzata da una scarsità di indagini, e da una relativa abbondanza di ricerche storiche, molto ispirate però alla politica, il risveglio invece degli studi teorici in Italia nella seconda metà del secolo è indirizzato verso l'elaborazione di una teoria che non offre più vera continuità con quella italiana del secolo precedente.

Non c'è più nell'Ottocento, nonostante l'ammonimento del FERRARA, che vedremo più avanti, una compatta scuola economica che possa dirsi italiana. Per questa ragione, la serie degli studi storici che si svolgono in quest'epoca, sia pure ricca, fu costretta a seguire schemi astratti già pronti.

Piuttosto che autore per autore o nazione per nazione o Stato per Stato si preferisce seguire lo schema di una determinata teoria, come apparisce anche dai titoli stessi delle opere. Così che il giudizio che il LORIA è costretto a dare all'insieme della Scuola italiana, nel suo articolo citato del Palgrave's Dictionary (1), articolo che citerò per esteso considerandolo come rappresentativo dell'epoca in cui fu scritto, costituisce una vera eccezione.

Tale articolo, per tutto, tranne che per la forma, è uno dei più tipici esempi del metodo e dell'impostazione del problema carateristici del periodo. Il LORIA seguita a vedere nei nostri economisti una deficienza di carattere scientifico. Gli economisti italiani (BECCARIA, VERRI, GENOVESI, PAGNINI sono profondi, dice, ma « in uesqti, come negli altri scrittori di quest'epoca, si cerca invano quell'esatto senso economico che splende nelle opere degli scrittori inglesi ad essi contemporanei » (pag. 89 della edi-

(1) È in « *Verso la Giustizia Sociale* », cit.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

zione italiana), escludendone in un certo senso il solo ORTES. Chi conosce, direttamente, i nostri scrittori del Settecento, e sa con quali equilibrio e semplicità considerassero le leggi dell'economia, non potrà essere certamente d'accordo con i risultati che una lunga e serrata serie di indagini ha posto innanzi a uno dei più rappresentativi scrittori dell'epoca.

Il quale, in logica applicazione del principio che ha ispirato queste indagini, suddivide in tre fasi la storia delle dottrine economiche in Italia:

1) — *Fase embrionale* (prodotto mentale di rapporti economici patriarcali), di cui sarebbe iniziatore S. Tommaso, e che arriverebbe fino alla fine del '700.

2) — *Fase superficiale e ottimista* (prodotta dalla piccola industria, dalla mediocrità ed equa ripartizione delle ricchezze), che si inizierebbe con il Ferrara e arriverebbe fino al 1870.

3) — *Fase scientifica,* in pieno sviluppo. Iniziatore: Messedaglia (che però scriveva già da diverso tempo).

A parte la sproporzione tra i limiti fissati (una fase brevissima, quella ottimistica, e le altre due infinite o quasi) quel che più colpisce, in questa suddivisione, è la preoccupazione di interpretare il passato in base alla concezione che si aveva allora del *progresso.*

E' precisamente il voler conferire a una dottrina dei secoli scorsi, solo quel valore che parte del suo contenuto ha oggi, in senso scientifico, che lo porta a chiamare *embrionale,* una fase di cui fanno parte, da S. Tommaso a Ortes, i migliori ingegni che si siano occupati dell'argomento; e *patriarcale* l'organizzazione industriale e commerciale delle repubbliche italiane.

La tendenza critica di questo periodo fu ben riassunta da M. PANTALEONI, quando scrisse *Dei criteri che devono informare la storia delle dottrine economiche* (¹), e quando compose l'*Appen-*

(¹) Edito prima in *Giornale degli Economisti,* 4 nov. 1898; poi compreso in *Erotemi di Economia,* vol. I, Bari, Laterza, 1925, pagg. 223-247.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dice che segue al primo scritto (¹); appendice, questa, rivolta a giudicare la Storia del COSSA e a esporre le obbiezioni che il PARETO aveva nel frattempo indirizzate ai Criteri suddetti. Come è noto, e come rileva anche il MICHELS (²), il PANTALEONI riteneva che « se, partendo da quella che è *attualmente* la scienza economica, volgiamo lo sguardo indietro e ricordiamo la storia dei singoli contributi, noi facciamo opera che ha una ragione di essere per l'economista. Sarà questa la storia delle *verità economiche*.... E che altro si può vedere? » (³). Le dottrine che si scostano del tutto o in gran parte dalla verità non hanno, per il PANTALEONI, nessun interesse; e ricordarle in una Storia delle dottrine economiche sarebbe, per lui, ozioso e, forse, dannoso.

A parte adesso il giudizio del Pantaleoni, che rivedremo meglio a suo luogo, notiamo intanto, sul periodo critico nel suo complesso, che da questa comune maniera di impostare il problema, derivavano due gravi difetti. Anzitutto non ci si spiegava per quale ragione quel campo di azione che nell' Ottocento era attribuito all' Economia fosse stato, nei secoli precedenti, oggetto appropriato di altre discipline, e come quei medesimi problemi potessero essere benissimo risolti sotto altro nome.

In secondo luogo, è evidente quanto fosse ardua una spassionata valutazione del pensiero di ogni singolo autore, e dell'insieme nazionale di pensiero, quando si voleva rintracciare ad ogni costo l'idea di un progresso necessario, e, magari, solo di questo.

Ciò spiega le vicende subìte in quest'epoca dall'affermazione di indipendenza del pensiero economico italiano, e spiega inoltre le ragioni dell'attuale indirizzo storiografico.

(¹) Nel *Giornale degli Economisti*, dic. 1898; e in *Erotemi*, cit., vol. I, pagg. 248-258.

(²) R. MICHELS, *Introduzione alla storia delle dottrine economiche e politiche*, Bologna, Zanichelli, 1932; cap. III, part. IV, pag. 109 e segg.

(³) *Erotemi* ecc. cit., I, pag. 228.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

III.

CORRISPONDENTE EVOLVERSI DEI CONCETTI DI PRIORITÀ E DI PRIMATO.

Le vicende dell'affermazione della originalità italiana, sono perfettamente parallele a quelle, già sommariamente indicate, della storiografia. L'affermazione stessa ha più o meno risonanza, secondo il conto in cui i successivi indirizzi critici tennero il così detto pensiero classico italiano.

Gli scrittori dell'epoca classica sono convinti della propria spontaneità. GALIANI è quasi l'apostolo di questa affermazione; ancora nel 1770, in una delle sue lettere alla d'Epinay, riportate dal Custodi, tornava sull'argomento, e raffermava la propria priorità sulla famosa scuola degli economisti Francesi([1]).

Ma non era isolato. Sempre nella stessa epoca, e sempre per la solita ragione del diffondersi delle teorie francesi in Italia sotto l'appellativo di novità, le riviste letterarie che allora erano quelle che si occupavano di economia, sono piene di polemiche in questo senso.

Una delle più tipiche manifestazioni di questo genere è quella avvenuta in occasione della pubblicazione del *Discorso sopra la Maremma di Siena* del BANDINI nel 1775. Gli economisti e i giornalisti dell'ambiente fiorentino raggruppati intorno al Neri e al Gianni ne presero motivo per presentare il lavoro come « stupendamente predecessore » dei francesi.

Ne nacque baruffa, tra chi vedeva nel Bandini stesso un assimilatore del pensiero francese prefisiocratico, e chi lo considerava originale ([2]).

([1]) *Scrittori Classici Italiani di Economia Politica*, a cura di P. Custodi, Parte Moderna, Vol. 6° (tomo 13) Milano, Destefanis, 1803; pag. 229: « ..... Cela prouvera, qu'en vrai je suis l'ainé de tous les économistes, puisque en 1749 j'écrivis mon livre sur la monnaie, et en 1754, celui des grains) [scritto per suggerimento e sotto il nome dell'Intieri]. La secte économique n'était pas encore née dans ce temps-là ». Dalla lettera citata datata da Napoli, 13 dic. 1770, diretta a Madame D'E[pinay].

([2]) Cfr. la recensione del *Discorso*, fatto da un anonimo accusatore, in *Novelle Letterarie*, Firenze, 1775, n. 39, pag. 609-613; e la lettera di un altro anonimo,

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Più noto è il disdegno dell'ORTES verso le teorie straniere, espresso, oltre che nelle sue opere, anche e più recisamente nelle lettere private (¹).

In questo, però, i maggiori economisti non erano secondati dall'ambiente (²).

Non si deve d'altra parte dimenticare che l'ORTES è veramente l'anticipatore della posizione futura del problema. Mentre infatti la polemica, citata, intorno al Bandini, si svolge sempre sulla base di una semplice *priorità*, che presuppone quindi una fondamentale eguaglianza, l'ORTES arriva alla contrapposizione ben precisa di teoria a teoria.

Questa distinzione si farà in più larga scala in quel periodo della storiografia che ho detto apologetico.

Nonchè nelle gazzette, ma neppure negli altri maggiori autori contemporanei all'ORTES esiste questa specie di anticipazione.

In GENOVESI, VERRI, BECCARIA, CARLI, la formulazione teorica è acompagnata, sì dalla coscienza della originalità italiana, poichè la cultura economica è considerata un elemento essenziale della civiltà, caratteristico dell'Italia, ma si è sempre su una base di discussione che prende in considerazione la *quantità* di questa civiltà economica e *l'epoca* della sua formazione; non, ancora, differenze qualitative tra l'una e l'altra di queste civiltà.

Queste differenze del resto non potevano asumere rilievo finchè autori come quelli citati, cercando di rendersi conto e prendendo contatto con gli elementi stranieri, non avessero impiantato su basi meglio corrispondenti i termini delle questioni.

La critica della teoria della bilancia commerciale del CARLI, per es., serve a questo scopo.

---

in difesa dello stesso *Discorso*, nello stesso periodico, pagg. 625-631. Secondo MORENA (*Introduz. agli iscritti di pubb. econ. della Acc. dei Georgofili*, 1899) quest'ultimo anonimo è M. Lastri, che successivamente, nel 1787, pubblicò la *Biblioteca Georgica*, cioè un catalogo ragionato degli scrittori di Agr. ecc. in Italia.

(¹) UGGÈ, *La Teoria della Popolazione di Ortes*.

(²) Vedi nelle *Novelle Letterarie*, Firenze. 1775, l'accoglienza alle *Nuove Effemeridi economiche*, pubblicate dai fisiocratici, p. 141; e quella agli *Errori Popolari* ecc. dell'ORTES, pag. 198.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Così che la seconda metà del sec. XVIII ha la funzione prevalente di ovviare a quella specie di ignoranza reciproca che esisteva sopratutto per difetto di citazioni straniere del pensiero italiano, e che sarà eliminata con la massima scrupolosità proprio dagli italiani (¹).

Ma, fino a tutto il secolo XVIII, la questione che preoccupa di più le menti, per quanto riguarda il paragone con le teorie straniere, è piuttosto un'altra.

Negli scrittori dell'epoca, i paragoni tra le varie dottrine conducono più a una assimilazione che a una differenziazione; si nota l'assenza di rimproveri ai propri compatriotti di essere rimasti indietro nella formulazione della dottrina; abbondano invece i rimproveri di non essersi interessati abbastanza di questioni così importanti, fino a allora patrimonio dei dotti, e di non aver dato loro abbastanza diffusione; e più ancora abbondano i rimproveri latenti o scoperti, ai governi di non aver tenuto abbastanza conto dei risultati dottrinali.

E' qui che si fa, in genere il paragone con l'estero.

Di fronte a governi come quello inglese che ha sempre dato la maggiore importanza al benessere dei cittadini, o a quello olandese, e, un poco, anche a quello francese che procede, proprio allora, a degli esperimenti economici (1764: decreto per la libera esportazione dei grani), sembra agli economisti italiani che i governi del proprio paese, con la sola eccezione di quello toscano, abbiano fatto troppo poco. Soltanto in seguito si diffonderà il concetto di *diversità,* oltre a quello di originalità.

Sopravviene infatti il mutamento di spiriti e condizioni materiali che caratterizza la fine del periodo massimo della economia classica italiana. Subentra nei suoi riguardi la storia propriamente detta. Si diffonde una mentalità, quella delle lotte per il Risorgimento, che preferisce vedere i nostri economisti piuttosto distinti da quelli stranieri e aventi una loro funzione particolare.

Si arriva così a sostenere nella prima metà del secolo scorso, una tesi che il MICHELS, nel suo interessante studio (²),

(¹) MICHELS, *Introduzione*, cit., pag. 123.
(²) *Introduzione*, cit., pag. 181.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

chiama la tesi del Primato. Ma il MICHELS stesso, senza volerlo, fornisce i dati che fanno apparire la definizione di « primato » inadatta a esprimere una disposizione mentale che si contenta invece della *parità* di valore teorico, insieme alla già nota priorità di tempo.

Il primo impulso è forse dato dai 50 volumi della raccolta degli Scrittori Classici Italiani di Economia Politica, del CUSTODI (1803-16) che raggruppa per la prima volta gli scrittori italiani, unificandoli nel tentativo di contrapporli agli stranieri. La parola *opporre,* giustificata dal patriottismo, è quella che più spesso ricorre nelle « Prefazioni » del CUSTODI.

Soltanto il GIOIA e il GIOBERTI, tra gli autori più importanti, si avvicinano alla tesi del *primato;* il GIOIA, infatti, giunse perfino a accusare talvolta i francesi di plagio (1).

Gli altri, invece, che si sono ocupati della questione, mentre cercano anche essi di distinguere gli autori italiani da quelli stranieri, si rendono conto della mancata continuità della serie di opere che si esaltano; così, mentre si cercano le ragioni di questa mancanza, troppo facilmente imputabile all'inerzia degli italiani, si cominciano a delineare più precisamente gli elementi di diversità.

Già il PECCHIO che ripete e riassume, analizzandola, la collezione CUSTODI, pone sullo stesso piano le tre grandi correnti che allora si indicavano, quella italiana, quella francese e quella inglese, avendo cura di trovare in esse tanti pregi e tanti difetti da non essere costretto di concedere un primato vero e proprio a nessuna di esse (2).

---

(1) Confutando il *Cenno Storico* pubblicato con altre cose dal Say nel 1° fascicolo della *Encyclopedie Progressive, ou Collection de traités* ecc., Paris, 1826, 1ª ed. Sono due recensioni del Gioia, edite rispettivamente negli *Annali Universali di Statistica* e nella *Biblioteca Italiana,* raccolte in *Opere Minori,* vol. VI, Lugano, Ruggia, 1834, alle pagg. 231-264 e 265-300. Una nota alla pag. 251 cita una recensione del fasc. di nov. 1826 della *Bibl. Ital.,* che sembra debba essere appunto la seconda delle due qui citate, edita, in tal caso, per la prima. Questa polemica, ed un'altra analoga, sono ricordate anche dal MICHELS, nella *Introduzione* ecc. cit., pagg. 92 e 182 (note). Cfr. anche FERRARA in *Bibl. dell'Economista,* Serie I. Vol. VII, p. LIX e segg. (Torino, Un. Tip. Editrice, 1855.

(2) Con criteri un po' troppo *letterari* il Pecchio così riassume le tre scuole,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Del resto la distinzione e l'opposizione son pochissimo sviluppate nel PECCHIO, che insiste sulle affinità tra il pensiero francese (non quello fisiocratico però) e gli economisti italiani.

A sua volta anche la polemica Romagnosi-Mugnai ricordata pure dal MICHELS [1] conduce a un risultato di scetticismo; tutti e due sono d'accordo sulla priorità, ma il ROMAGNOSI, quasi per concludere la polemica, finisce col dichiarare:

« Sia dunque la lode compartita come si deve. Voi italiani [si immagina il pensiero di uno straniero] avete il vanto di aver prodotto pensatori originali in economia prima di noi, ignoti a noi, o dimenticati da voi.... Noi stranieri abbiamo egualmente il vanto di aver prodotto pensatori originali in Economia, che non furono dimenticati, e che lasciarono una discendenza la quale, non ripudiando l'eredità dei suoi maggiori, si studiò di accrescerla » [2].

---

nella *Storia* citata: « La differenza tra gli economisti italiani e quelli francesi è così piccola che non importa un accurato confronto. Queste due nazioni nella lingua, nella letteratura, nel gusto, si accostano tra loro. La nazione inglese al contrario per lingua .... ed anche negli scritti di Economia è affatto distinta » (*Confronto tra gli scrittori italiani e gli scrittori inglesi*, in op. cit., pag. 283). Così che la maggior differenza consiste nel fatto che per gli inglesi l'Economia è « una scienza isolata; è la scienza d'arricchire le nazioni » (ivi). Per gli italiani è una complementare dell'amministrazione (e qui il Pecchio ha torto), e « la trattano in tutte le sue relazioni colla morale, colla felicità pubblica » (ivi). E qui il Pecchio è nel giusto, indicando gli elementi di una tradizione, che anche un illustre uomo di stato. cioè il Minghetti cercherà poi di riprendere (MINGHETTI, *Della econ. pubbl.* ecc. citata).

Ma rimproverando agli uni troppa *aridità* e *disinteressamento* (Ricardo è talvolta inintelligibile; la teoria di Smith può essere molto pericolosa se applicata senza temperamenti) e agli altri troppa *divagazione*, finisce coll'indicare un metodo intermedio migliore di ambedue, in quello francese di Necker, Say, Sismondi, salvando la priorità di Beccaria e Neri (id. pag. 289).

(Nella 2ª edizione della *Storia* ecc. (Lugano, Ruggia, 1832) luoghi citati sono alle pagine 449, ivi, 450 e 459, rispettivamente).

(1) MICHELS, *Introduzione* cit., pag. 184.

(2) Dalla annotazione, in verità breve, posta « a piedi dell'annunzio bibliografico della Memoria del sig. avv. Alessandro Mugnai, *Sull'anteriorità degli Italiani nella scienza della Pubblica Economia* »; annotazione contenuta nel Vol. XIII degli *Annali di Statistica*; fascicolo di settembre 1827, pag. 358. Essa fu seguita da degli *Appunti in replica ecc.*, evidentemente del Mugnai stesso, nel « Nuovo Giornale dei Letterati Pisa, Tomo XVI, n. 37, Genn. e Febbr. 1828; i quali alla loro volta sono

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

E più avanti lo stesso ROMAGNOSI, questa volta nella controreplica, spiega anche meglio il suo pensiero (¹): «.... il

---

seguiti da un altro articolo del Romagnosi, più lungo assai della « annotazione », nel vol. XVI, *Annali di Statistica*. I due testi del Romagnosi furono raccolti nelle *Opere* (Tomo X, *Collezione degli articoli di Economia politica e Statistica civile del professore G. D. Romagnosi — Economia Politica*, Firenze, Piatti, 1835, alle pagg. 633-638) sotto il titolo comune *Sulla anteriorità degli Italiani nella Scienza della Politica Economica*, Il brano citato è a pag. 634 in nota.

(¹) Tomo X delle *Opere* citate, pag. 637. Questo tomo contiene ancora, tra l'altro, un breve articolo intitolato: *Sulla riunione dei due mari Atlantico e Pacifico* (pag. 619-620; estratto dal vol. IX degli *Annali di Statistica*). Segue subito un altro articolo, più lungo, dal titolo: *Altre notizie sulla formazione di un canale di comunicazione fra il mare Atlantico e il Pacifico attraverso dell' istmo di Panama* (pag. 621-631; estratto dal vol. XIII degli stessi Annali). Questi due articoli ricordano vari progetti di tagli dell' istmo allora ventilati; i quali, cominciando dal Nord e procedendo verso il Sud, in direzione dall'Atlantico al Pacifico, sono:

a) Attraverso la provincia di Oaxaca, tra il fiume Guasaculco e il Tehuantepec (o il Cimalapa).

b) Tra il porto di Omon e quello del Guatemala (foce dell'Amaritlan)attraverso il lago detto Golfo Dulce.

c) Attraverso il Nicaragua, dal fiume S. Giovanni al Tosta (o a un altro S. Giovanni).

d) Attraverso la provincia di Choco.

Il primo progetto, quello di Oaxaca, riguardava esattamente l'attuale Messico meridionale, tra il Golfo del Messico (Puerto Mexico) e quello di Tehuantepec. Il secondo, quello del lago detto Golfo Dulce, riguardava l'odierno Guatemala. Il terzo è quello, non del tutto abbandonato neppure oggi, attraverso il Nicaragua, a sud del Guatemala, e a nord del Panama. Il quarto, infine, era probabilmente all'incirca quello che è stato poi attuato: l'unico riguardante veramente l'istmo di Panama propriamente detto, cioè il tratto di terra più stretto tra le due Americhe. Però il Romagnosi non ne dà altre notizie. Il Choco è attualmente una provincia settentrionale della Columbia, sul Pacifico, a confine con il Panama. Il progetto di Oaxaca era stato proposto dagli abitanti del luogo, nel 1715, al Governo Spagnolo, che però l'aveva respinto, per proteggere gli interessi dei commercianti di Vera Cruz, scalo transoceanico, obbligato, del tempo, che, naturalmente si sarebbe dovuto trasferire ad Oaxaca. Il progetto stato respinto in un modo, sembra, che biasimava assai l'iniziativa degli abitanti di Oaxaca.

Lo stesso governo Spagnolo, invece, fece fare studi segreti per quello del Nicaragua, che poi invece, non si sa per quale motivo, fu anche esso trascurato. Anzi, il luogo fu vigilato perchè non venisse studiato da stranieri. Ma uno dei progetti pervenne egualmente nelle mani di una società di capitalisti inglesi che lo rese pubblicamente noto con un manifesto, del quale si servì per una sua esposizione dei vari progetti un certo sig. Robinson, il riassunto della cui opera, insieme ad altri

punto di questione non è l'articolo dell'anteriorità, ma quello del plagio. Se anche noi avessimo pronunziata sentenza a favore degli stranieri, finchè non constasse dell'accusato plagio, noi avremmo sempre praticato un atto conforme alla giustizia, a l'onestà e all'onore italiano, il quale non abbisogna di quella boria paesana che VICO rilevò comune a tutte le rozze genti, e che provoca l'avversione e il ridicolo delle persone educate ».

E' chiaro che la distinzione non aveva ancora basi critiche, e si fondava prevalentemente su constatazioni di fatto. Si spiega così come l'affermazione stessa della priorità potesse dopo questo periodo cadere in disgrazia, quando gli studiosi, certi ormai del decadere della Scuola italiana, già lamentato dal ROMAGNOSI, sono facilmente portati a attribuire questo fatto a un difetto intrinseco di questo pensiero, nel senso scientifico.

« L'Italia non ha capiscuola in economia, ed affrettarsi a crearne è un bisogno, che, fino a quando, non sarà soddisfatto, formerà una macchia sul nostro nome » (FERRARA FR., *Bib. dell'Ec.,* Serie I, Vol. III, Torino, Pomba, 1852 p. LXX).

Caduti mano a mano tutti i sistemi che trovavano più o meno la loro ragione di essere in forme di governo transitorie, era rimasto il fatto evidente della grande prosperità materiale della patria di Smith.

L'Inghilterra aveva vinto proprio con la sua ricchezza quella Francia che aveva cercato nelle conquiste, cioè con mezzi extra-economici, il rimedio alla sua crisi.

La continuità stessa dimostrata dall'Inghilterra nel suo sforzo verso il progresso materiale, del quale si pone, per riconoscimento unanime, alla testa, fino a considerarsene quasi come

---

scritti, servì al Romagnosi per la compilazione del secondo tra gli articoli citati. Il primo è fatto invece in base ad una esposizione, di un tale sig. Malte-Brun, delle osservazioni del viaggio di Humboldt alle regioni equinoziali; si riferisce unicamente al progetto del lago Golfo Dulce. Secondo il Robinson, e quindi anche il Romagnosi, i due progetti più notevoli erano però quello di Oaxaca e quello di Nicaragua, che illustrano molto diffusamente. Il meno realizzabile di tutti (come osserva già Romagnosi) era invece quello di Guatemala, per il quale si sarebbe dovuto scavare tra montagne altissimo. Vero è che il Malte-Brun si sarebbe contentato, in mancanza di un canale, di una ferrovia; la quale ultima del resto, c'è, oggi; come pure c'è a Oaxaca e al Panama.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

la causa principale [1], favorisce il permanere di un ambiente favorevole agli epigoni del suo pensiero.

La Francia, del resto, dette l'esempio. Furono i francesi i più energici critici della gloria fisiocratica, e furono il SAY e il COMTE a proclamarsi continuatori della scuola inglese [2].

Per suo conto, la critica storica italiana si sviluppava in un senso non precisamente favorevole alla ricerca della originalità e della priorità. I contributi portati nel periodo critico a questa ricerca sono quasi tutti indiretti.

Tutt'al più il concetto che si ha davanti, è sempre quello ricevuto dal periodo precedente, della priorità; anzi, non si pensa più, come nel periodo apologetico, a riaffermare la diversità, in quanto da questa diversità, allora, dato il concetto che si aveva della scienza, sarebbe derivato un elemento di inferiorità soltanto.

Come prima si era cercato di distinguere la nostra scuola dalle altre col cercare di dimostrare un primato di semplice priorità cronologica, così, ora, procedendo sempre sulla stessa base del continuo raffronto scientifico, ma assimilate ormai quelle teoriche straniere che servono di paragone, si viene a valutare i singoli autori, più che altro in base alla loro maggiore o minore *modernità,* e in base quindi a una sempre più problematica priorità.

Gli storici dell'epoca non si pongono esplicitamente il problema della originalità, non perchè non sembrasse loro che al di fuori della priorità non ci fosse altro da rivendicare, ma perchè ciò non avrebbe presentato per loro che scarso interesse.

Così il LORIA, nell'articolo sulla Scuola economica italiana, accenna soltanto di sfuggita al problema, e vi accenna per negare

---

(1) Idea diffusa nel famoso libro del CUNNINGHAM, *An essay on Western civilisation in its economics aspects, Mediaeval and modern times*, Cambridge, University Press, 1904 ed. 1900), il quale vede la principale caratteristica dell'avvento del mercantilismo nel fatto che (pag. 12) « England, *from its limited area ad insular position*, was the first part of Europa to organisets political and economic life on a national basis ».

(2) Cfr. G. B. SAY, *Trattato di Economia Politica*, in *Bibl. dell'Economista,* Serie 1ª, vol. VI, Torino, Pomba, 1854 (la 1ª ediz. francese è del 1803), *Discorso Preliminare,* specialmente alle pagg. 17-18, di critica alla Fisiocrazia.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

la sua soluzione positiva: « Sebbene una erudizione coscenziosa abbia ormai escluso il primato cronologico dell'Italia.... » (pag. 76 della ediz. italiana), almeno dal suo punto di vista, che è sempre quello della priorità. E inoltre:

« .... nel campo del commercio estero gli economisti italiani [del Settecento] non sanno elevarsi al concetto assoluto del libero scambio.... » (pag. 82 della ediz. ital.).

Non nega però la diversità. Anzi è pur costretto, dal compito impostogli, di fissare certi elementi caratteristici della scuola italiana, che offrono una nuova visione della questione, e che saranno a suo tempo utilizzabili.

La critica successiva infatti ha giudicato ingiustificato questo abbandono del criterio di priorità, e ha accentuato il LORIA nel far notare la diversità.

Per quanto riguarda gli apprezzamenti stranieri, del periodo che si è detto *critico,* noteremo anzitutto gli opposti giudizi di due (ben diversi) autori della stessa nazionalità: il fondatore della scuola storica, cioè Roscher, e Marx. Mentre il primo riconosce in diversi punti la originalità e l'importanza dei nostri economisti [1], il secondo, invece, (del quale del resto è nota in altro campo la totale incomprensione di quella figura eroica nostra che fu G. Mazzini) [2], nella sua *Storia delle dottrine economiche,* costituita, è vero, da appunti che egli, a quanto pare, non destinava al pubblico, non solo dava poca importanza ai nostri, ma, peggio ancora, sembra parlarne solo sotto l'aspetto di epigoni degli altri [3]. Così, per es., F .PAOLETTI e

---

(1) Sopratutto nelle abbondantissime note ai *Grundlagen der National ö ekonomie,* 17ª ed., Stuttgart, Gotta'schen Buchhandlung, 1883.

(2) Cfr. per es. A. Omodeo, in G. MAZZINI, *Scritti scelti,* Milano, Mondadori, 1934, alla pag. 7.

(3) K. MARX, *Histoire des doctrines économiques,* tràduz. francese di Molitor, vol. 5, Paris, Costes, 1924-25. Questi scritti, a quanto apprendiamo dalla prefazione di K. Kautsky (datata 1904), risalgono al periodo 1861-63. Dopo la morte di Marx, lo Engels intendeva stamparli come IV libro del *Capitale,* restringendone la portata ad una *storia della teoria del plus-valore.* Ma, morto anche Engels senza aver realizzato il piano, il prefatore, data la loro ampiezza, preferì di lasciare loro il carattere più generale di storia delle dottrine, pure riordinandoli e suddividendoli egli nei capitoli in cui compaiono. Tuttavia riguardano in molta parte Ricardo e le teorie da lui derivate.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

P. VERRI sono citati solo come sostenitore, il primo, della teoria fisiocratica della sola agricoltura, e, il secondo, come suo avversario, cioè come difensore della produttività industriale e commerciale ([1]).

Infine PELLEGRINO ROSSI compare solo per farsi dire che non ha saputo intedere e perciò criticare A. SMITH ([2]).

Più noti, invece, sono i giudizi dati sulla scuola italiana dall'INGRAM, abbastanza sereni. Meno noti quelli dell'ESPINAS, del quale è evidente che si attenne molto ai concetti del PECCHIO, e del WOLOSKI (1859); e dà perciò un sufficiente rilievo anche ai nostri ([3]).

IV.

TENDENZE ATTUALI DELLA CRITICA.

a) *Periodo monografico. - Il Concetto di originalità.*

Dal complesso abbondantissimo di materiale così elaborato, il secolo XX ha ritratto una visione d'insieme che è spesso inerte, qua e là inesatta, talvolta anche contraddittoria, e il desiderio naturale di ritornare alle fonti prime della storia, agli autori stessi che ne formano l'oggetto e di confrontarle con le successive conclusioni critiche.

Si è sentita una certa difficoltà ogni volta che dalla analisi scientifica e particolare compiuta con questi criteri siamo voluti risalire a una visione più generale, cercando di mettere questo aspetto importantissimo del nostro rinnovamento nazionale in correlazione a tutto il rimanente sviluppo storico.

Ci si è accorti che gli uomini che più appartengono al loro tempo, che sono cioè più completi, e quindi per lo storico più

([1]) *Histoire* cit., vol. I, pp. 73-75. Vi sono riferiti un brano dell'*Estratto dei pensieri sopra l'agricoltura* del Paoletti, e altri dalle *Meditazioni* del Verri.

([2]) *Histoire*, cit., vol. II, pp. 172-185; con frasi riprodotte dalla 12ª lez. del *Cours d'économie politique*, del Rossi (Bruxelles, 1836-37; ried. ivi, Societé Typ. Belge, 2 voll., 1840 e 1842).

([3]) I. K. INGRAM, *Storia della Economia Politica*, 1ª trad. it. di R. Debarbieri, Torino, Roux, 1892; pagg. 71-78, 180-181, 221-214. A. ESPINAS, *Histoire des doctrines économiques*, 1890.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

importanti e interessanti, rischiano di venire posposti ai frammenti della propria teoria faticosamente scomposti e ricomposti alla ricerca della genesi scientifica. Ricerca che ha la sua utilità e i suoi diritti, ma che non può pretendere di arrivare a dire l'ultima parola sopratutto sui valori personali.

E poichè è grande, nello svolgimento della storia, l'importanza di questi valori, la necessità del comportamento è stata avvertita da tutti quelli che si sono dedicati a studi particolari, ma approfonditi, di autori, di epoche, o di ambienti. Ne è risultato una quantità di lavori a sviluppo parziale, delle cui conclusioni è necessario servirsi insieme a quelli del periodo analitico.

Si spiega quindi come il periodo attuale possa essere definito come quello in cui prevalgono le monografie e gli articoli di rivista, aventi per oggetto un determinato ambiente e un determinato autore; e si comprende come tale sistema sia tutt'altro che ingiustificato, data la grande quantità di opere complessive sulle dottrine economiche, del periodo precedente, e sulle quali esso si appoggia e agisce, modificandole. Di qui il nome dato da noi alla fase nostra di studi, di *periodo monografico*: tale denominazione è adatta per lo meno a ricordare, da un punto di vista esteriore, il *metodo* della massima parte degli studi contemporanei.

Alla controversia, che è dei nostri giorni, sull'essenza e sui compiti dell'Economia, si è accompagnato un dibattito sui criteri e sul compito della storia delle dottrine economiche, che non è ancora esaurito, ma i cui effetti si notano già.

E' possibile avere una idea del cambiamento apportato sui giudizi già formulati sul Settecento, in seguito a questo duplice rinnovarsi di direttiva tecnica e di metodo di studio, anche semplicemente scorrendo gli ultimi studi complessivi che tengono conto dei nuovi contributi.

Si noterà anzitutto che ci si è accorti della necessità di una storia delle dottrine economiche oltre che italiane, di tutti i paesi, a circa un mezzo secolo di distanza da quella unica del Cossa (1).

(1) *Guida* ecc., e *Introduzione* ecc., citate.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

E' nato non molto tempo fa così lo *Svolgimento del pensiero economico* di L. GANGEMI (1), restato però incompiuto. Ma intanto le conseguenze di questa mancanza erano state grandissime, perchè sono le storie universali a essere più consultate. E quelle straniere, naturalmente, non solo tendono spesso a restringere l'importanza del pensiero delle altre nazioni, ma, più difficilmente ancora, sanno compiere la cernita dei relativi studi, specialmente se recenti. La vecchia storia dell'Espinas, alla fine del secolo scorso, dava giudizi abbastanza intonati: invece la storia più recente e pure buona, del Gonnard semplifica i suoi giudizi in una maniera eccessiva, e assolutamente insufficiente a dare una idea degli autori italiani (2).

Gli unici due, di cui parli con una certa diffusione, sono solo il GALIANI, di cui (II, pagg. 142-146) troppo sommariamente fa un anello della catena antiliberale che va da Montchrètien a List; e il SERRA. Più che i suoi giudizi sui nostri settecentisti, può interessare a noi il rapido schizzo del GONNARD sulle teorie economiche medioevali, tra cui quella di S. Tommaso. Un po' meglio fece il RAMBAUD, che ha seguito in molti luoghi la vecchia opera dell'ESPINAS: ponendo, come egli fece, i nostri principali Settecentisti (GALIANI, BANDINI, GENOVESI, VERRI, BECCARIA) come precursori della Scuola inglese classica, non contribuiva certo ad assegnare loro il loro giusto valore, ma tuttavia ne riconosceva così la priorità, cui neppure ROMAGNOSI aveva voluto rinunciare (3).

Peggio, invece, il viennese SPANN (4) che ignora sistematica-

(1) L. GANGEMI, *Svolgimento del pensiero economico*, 1°, *Dalle origini alla scuola classica*, Milano-Roma, 1931. Lo stesso autore fornisce occasionalmente notizie bibliografiche utili alla storia delle dottrine economiche, in *Lineamenti di Letteratura finanziaria*, Milano, Treves, 1929. Notiamo però che in quest'ultima, pregevole, opera i volumi degli *Scrittori Classici Italiani di Economia Politica*, Parte moderna, sono rubricati con la data 1804, anzichè con la esatta 1803.

(2) R. GONNARD, *Histoire des doctrines économiques*, Paris; Nouvelle Librairie Nationale: I, *De Platon à Quesnay*, 1921; II, *De Quesnay à Stuart Mill*, 1922; III, *Ecole socialiste, Ecoles realistes* ecc., 1922.

(3) J. RAMBAUD, *Histoire des doctrines économiques*, 3ª ed., Paris-Lyon, Phily, 1909. Cfr. specialmente il par. 1 del Cap. II, del lib. II (pagg. 258-261).

(4) MICHELS, *Introduzione* cit., pag. 85-86.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

mente, nel modo più assoluto, gli italiani, nè quindi può dare loro la minima parte del posto che meritano: i nomi di nostri. in realtà numerosi, citati nella edizione italiana, sono tutti dovuti a chi curò la versione; ma questa aggiunta, naturalmente, non modifica per nulla la posizione mentale dell'autore, tutt'altro che imparziale; notiamo solo che uno degli economisti più lodati dallo SPANN è proprio il tedesco A. MÜLLER, collaboratore del METTERNICH, e quasi fondatore, sempre secondo lo SPANN, di quella corrente *universalistica* (noi la diremo piuttosto *collettivista statualista;* o anche, da un altro punto di vista, *volontaristica*) a cui l'autore professa di appartenere.

Si tratta, come si vede, di una *soppressione* anche maggiore di quella che il MICHELS giustamente rimprovera al GIDE e RIST (1); senza contare che questi ultimi due autori hanno almeno una attenuante, non concedibile allo SPANN: che cioè, iniziando la loro storia dai fisiocrati e dal liberalismo, non trattano del periodo in cui fiorirono i più importanti antichi scrittori nostri di economia; cioè della fase di transizione dal mercantilismo seicentesco al liberismo classico (2).

A proposito della pure recente Storia dello SCHUMPETER (3) non c'è molto da dire; essendo essa, in verità, nel suo insieme molto ricca di nomi e di dati, ma, al tempo stesso, troppo schematica; così chè per es. delle 105 fitte pagine complessive, solo due righe totali possono in essa essere concesse a VERRI, NERI, BECCARIA e FILANGERI tutti insieme.

Più soddisfacente, grazie anche alla sua maggiore estensione complessiva, è l'opera del MOMBERT, che consacra ai nostri settecentisti in tutto una decina di pagine sparse qua e là (4);

---

(1) GIDE et RIST, *Histoire des doctrines économiques*, 4ª ediz., Parigi, Societé Recueil Sirey ecc., 1922.

(2) *Svolgimento* ecc., citato, cap. II, pagg. 27-33.

(3) JOSEPH SCHUMPETER, *Epochen der Dogmen - und Methodengeschichte*, da pag. 19 a pag. 224 della raccolta *Grundriss der Socialökonomik*, I, Abt., I. Teil; II e Aufl., Tubingen, Mohr (Siebeck), 1924.

(4) PAUL MOMBERT, *Geschichte der Nationalökonomie*, Iena, Fischer, 1927, pagg. IX-557. Cfr. specialmente: I er Teil IV er Abs, III es Kap., § 1°, *Italien*, pagg. 124-128; II er Teil, I er Abs., II es Kap., da pag. 212 a pag. 213; II er Teil, II er Abs., I es Kap., § 2°, *Die Gegner der Physiokratie*, da pag. 237 a pag. 239; ecc.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sebbene questo Autore dimentichi poi, tra gli ottocentisti, il FERRARA, il RICCA, SALERNO, il LORIA, il MESSEDAGLIA ecc.; e sebbene talvolta lasci desiderare una maggiore documentazione, là dove, per es., dice del GALIANI che fu « ein Shüler Genovesi » (1); circostanza, questa, che è certo compatibile con le date di nascita dei due scrittori, (1712 Genovesi, e 1728 Galiani), ma della quale non ci è stato possibile trovare alcuna traccia nè nel vecchio biografo DIODATI, nè nel GORANI, nè nel CUSTODI (2), e neanche nei brani autobiografici del GALIANI stesso (3).

Altre deficienze infine di altre *Storie* generali furono notate ed elencate dal GANGEMI che le passa ordinatamente in rassegna (4).

Al contrario, troviamo un riconoscimento *indiretto* della originalità dei settecentisti nostri, per es., nello studio dell'americano GREENFIELD, il quale, occupandosi del pensiero economico lombardo della prima metà dell'ottocento, riscontrandolo liberale, lo riconosce influenzato non tanto dagli autori stranieri, quanto dalla scuola classica italiana del secolo precedente: « Come ha notato il CIASCA, dopo il 1830, i pubblicisti italiani erano giunti ad accettare il principio del libero scambio come un assioma. *Fedeli alla tradizione degli economisti italiani del Settecento,* i giornalisti lombardi assunsero una posizione diametralmente opposta al principio del protezionismo, che essi trovavano di fronte *a loro* nel sistema della politica commerciale austriaca » (5).

---

(1) Op. cit., pag. 237.

(2) LUIGI DIODATI, *Vita dell'Abate Ferdinando Galiani, Regio consigliere* ecc., Napoli, V. Orsino, 1788; GIUSEPPE GORANI, *Mémoires secrets et critiques de cours,* ecc., Paris, Buisson, 1793, Vol. I, pagg. 177-184 (*L'Abbè Galliani*); CUSTODI P., *Scrittori Classici*, citati, Parte Moderna, Tomo III, Milano, De Stefanis, 1803, pagg. V-XXIII (*Notizie di Ferdinando Galiani*). È possibile che ci sia stato uno scambio tra Galiani e Galanti, dato che quest'ultimo fu effettivamente discepolò del Genovesi.

(3) Cfr. per es. la lettera alla D'Epinay, cit.

(4) O. SPANN, *Breve Storia delle Teorie economiche;* ed. it., Firenze, Sansoni, 1936, con aggiunte di G. Bruguier.

(5) Pag. 333 di K. ROBERT GREENFIELD, *Economia e Liberalismo nel Risorgimento,* trad. ital. Bari, Laterza, 1940. Il Ciasca citato è il prof. R. CIASCA, *L'origine del*

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

In secondo luogo si osserva che questo confronto che si stabilisce da un punto di vista più storico tra le dottrine dei vari paesi, tenendo conto appunto dell'importanza da esse effettivamente avuta nella storia, rimette necessariamente davanti agli studiosi una questione che ha qualche analogia con quella antica della priorità ([1]), ma che si presenta sotto tutt'altra forma, e, sopratutto, sotto un aspetto molto più esauriente.

Un fattore nuovo, caratteristico specialmente del periodo posteriore alla Guerra Mondiale del 1914-18, ha contribuito più di tutto a introdurre un indirizzo maggiormente critico e più adatto alla storia: lo scetticismo diffuso verso complessi sistemi che cinquanta anni fa sembravano di una verità assoluta, permette adesso di guardare con maggiore simpatia, e fiducia, ma specialmente con maggiore imparzialità, verso concezioni che sembravano sorpassate.

Ritorna una certa stima della sapienza antica di cui si apprezza specialmente il sano realismo.

Ora, in questo riesame, l'Italia si trova in una posizione molto più favorevole delle altre nazioni. L'interrompimento della tradizione Settecentesca italiana, che a un certo punto parve inesplicabile, apparisce oggi come un motivo di più per distinguerla dal complesso di teorie, passate al vaglio della rivoluzione francese, e che sono adesso accusate di aver dato luogo a sistemi più politici che economici: liberismo, democrazia, socialismo.

La rinata simpatia per il mercantilismo classico proviene oltre che dalla maggiore obbiettività degli studi, dalla costatazione della parte sostenuta dallo stato nella vita delle nazioni, oggi più che mai.

Lo studio di autori come quelli italiani del Settecento, che erano stati messi in disparte perchè giudicati troppo vicini al mercantilismo in maniera da essere incompatibili con il libera

---

« *Programma per l'opinione nazionale italiana* » *del 1847-48*, in *Bibliot. storica del Risorg. Ital.*, serie VIII, n. 3, Milano - Roma - Napoli, 1916 (Rassegna di valore inestimabile, la dice il Greenfield).

([1]) R. Michels, *Problema del Primato italiano nelle Teorie Classiche*, che costituisce la parte III del cap. IV, della *Introduzione* ecc., cit.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

lismo, offre uno speciale interesse; e mentre porta per es. alla distinzione tra il mercantilismo italiano e quello straniero, fornisce elementi che giustificano non solo questa distinzione, ma anche il successivo perdersi della tradizione, che era rimasto troppo inesplicabile.

La vecchia tesi della priorità non dava su questo punto una spiegazione sufficiente. Anche il MICHELS, oggi, parafrasando quasi l'idea del ROMAGNOSI, lo riconosce:

« E infatti il ROMAGNOSI non aveva torto: cosa vale questa priorità storica senza continuità? Vale quando valse la polvere inventata dai Cinesi » ([1]).

E' a maggior ragione aggiungo io, sarebbe insufficente la tesi del primato. E pure non possono essere del tutto scartate nessuna delle due, perchè si basano su constatazioni esatte, come quelle dell'influenza della teoria italiana sul pensiero straniero, e quella della sua reale precedenza di date. Si tratta invece di ammetterle nei limiti di una effettiva diversità di pensiero e di circostanze che è venuta man mano, sebbene ancora indistintamente, affiorando nel corso degli studi storici.

A questo modo, l'incontro delle due ipotesi già avanzate e dimostrate in certi limiti esatte, quella della priorità e quella del primato, darà origine a una terza ipotesi, anche essa esatta fino a una determinata estensione, ma più comprensiva e esauriente, quella dell'originalità.

La quale, naturalmente, non va affatto intesa in senso assoluto, come se una grande muraglia della Cina avesse fino allora precluso ai nostri autori ogni conoscenza degli stranieri. Infatti, il ricambio culturale tra le nazioni non era neanche, ai primi del secolo decimottavo, tanto scarso, come hanno mostrato per es. non molto tempo fa FILIPPO CARLI e AMINTORE FANFANI, a proposito della grande diffusione avuta dalla teoria economica di R. CANTILLON non solo nella sua patria stessa, cioè in Inghilterra, ma anche in Francia ed in Italia ([2]), dove

([1]) *Introduzione*, cit., p. 185.

([2]) Cap. IV (pagg. 73 a 102) di F. CARLI, *Studi di storia delle dottrine economiche*, Padova, Cedam, 1932; e cap. IV di A. FANFANI, *Dal Mercantilismo al Liberalismo* Milano, 1936, (pagg. da 130 a 150).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

somministrò ampi materiali a CESARE BECCARIA, nonchè qualche spunto al FILANGIERI ed al GENOVESI.

Come, del resto, si possono benissimo rintracciare le prove di una anticipazione italiana (nel Settecento specialmente) di teorie formate poi definitivamente all'estero; *anticipazione* che, *talvolta*, può benissimo essere divenuta *ispirazione*, date anche le numerose traduzioni in altre lingue di opere italiane, cioè scritte da italiani e già apparse prima in Italia: il MICHELS ne enumera, in edizioni straniere, dal 1596 al 1820, circa 46, di cui 19 francesi, 17 tedesche, 4 inglesi, 3 spagnole, 2 olandesi, più 1 tedesca in latino (di Botero); senza neanche pretendere di essere completo (1).

Così, da un esame del complesso di questi studi più recenti, risulta evidente che il problema della originalità del pensiero economico italiano esiste tuttora. Esso è strettamente connesso a quello del suo decadere per un lungo tratto dopo il Settecento, non già perchè ammettere quello e questo insieme sia contraddittorio, come sembra temere il MICHELS a proposito del primato, ma perchè l'uno non si può spiegare senza l'altro.

b) *Il metodo cronologico e quello sistematico nello studio delle dottrine.*

Quanto diciamo in questo e nei seguenti paragrafi riguarda naturalmente in modo particolare i nostri economisti Settecenteschi, ma tuttavia vale da un punto di vista più generale per la storia di qualsiasi dottrina avente rapporto immediato con la vita vissuta. A proposito dunque delle nostre dottrine, ROBERTO MICHELS nota che: « La storia delle dottrine economiche va trattata nella sua integrità ..... nella sua intierezza di luogo e di tempo » (2); ma, nello stesso tempo, egli ammette altre due forme intermedie di storia, dalle quali tuttavia non esclude la conoscenza dei fatti, e che egli propone di chiamare ri-

(1) *Introduzione* ecc , cit., cap. IV. par. IV. Tutto il capitolo, del resto, tratta dell' influenza « esercitata dalla Economia Italiana Classica sulla Scienza Economica Internazionale ».

(2) *Introduzione* ecc., cit., pag. 81.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

spettivamente *orizzontale* e *verticale*. La prima consisterebbe nello studio di una sola questione teorica (per es. teoria del valore) in tutti i paesi; la seconda, invece, sarebbe la storia della dottrina in un solo paese (per es. in Italia). Vi sarebbe poi un metodo misto, consistente nello studio « di una sola teoria in un solo determinato paese » (1). Assai prima di lui, il COSSA aveva chiamato *esterne,* alla loro volta *generali* o *speciali* (se trattano di un solo paese o di una data epoca o scuola solamente) quelle storie che espongono il pensiero dei vari autori nella sua integrità, successivamente per tempi (è la storia « nella sua integrità » del MICHELS, se è *generale*; è il metodo verticale del MICHELS se è particolare); *interne,* invece, aveva detto le storie di determinati problemi solamente (le *orizzontali* del MICHELS (2).

Il CARLI distingue tra *metodo monografico* analitico, che è dato da studi su singoli scrittori o gruppi di scrittori affini, *metodo cronologico,* che è o universalistico (una storia del pensiero economico in generale), o *particolaristico* (ristretta ad una epoca), e il *metodo topografico* (cioè la storia delle dottrine di un dato paese), che a sua volta è o cronologico o monografico, secondo se tratta tutti gli autori in ordine di tempo ovvero solo uno o pochi (3). Come si vede, il CARLI non parla qui di quello che il MICHELS chiama sistema orizzontale. Lo stesso CARLI non accenna alla diversità tra indagine teorica pura e indagine mista teorico-ambientale, sebbene egli riconosca, almeno fino ad un certo punto, il peso che la conoscenza delle circostanze ha in relazione a quella delle teorie (4). Egli chiama, inoltre, *analitico* lo studio particolareggiato monografico di un uomo o di un epoca; *sintetico,* quello che viene ad abbracciare una scuola, un *periodo* ecc.

Riassumendo la questione del metodo, le denominazioni pro-

(1) Op. cit., pag. 85.
(2) *Guida* ecc., cit., 1 ed., Parte II, cap. I, pag. 94.
(3) CARLI, *Studi* cit., Cap. I, pag. 15, 16, 17.
(4) CARLI, *Studi* cit., Cap. I, pag. 12, 13, 14. Del resto tutta l'opera segue il metodo misto teorico-pratico.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

poste dal Michels non ci sembrano troppo felici; le distinzioni del Carli sono migliori certamente, ma non ancora complete; forse le più acute restano quelle del Cossa, ma anche esse sono sempre troppo semplici.

Noi ci richiamiamo infatti a lui, in quanto che a noi sembra, che si debba prima di tutto distinguere tra due metodi: uno, che denomineremo *cronologico* (cioè storico-narrativo) studia tutto il pensiero di un autore, o di una scuola, ecc., e ordina il materiale studiato, appunto, per scrittori, scuole, epoche, ecc.; l'altro che diremo *sistematico* (cioè analitico-scientifico), studia una dopo l'altra le varie questioni teoriche nella loro storia, e ordina, precisamente, l'esposizione storica per questioni. Come si vede, il nostro *storico cronologico* è quello che il Cossa aveva detto *esterno,* riferendosi al fatto che esso non tratta le varie questioni da un punto di vista loro propriamente superiore, ma tuttavia non accorda a nessuna di esse una importanza fondamentale tale da riassorbire le altre, mentre il nostro *sistematico analitico* corrisponde a quello che lo stesso autore aveva giustamente detto *interno,* perchè entra molto più del precedente nel vivo delle questioni.

Benchè riteniamo opportune le denominazioni del Cossa, tuttavia d'ora in avanti, useremo le nostre, perchè ci sembra che descrivano meglio il funzionamento dei due metodi.

Secondariamente, il metodo cronologico può essere, come aveva un po' accennato anche il Cossa, o *universale,* o *particolare* per date epoche, o *particolare* per dati luoghi, o per date epoche e dati luoghi insieme. A sua volta, il metodo sistematico è o *universale,* se espone tutta la storia del pensiero economico ordinata per problemi, o *particolare* per date questioni, o *particolare* per date questioni e date epoche, o *particolare* per date questioni e dati luoghi, o, infine *particolare* per date questioni, date epoche, e dati luoghi, ovvero anche è *particolare* per dati luoghi solamente, o per date epoche; o per dati luoghi ed epoche.

Ora, gli studi compiuti secondo il metodo cronologico possono essere tutti o di teoria pura, o misti teorici-pratici. Inoltre possono essere o cronologici in ogni loro parte, o cronologici con sviluppi sistematici, secondo le epoche o i luoghi.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Quelli invece compiuti secondo il metodo sistematico si distinguono anzitutto se seguono il metodo sistematico assoluto, ovvero se applicano lo stesso metodo sistematico con sviluppi cronologici; inoltre, nel primo caso saranno sempre, o esclusivamente, o *prevalentemente,* teorici, mentre nel secondo, invece, possono essere di nuovo o teorici puri o misti teorico pratici.

Il metodo monografico in senso lato è un caso particolare tra i precedenti, è più precisamente o è metodo cronologico per date epoche e dati luoghi (per es. per un autore), o teorico puro, o misto; ovvero è metodo sistematico per date questioni, date epoche e dati luoghi, o sistematico assoluto o sistematico cronologico, o teorico puro, o misto teorico pratico. Ma in senso più preciso, è unicamente lo studio misto teorico pratico, cronologico (o cronologico-sistematico) particolare per date epoche e dati luoghi (o anche per date epoche, dati luoghi, e date questioni). In quest'ultimo senso designamo *monografico* l'attuale periodo di studi di storia delle dottrine economiche.

Schematicamente, i vari metodi possono essere riassunti così:

Metodo cronologico universale	o teorico puro, o misto teorico pratico; e anche o cronologico assoluto o cronologico con sviluppi sistematici
» » particolare per date epoche	
» » » » dati luoghi	
» » » » » » ed epoche	

Metodo sistematico universale	o analitico assoluto, o analitico con sviluppi parziali cronologici teorici puri o teorici pratici
» » particolare per date questioni	
» » » » » » e date epoche	
» » » » » » e dati luoghi	
» » » » » » date epoche e dati luoghi	
» » » » » date epoche	
» » » » » dati luoghi	
» » » » » date epoche e luoghi	

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Il prototipo del sistema cronologico è dato da quei volumi che si intitolano genericemente *Storia delle dottrine economiche* o all'incirca, come quelle citate, del COSSA, del GIDE e RIST, del GONNARD, dello SPENN, dello SCHUMPETER, del MOMBERT, del GANGEMI, ecc.. Esse costituiscono anzi, almeno approssimativamente, il tipo cronologico universale, più spesso teorico puro come il GACGEMI, talvolta teorico con riferimenti pratici, come il GIDE e RIST. Queste storie generali hanno infatti di mira lo svolgimento storico in ordine cronologico delle dottrine di tutti i tempí e di tutti i paesi, prendendo come base quella che essi ritengono, di ogni dottrina, la sua importanza relativa teorico-storica.

Questo genere di indagine è certamente assai importante, e, direi necessario, a dare una idea storica dei sistemi e della loro successione ; a servire, cioè di introduzione a studi storici più profondi. Anzi, secondo noi, una indagine che volesse essere davero *cronologica* in senso *storico,* dovrebbe tenere conto solo ad un certo punto del valore delle teorie esposte, limitandosi a indicarlo secondo il proprio criterio soggettivo, e invece concedere più o meno estensione e svolgimento dettagliato alle teorie, secondo la risonanza maggiore o minore che hanno avuto nel pensiero e sull'ambiente sociale; magari stroncando spietatamente tutte quelle dottrine che si ritiene che abbiano usurpato la loro fama.

Ma non sono solo questi *universali* gli unici esempi di metodo cronologico: passando ai metodi cronologici particolari, abbiamo, tanto per citare solo lavori del periodo contemporaneo, riguardanti in un senso o nell'altro i nostri Settecentisti, lo scritto di A. FANFANI, *Dal Mercantilismo al Liberismo,* citato, che è cronologico assoluto, particolare per una data epoca, a carattere teorico puro; accostandosi molto al tipo monografico.

Abbiamo inoltre, sempre seguitando nello stesso senso, il volume *Mercantilisme et Protectionnisme* di J. MORINI-COMBY [1], che è pure uno studio cronologico, perchè riguarda, come dice il sottotitolo, le dottrine interventiste nella politica com-

(1) Paris, Alcan, 1930.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

merciale dal XV al XIX secolo. Esso studia cioè un blocco di dottrine aventi una loro fisionomia più storica (cronologica) che sistematica; ma è, inoltre, misto teorico-pratico; inoltre ancora è con sviluppi sistematici, perchè quel complesso di dottrine storiche viene analizzato sistematicamente, aspetto per aspetto; esso, infine, è particolare per date epoche. Esattamente alla stessa categoria è ascrivibile il lavoro di A. LIZIER, *Dottrine e Problemi economici del sec. XVIII nella vita politica e negli scrittori veneti del tempo* (1); solo che esso è anche più particolare, perchè oltre a riguardare una unica epoca, riguarda pure una regione unica. Sempre nel campo cronologico particolare per dati luoghi ed epoche, ma con sviluppi pure cronologici, misti teorici pratici (o talvolta quasi solo pratici) sono alcuni lavori di A. ANZILOTTI (2).

Ancora più particolare, perchè riguarda un solo autore, anzi una sola opera di questo autore, è l'articolo di F. MARCONCINI sul BELLONI (3).

Passando al metodo sistematico, troviamo anzitutto, nel tipo universale, gli accenni storici che il PANTALEONI pone quasi sempre in nota nei suoi *Principî di Economia Pura* (4): tali accenni costituiscono in realtà un saggio di storia delle dottrine economiche, sistematico universale, teorico puro, e a carattere sistematico assoluto. Questo tipo di lavoro sistematico universale serve di opportuno riscontro all'altro, ricordato, cronologico universale: come questo secondo serve a dare la misura storica pra-

---

(1) Opuscolo estratto da *Ateneo Veneto*, Anno CXXIII, Vol. 110, Fasc. 3, dicembre 1932.

(2) *L'Economia Toscana e l'origine del movimento riformatore del sec. XVIII*, in *Archivio Storico Italiano*, Firenze, anno LXXIII (1915), vol. II', pp. 82-118 e 308-352; e *Le Riforme in Toscana nella seconda metà del secolo XVIII - Il nuovo ceto dirigente e la sua preparazione intellettuale*, in *Annali delle Università toscane*, Nuova Serie, vol. IX (Pisa, 1924), pp. 21-85.

(3) *Momento Mercantilista settecentesco* (*La dissertazione sopra il commercio di Gerolamo Belloni, banchiere romano*), in *Rivista internazionale di Scienze Sociali e discipline ausiliarie*, anno XXXIX (Milano, 1931), pp. 143-180 e 393-416, sullo Stato Pontificio dell'epoca, sulla *Dissertazione* del Belloni, sulla replica del D'Argenson, e sulla controreplica del *Journal économique* del 1° semestre 1751.

(4) Firenze, Barbera, 1889. Rist., Milano, Treves, 1931.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tica di un pensiero, così il primo è necessario per esprimerne invece in modo chiaro e stabile il valore teorico, sia pure in vista di eventuali applicazioni pratiche.

Se al luogo di essere ristematico assoluto, come le note ai *Principî* ricordati, il metodo è sistematico con sviluppi cronologici, esso serve bene, invece, a scoprire le origini prime di una dottrina; a graduare le eventuali priorità; a riconoscere le influenze; gli sviluppi, le degenerazioni e così via.

Così per es. con lo studio di G. Rossetti, sulla *Rapidità di circolazione della moneta in S. A. Bandini* (1), si passa al tipo sistematico particolare, per una data questione ed epoca, con sviluppi parziali teorici puri.

Sono invece sistematici particolari (per date questioni), ma con sviluppi cronologici, e aventi carattere misto teorico pratico, gli *Studi* cit. del Carli. Così pure i due studi del Dal Pane, sulla *Questione del Grano*, e sul *Tramonto delle Corporazioni* (2), appartengono al genere sistematico particolare per una data questione non solo, ma anche per una data epoca, e luogo, con sviluppi parziali cronologici teorici-pratici (sistema monografico).

Infine alla medesima categoria del Dal Pane potrebbero essere ricollegati altri lavori di A. Anzilotti (3), di A. Canaletti Gaudenti (4) e di G. Arias (5); solo che, prevalendo in essi assai lo studio dell'ambiente su quello delle dottrine, escono fuori del campo della storia pura dei fatti economici. E così via per gli altri casi.

Tra tutte queste diverse specie di metodo, non ve ne è alcuna assolutamente buona nè assolutamente cattiva, benchè ci

---

(1) In *Economia*, del Giugno 1935, Roma, pp. 537-555.

(2) L. Dal Pane, *La Questione del commercio dei grani nel Settecento in Italia*, Vol. I, *Toscana*, Milano, Vita e Pensiero, 1932; Id., *Il Tramonto delle Corporazioni in Italia* (sec. XVIII e XIX), Milano e Varese, Ist. per gli Studi di Pol. Internaz , 1940.

(3) Cito per es. il *Decentramento amministrativo e riforma municipale* in *Toscana sotto P. Leopoldo*, Firenze, Lumachi, 1910.

(4) *Il sistema annonario e le sue basi*, 1915.

(5) *Cause ed effetti economici delle leggi agrarie restrittive nel Settecento Italiano*, in *Giornale degli Economisti*, Serie II, vol. XXXVII (Roma, 1908) pp. 11-88 (luglio) e 163-182 (agosto).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sia tutta una gradazione tra le più profonde e le più superficiali, le più ampie e le meno vaste, le più scientifiche e le più divulgative, le più complete e le meno. Tra tutte le varietà di metodo ce ne è quindi certamente una, adatta per ogni storico e per ogni circostanza: dai loro resultati complessivi è scaturita e scaturirà ancora una sempre migliore conoscenza di quei nostri classici Settecentisti così comunemente citati, ma anche tanto poco, direttamente o indirettamente, noti.

Ed è confortante anche notare nei loro riguardi che proprio per mezzo di questo complesso di studi e metodi diversi si è venuta confermando quella tesi della loro *originalità*, cui si è accennato come più adatta, meglio assai di quelle di *priorità* e di *primato*, a caratterizzarne l'insieme, nei confronti degli stranieri.

Ritornando ora alla questione più generale del metodo, crediamo che alcune delle questioni ad esso relative meritino di essere approfondite; come pure che meritino di essere analizzati ulteriormente quegli elementi che, qualunque sia il metodo storico adottato, ci sembrano dovere avere in esso peso considerevole.

c) *Teorie e fatti.*

Già nel periodo che si è detto *critico* il Loria (1) aveva avvertito della opportunità di integrare il metodo storico basato su statistiche solo imperfettamente riproducenti la realtà con il ragionamento astratto, deduttivo. Ma così egli aveva detto avendo riguardo unicamente alla costruzione scientifica, non alla esposizione storica. Per ciò non si riferisce direttamente alla nostra questione. Qualche storico piuttosto, aveva già capito l'importanza del problema di una esposizione complementare di fatti e di teorie; ma si può dire che solo nell'attuale periodo si è veramente sentita la necessità di scoprire, guardando nella storia con criteri più realistici, il funzionamento degli interessi

(1) Nel frammento *La storia nella scienza economica*, pubblicato nel *Giornale degli Economisti*, marzo-giugno (n. 2-3), Bologna 1889, riedito in *Verso la Giustizia Sociale*, citata, alle pagg. 225-231.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nazionali e di classe nello svolgersi delle teorie (1). Ci si è accorti insomma della grande varietà di problemi che portava con se la costruzione scientifica.

Questo problema è però piuttosto complesso; e infatti se una storia si pone lo scopo di ottenere una ricostruzione analitica di problemi staccati, la sua migliore forma non è più quella storica propriamente detta, ma quella di una esposizione introduttiva alla trattazione teorica sistematica delle diverse questioni; anche essa utilissima, ma non costituente più una vera storia capace di dare un'idea completa dello svolgersi e del concatenarsi dei veri concetti. Una storia si può invece porre lo scopo di esporre, per ordine di tempo, i vari sistemi complessivi che si sono succeduti e combattuti, in modo da far risaltare le possibili influenze che l'uno ha avuto sull'altro; ma allora bisogna riconoscere che questo scopo è piuttosto limitato e di scarso interesse.

Infine, una storia di teorie può proporsi di far notare il miglioramento (o eventualmente, il peggioramento) che una dottrina rappresenta rispetto a quelle che l'hanno preceduta: è questo lo scopo migliore che possa avere una storia di pure teorie, ammessa, cosa che non tutti fanno, la possibilità di un criterio universale di giudizio.

In ogni modo, è certo importante un simile studio storico compiuto autore per autore, scuola per scuola, epoca per epoca, su una base, diremo, cronologica. E infatti molti storici dell'Economia, più però gli ottocentisti che i novecentisti, lo hanno inteso così. Citiamo tra i primi e più autorevoli il Cossa, che ritiene meglio esporre le sole dottrine, ed effettivamente pone in pratica il suo sistema, ma che però riconosce il grande valore del nesso ambientale (2); e tra secondi, A. Bertolino, che ritiene non doversi affatto accostare, alla storia delle dottrine, quella dei fatti; e ciò, non solo perchè egli nega la così detta influenza dell'ambiente sul pensiero, ma anche in base ad una

(1) Michels, *Disamina di alcuni criteri direttivi per la storia delle dott. econ.*, in *Giornale degli Economisti*, Roma, marzo, 1929, pag. 106-121.

(2) *Guida* ecc., cit. 1ª ed., Parte II, cap. I, pagg. 92-94.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

visione tutta idealistica e concettuale che egli ha della scienza (1).

Ma dobbiamo subito aggiungere che molti altri, forse anche più numerosi, non sono di questo parere; riconoscendo che il miglior completamento della esposizione delle dottrine economiche è quello dei fatti che possono aver dato loro luogo o derivarne.

Così, accanto ai precedenti, si è sviluppato un metodo di indagine che ha molta analogia con l'ultimo accennato, ma che tuttavia da questo si differenzia per il suo carattere teorico-pratico insieme. Per es., tanto per citare solo pochi nomi, già nel 1909 l'Arias, riannodandosi al Loria del *frammento* citato (2), avvertiva che bisogna coordinare il metodo teorico-deduttivo con quello storico-induttivo; e ciò non solo per migliorare le nostre conoscenze storiche, sia dei fatti che delle teorie, ma anche allo scopo di convalidare o meno, con l'osservazione storica dei fatti, le affermazioni teoretiche, e di offrire nuovo materiale a ulteriori deduzioni teoriche (3). Cosk per es., il Pareto: « Per risolvere quesiti simili a quello posto al par. 2014 [sulla economia applicata] occorre considerare non già il solo fenomeno economico, ma l'intero fenomeno sociale, di cui questo primo fenomeno è solo parte » (4). Così infine, il Michels: « Tra la teorica ed i fatti concreti havvi una viva reciprocanza di cause ed effetti » (5). Secondo noi, questa della integrazione dello studio storico teorico con lo studio storico pratico, è certamente la grande via maestra della storia delle dottrine economiche; via per es., che è stata recentemente percorsa magistralmente dal Del Pane con i due volumi sopra citati, e da lui pure teoricamente giustificata:

---

(1) A. Bertolino, *Sulla storiografia del pensiero economico*, estratto da *Studi Senesi*, Vol. XLI (XVI della II Serie), Fasc. III (Siena, 1927); specialmente alla pag. 21. Non tutti gli studi storici di questo autore trascurano però l'inquadramento legislativo e ambientale del pensiero teorico; ricordiamo, per es. *La politica economica di Fènelon, e il pensiero politico ed economico del suo tempo*, in *Studi Senesi*, Vol. XVI della II Serie (Siena, 1927), che si apre con alcune pagine descrittive dell'ambiente.

(2) *La storia nella sc. econ.*, cit.

(3) In *Osservazioni* ecc., cit., in modo particolare alle pag. 433 e 434.

(4) V. Pareto, *Trattato di Sociologia generale*, Vol. II, Firenze, Barbera, 1916, pag. 406, par. 2023.

(5) *Introduzione* ecc., cit., pag. 81.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

«.... per intendere le dottrine economiche e la loro genesi, bisogna metterle in rapporto con le forme di organizzazione economica propria del periodo studiato» (1).

Economia significa legame strettissimo con l'ambiente, e con il complesso delle circostanze che l'economista si propone o di dirigere, o di dominare, o anche più semplicemente, di studiare: l'*economia* è ricerca su attività pratiche umane. Ecco perchè lo studio, diremo così cronologico, su una serie di autori uno susseguente all'altro, ci sembra talvolta arido, e sprovvisto di grande parte del suo significato.

Noi ammettiamo, naturalmente, che possano essere scritte storie delle dottrine economiche, anche ottime, senza tenere affatto conto, o quasi, dei fatti ad esse concomitanti; magari affermiamo anche che dei fatti non va tenuto nessun conto là dove essi non hanno alcuna relazione con le teorie. Però ci sembra che talvolta tali tipi di storie si contentino di raggiungere un interesse molto limitato, in quanto non ci fanno assistere alla lotta continua tra il pensiero e la realtà che lo circonda, insistendo invece, in certi casi, su polemiche e schermaglie dialettiche non sempre giustificate.

Non resta dunque che concludere che il migliore metodo storico economico per le dottrine, è quello, già accennato, di inquadrare continuamente la dottrina nelle circostanze a cui si riferisce; e di studiare cioè l'ambiente complessivo, da diversi punti di vista: legislativo, sociale, psicologico, politico; valutando poi in esso quel determinato pensiero scientifico-politico che si espone, e, insieme, la personalità che lo ha emesso.

Ciò che si fa, in altri termini, per la storia della letteratura, e in parte anche per quella della filosofia, che non presentano talvolta nessun nesso ambientale, a maggior ragione deve essere fatto per quella delle teorie economiche, come pure per quella delle dottrine politiche, che si astraggono dalla vita pratica solo quel tanto che è necessario per meglio spiegarla, giudicarla, e talvolta, dirigerla. Come si è appunto detto, diversi

---

(1) Alla pag. 37 delle *Lezioni di Storia Economica*, Milano, Giuffrè, 1941.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

storici contemporanei hanno sentito la bontà del sistema, che hanno quindi anche applicato.

Quanto si è accennato da un punto di vista più generale, riguarda, naturalmente, anche lo studio dei nostri economisti del Settecento. Come ha giustamente notato, per es., il CARLI, la connessione ed il legame tra il pensiero e circostanze ambientali, da fortissimi che sono gli inizi della economia, divengono, poi meno importanti man mano che ci si avvicina all'epoca nostra (¹).

E i settecentisjti sono, sotto questi rispetti, molto più vicini agli inizi che a noi. Ecco perchè nei loro riguardi è tanto più necessario lo studio completo, ambientale e teoretico. Non si intende affatto con ciò negare l'opportunità e la utilità degli altri metodi, la cui scelta, oltre che dall'oggetto trattato, dipenderà naturalmente anche dalle attitudini, mentalità e scopi, del singolo storico; si intende solamente riaffermare che alla valutazione completa obbiettiva di persone e correnti sono giunti e giungono meglio coloro che si servono del metodo misto teorico-pratico.

Potrà sembrare che questo nostra conclusione sia esattamente agli antipodi di quella del PANTALEONI, riferita da noi quale conclusione del periodo critico precedente; ma per la verità non è proprio così. E' certamente chiaro, che la nostra conclusione è diversa da quella del PANTALEONI; ma è altresì evidente che la critica di questi aveva tutto un altro obbietto di quello che sarebbe costituito dalla nostra soluzione. Da un esame accurato del complesso dei due scritti citati, del PANTALEONI, apparisce infatti che egli aveva di mira la confutazione precisa-

---

(¹) CARLI, *op. cit.*, pag. 1: « L'evoluzione della scienza, dunque, è caratterizzata da questo duplice processo: un passaggio graduale dal concreto all'astratto, un passaggio graduale dal pratico al teorico ». E poi (pag. 4-5): « Sono i problemi della moneta, quelli dell'imposta, il modo di avere una bilancia commerciale favorevole, cosicchè si possa aumentare il « tesoro » del Principe, sono questi i problemi che interessano i primi economisti i quali o consigliano, o attaccano per riformare . . . .

Questo carattere di *praticità*, di *normatività*, dell'economia è lento a scomparire ».

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

mente sia della scuola storica propriamente detta, e delle sue derivazioni [1], che del più vasto materialismo storico.

Egli, cioè, non ammetteva che l'ambiente avesse tanta influenza sull'uomo, da *determinare* addirittura, in senso filosofico, il contenuto di uno scritto di economia; dottrina, questa seconda, che egli chiamava ironicamente *mesologismo*; e a proposito della quale, certamente, benchè non lo citi poi che nella *appendice*, PANTALEONI aveva di mira il COSSA; che, nel brano da noi ricordato [2], accordava tanta influenza all'ambiente sulle teorie, da concludere che gli economisti, come i filosofi criticati da Bacone, *tamquam e vinculis ratiocinantur*.

Non è certo questa la nostra posizione; noi non ammettiamo affatto, almeno nel senso assoluto voluto dal materialismo, il determinismo ambientale, cioè il dominio dei fatti sul pensiero.

d) *Teorie esatte e teorie inesatte.*

Il PANTALEONI non ammetteva neanche che le verità scientifiche fossero *relative;* e anche in ciò siamo d'accordo con lui. Quando, per es., noi riconosciamo che l'idea di BOISGUILBERT, di BANDINI, e dei fisiocrati, di una imposta unica diretta, o solo agraria, o complessiva di tutti i redditi, secondo i casi, sostituente tutte le altre, dirette o indirette, era in quei tempi *forse* applicabile, ma non lo sarebbe nei nostri, non intendiamo affatto dire che quello che allora era una verità ora non lo sia più: intendiamo solo riconoscere che un carico complessivo tributario limitato, come quello del sec. XVIII, poteva *forse* anche farsi ridistribuire in una imposta unica, e perciò un simile provvedimento poteva essere anche opportunamente proposto; ma che lo stesso non si potrebbe fare per es., di quello attuale. Non entra dunque, in queste considerazioni, nessun *relativismo* in senso tecnico, perchè resterebbe sempre vero, *una volta che ciò*

---

(1) Ricordiamo per es. che il Loria ne *La storia nella Scienza economica*, citata, dopo avere messo in rilievo il nesso tra i fatti e le teorie, era giunto a definire *fuggitive* le leggi economiche: instabili, cioè, ed improprie; parere che non poteva certamente essere condiviso dal Pantaleoni.

(2) Pagg. 92-94 della Iª ed. della *Guida* ecc., cit.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

fosse accertato veramente, che *fino ad un certo limite* una imposta unica diretta sarebbe un buon sistema di imposizione (¹).

Così, concludeva PANTALEONI, cosa farne delle dottrine errate, o troppo discoste dalla verità? La loro storia è inutile. Solo a questo punto egli cominciava a non avere più del tutto ragione; perchè è indiscutibile che la stessa enunciazione di dottrine errate, accompagnata dalla dimostrazione di questa loro qualità, sarebbe utile, per lo meno, ad aiutarci a evitare di ricadere negli stessi errori, o in simili. E' questo, anzi, uno scopo importante della storia delle dottrine, che molti scrittori hanno rilevato; tra cui per es. il PARETO (²).

Questa sua affermazione ha incontrato qualche consenso (³) ma anche numerose riserve. Ricordiamo, qui, soltanto la critica di A. BERTOLINO, che ritorna però, almeno in parte, a quel punto di vista relativista criticato dal PANTALEONI, perchè per lui tutte le dottrine sono degne di menzione in quanto non esisterebbero due categorie di dottrine, una di vere e una di false. Notiamo però che, subito dopo, questo relativismo è temperato dal BERTOLINO stesso, in quanto egli ammette che quella che comunemente

---

(¹) Usiamo il periodo ipotetico in base anche alla esperienza ricordata da GIDE e RIST *(Histoire* ecc. cit., *Les Physiocrates*, pag. 50): l' imposta unica diretta sui terreni, introdotta dal margravio di Baden nel suo Principato, in tre comuni, nel 1772, dette cattivi resultati, durando solo, in due di essi, fino al 1776, e nel terzo fino al 1803; cattivi risultati che i Fisiocrati attribuirono naturalmente alla limitatezza dell'esperimento. Tra l'altro si lamentò con questa imposta, cosa del resto facilmente prevedibile, una grande svalutazione delle terre. (Considerazioni desunte da M. GARÇON, *Un prince allemand physiocrate*). Gli stessi Gide e Rist ricordano, tra l'altro, che, evidentemente per l'influenza delle idee fisiocratiche, su 500 milioni di entrata del bilancio approvato durante la rivoluzione francese dall' Assemblea Costituente, 240 provenivano dalla imposta fondiaria, e il resto, in gran parte, pure da imposte dirette. Non fu certo, questa della direttività, una causa della precarietà finanziaria di quel governo, ma essa non può neanche classificarsi tra gli esperimenti felici.

(²) Idea riferita dal Pantaleoni stesso nella *Appendice* citata (*Erotemi* ecc., vol. I, pag. 253).

(³) Per es., applica quasi integralmente il criterio di fare una storia delle sole verità il GANGEMI, nello *Svolgimento* ecc., cit. Diciamo *quasi integralmente*, perchè egli, tanto nel programma dell'opera (Vol. I, Cap. II, par. 2, pagg. 11-12), che nella sua esecuzione pratica, tempera l'assolutezza di quel principio nel senso di riconoscere che è opportuno « mostrare i sofismi annidati in molte teorie » (pag. 12).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

è detta dottrina falsa non è che una teoria meno vasta e completa di quella che a noi apparisce vera (¹).

Quindi si intende che la esposizione delle teorie erronee, o (per usare un vocabolo più appropriato alle idee del BERTOLINO) *superate,* deve farsi per mostrare il progresso che si è compiuto passando dal meno al più complesso.

Ad una conclusione analoga giungiamo noi, sebbene per via diversa; e ci domandiamo: è concepibile una *storia* qualsiasi di dottrine che non enunci, sia pur brevemente per confutarle, quelle teorie che al suo compilatore sembrano erronee? Sarebbe possibile, rispondiamo, solo sotto una forma analitica puramente astratta, non tenente cioè neppure conto dei fatti; di valore, quindi, assai relativo. Ma, del resto, il PANTALEONI stesso si persuadeva spontaneamente della impossibilità di rimanere nella propria posizione di negazione assoluta, perchè nei « Criteri » medesimi aggiungeva (²): « All'incontro, nella storia scritta dallo storico ogni fatto equivale l'altro e sarebbe demerito scartare le teorie erronee ». Si profilano così due diversi aspetti del problema; all'economista vero e proprio può interessare solo scarsamente una storia *integrale* delle dottrine; mentre, invece, essa può avere del valore dal punto di vista storico, morale e psicologico. Ci si avvicina, cioè, assai, ad ammettere la liceità della nostra conclusione. E del resto, nella *Appendice,* il PANTALEONI riassume le obbiezioni rivoltegli dal PARETO, tra cui quella qui ricordata, senza respingerle. Si noti inoltre che il PARETO, che sembra in questo punto discordare con il PANTALEONI, è perfettamente del suo parere nel respingere nel modo più assoluto il relativismo storico (³).

Oltre a queste critiche alla scuola storica ed al materialismo, resta valida, dei *Criteri* del PANTALEONI, la osservazione sensatissima, motivata a quanto pare sempre dalla *Storia* del COSSA, sulla quasi impossibilità di sunteggiare *imparzialmente,* in una storia generale, una serie di dottrine diverse. Ma, ap-

(¹) *Sulla storiografia* ecc., cit., pag. 24-25 ecc.
(²) *Erotemi,* cit. pag. 246.
(³) V. PARETO, *Trattato* ecc. cit., vol. II, pag. 464, par. 2018 e 2019.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

punto con ciò, egli implicitamente riconosceva valore ad ogni ricerca più ristretta e approfondita su una singola dottrina. Non si dimenticherà, del resto, che nonostante che la sua capacità e la sua preparazione lo portassero molto più alla indagine teoretica che a quella storica, egli della storia economica e delle dottrine economiche effettivamente ne fece, come riconobbe anche Gino ARIAS nell'esaminare i suoi scritti surricordati (¹).

Concluderemo dunque che anche a noi, come del resto alla massima parte degli autori che si sono occupati di questi problemi, cioè della opportunità o meno di integrare la storia delle idee con quella dei fatti, e di esporre storicamente anche le dottrine che reputiamo false, sembra che questa opportunità effettivamente ci sia. Concediamo senz'altro al PANTALONI che il *metro* relativo alla valutazione ed esposizione delle varie teorie possa essere in maggiore o minore grado influenzato da elementi soggettivi; tuttavia lo storico potrà sempre evitare di cadere nella vera e propria *parzialità,* cioè nella esagerazione dei propri criteri, se esporrà le varie dottrine svoltesi mettendole in quel rilievo che risulta dagli elementi in esse racchiusi, o che ad esse, in un modo o in un altro, si riferiscono.

e) *Sei elementi fondamentali per la storia delle dottrine.*

A noi sembra che tali elementi da prendersi in considerazione dallo storico nella storia delle dottrine, perchè esistenti in esse o ad esse relativi, possono essere sintetizzati nei sei gruppi seguenti:

1\. - Maggiore o minore distanza dalla opinione che oggi *è giustificato avere* su quel determinato problema scientifico di cui si occupa la teoria. E', questo, il criterio della *verità* secondo PANTALEONI.

2\. - Maggiori o minori originalità, profondità, elevatezza e comprensività della singola teoria rispetto alle precedenti, e alle altre del suo tempo.

(¹) G. ARIAS, *Storia delle dottrine e Storia dei fatti nel pensiero di M. Pantaleoni,* in *Giornale degli Economisti,* Roma, Aprile 1925, pagg. 206-214.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

3. - Maggiore o minore risonanza che essa ha avuto nel campo scientifico sincrono e posteriore.

4. - Eventuale sua derivazione da fatti sociali preesistenti e sincroni.

5. - Maggiore o minore influenza da essa avuta sulla pratica sociale del suo tempo, e delle epoche successive.

6. - Scopo che la nostra storia si propone, sia esso puramente scientifico, o divulgativo, o didattico, o apologetico ,o critico.

Più sinteticamente, questi sei elementi possono essere rispettivamente indicati con le 6 espressioni seguenti: *esattezza, origini* e *influenze teoriche, origini* e *applicazioni pratiche* delle teorie, *scopo* della compilazione o ricerca storica. Come si vede, il 6° elemento è puramente soggettivo e variabile; il 1°, che ha valore unicamente rispetto alla scienza, è solo in parte soggettivo e variabile, per noi almeno, che non ammettiamo il relativismo. Tutti gli altri elementi sono oggettivi e fissi rispetto allo storico, almeno in quei limiti di possibilità umana che escludono l'errore; e, più precisamente, il secondo ed il terzo hanno valore rispetto alla scienza ed alla storia insieme; il quarto ed il quinto rispetto alla storia solamente.

In base al 6° elemento, essenzialmente soggettivo, lo storico darà ad alcuni dei primi cinque, che hanno fondamento oggettivo, più valore che agli altri, trascurandone anche qualcuno, secondo la sua veduta ed il suo scopo. Ecco quindi i motivi per cui dicevamo doversi preferire l'esposizione delle teorie non disgiunta da quella dei fatti che possono aver dato loro luogo, o che possono derivarne; e che riteniamo opportuna anche la esposizione delle teorie che PANTALEONI direbbe false e BERTOLINO *limitate*. L'esposizione di queste ultime, specialmente se completata da quella dei fatti, può anzi avere lo scopo, come si è accennato, non solo di soddisfare una curiosità puramente storica, ma anche di indicare al teorico e al pratico gli errori nei quali i teorici ed i pratici precedenti sono caduti; e nei quali, talvolta, è facilissimo ricadere, perchè nella storia umana, data la molteplicità e la novità delle circostanze, uno stesso errore non è mai definitivamente superabile, potendosi sempre ripresentare in vesti completamente irriconoscibili.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Si capisce inoltre, come si è pure detto, che sarà inutile parlare dei fatti per quelle idee che non hanno nessuna attinenza con una situazione *contingente* qualsiasi; le quali non saranno molte. Mentre, viceversa, una sobria esposizione della situazione a cui si riferiscono sarà assolutamente necessaria per quelle idee che da essa furono *occasionate*. E' quindi evidente che, non ostante la preferenza da noi dichiarata per le storie complete di teorie e fatti, e di teorie esatte ed erronee, tuttavia potrà sembrarci opportuna ora l'esposizione di sole teorie, ora quelle di teorie e fatti, ora di quelle dottrine che conducono alla scoperta di una legge, ora di quelle altre dottrine che hanno causato catastrofi e depauperamenti celebri. E' perciò ammissibile la pura esposizione delle teorie, anche aventi attinenze con i fatti, quando questi ultimi sono assolutamente estranei allo scopo, per es. didattico, che la compilazione si propone. In linea generale, si osserva, anzi, che più l'esposizione è vasta, come limiti di tempo e di luogo abbracciati, e meno si sente la necessità di una concomitante esposizione dei fatti; la quale viceversa è più avvertita negli approfondimenti monografici su autori, problemi, e luoghi determinati; mentre, al contrario, la vastità dei limiti di tempo e di spazio trattati non dispensa affatto da un accenno, magari più ristretto, alle teorie che si ritengono erronee. In altri termini, nella ricerca storica, mentre la connessione tra fatti e idee resta più all'arbitrio del compilatore, quella invece tra teorie esatte e teorie inesatte, là dove esiste, si impone sempre.

A proposito dunque degli economisti settecenteschi italiani ci sembra di poter affermare che la sopra descritta necessaria complessità di criteri ha incontrato, specialmente negli ultimi tempi, una comprensione ed una applicazione abbastanza adeguata; in base alle quali è lecito sperare che ne resulti per questi nostri antichi scrittori una sempre migliore luce.

Glauco Tozzi

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

POLEMICHE

Il polso della nazione

Da molto tempo si praticavano in America dai giornali politici, del pari che da riviste letterarie e scientifiche, inchieste dirette a rendersi conto dello stato dell'opinione pubblica sopra una o più questioni di attualità, mediante domande appropriate, rivolte, a voce o per iscritto, ad un numero relativamente ristretto di persone, che si supponevano rappresentare adeguatamente l'opinione della popolazione complessiva.

Tali inchieste hanno preso negli ultimi anni diffusione crescente e si sono venute, con la collaborazione di uomini di studio, perfezionando anche dal punto di vista della tecnica di raccolta e di elaborazione delle risposte. Nel 1935, il Dott. G. Gallup fondò a Princeton l'« Istituto Americano della pubblica opinione », che ha lo scopo di organizzare sistematicamente siffatti referendum con criteri scientifici. Su gli scopi, la tecnica e i risultati di tali referendum. egli ha, nel 1940, pubblicato con la collaborazione del Dott. S. F. Rae, un volume dal titolo *The pulse of Democracy, The public opinion poll and how it works* (1). Contemporaneamente usciva, sul « Giornale della Società Statistica Americana », un articolo dal titolo *Sampling public opinion*, che riproduceva una comunicazione presentata alla precedente riunione annuale (dicembre 1939) di detta Società dal Sig. Elmo Roper, direttore delle analoghe inchieste che esegue la rivista *Fortune* (2).

(1) Simon and Schuster, New York, 1940.

(2) « Journal of the American Statistical Association », Vol. 35, N. 210, Part. 1, June 1940.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Primitivo movente di tali inchieste era di sfruttare la curiosità, più o meno sana, del pubblico a profitto degli interessi giornalistici; ma i risultati loro andarono ben presto molto al di là di tale scopo. Da una parte, le organizzazioni di partito, del pari che gli organi governativi, si sono serviti di tali referendum per saggiare la pubblica opinione e seguire, se non guidarne, la evoluzione; dall'altra, la ricca esperienza fatta nelle inchieste, ormai numerose, ha permesso di trarre qualche risultato utile per le scienze sociali e per le scienze statistiche, sia mostrando come la opinione pubblica si forma e si modifica, sia mettendo in luce alcuni pericoli a cui si va incontro nelle inchieste di tale tipo e permettendo così di perfezionare ulteriormente la tecnica delle rilevazioni rappresentative, che da lungo tempo aveva attratto l'attenzione degli statistici, dando luogo a sviluppi teorici di notevole importanza e interesse, a cui la scuola italiana non aveva mancato di apportare il suo valido contributo.

E' quest'ultimo aspetto — l'aspetto statistico — delle inchieste americane che mi ha indotto ad occuparmi dei referendum in questione, esaminando gli ammaestramenti che da essi si possono ricavare per l'organizzazione delle rilevazioni rappresentative; ma ho desiderato, nello stesso tempo, di non passare sotto silenzio gli altri punti di vista della questione, che indubbiamente possono riuscire altrettanto interessanti e, da un punto di vista pratico, anche più importanti.

* * *

Gallup e Rae partono dal presupposto di un regime democratico. Sia un bene od un male — essi infatti osservano — è certo che l'opinione pubblica rappresenta oggi il vero dominatore della vita politica americana. Ma la difficoltà è appunto di conoscere l'opinione pubblica: in ciò sta la debolezza dei governi democratici; di qui la lentezza dei loro movimenti che li pone in condizioni di inferiorità di fronte ai governi autoritari. Ora i referendum dovrebbero precisamente fornire il nuovo strumento destinato a meglio collegare popolo e Governo. Poichè male rispondono a tale scopo gli istituti parlamentari. Il Parlamento, invero, non si può riunire sempre, nè può tempestivamente seguire l'evoluzione dell'opinione pubblica e neanche può rappresentarla fedelmente, rinnovato, com'è, a lunghi intervalli, sulla base di una

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

piattaforma elettorale, in cui a vaghi principi generali si mescolano questioni particolari che possono poco tempo dopo perdere ogni attualità, mentre altre, impreviste, affiorano e diventano decisive.

L'esperienza, d'altronde, ha dimostrato che, sia pure su questioni precise, i risultati dei referendum possono divergere dai risultati delle successive votazioni. Ma ciò non è sempre un indice di deficienza da parte dei referendum; più spesso, anzi, è un indice di deficienza da parte delle votazioni.

Le divergenze si sono — è vero — verificate qualche volta per modificazioni sopravvenute nell'opinione pubblica durante l'intervallo intercorso tra il referendum e la votazione; ma a ciò si può porre rimedio compulsando l'opinione pubblica fino all'ultimo momento. Qualche altra volta si sono verificate per il ritegno degli interrogati a manifestare la propria opinione in un senso che la stampa aveva posto in ridicolo; tale ritegno ha in fondo radice in una scarsa fiducia negli agenti che eseguono l'interrogatorio, e può quindi evitarsi mediante la scelta giudiziosa di detti agenti e opportune istruzioni loro impartite, precauzioni che, sulla base dell'esperienza, vengono sempre meglio curate nella preparazione dei referendum. Ma vi sono anche cause sistematiche di divergenza tra l'esito dei referendum e l'esito delle votazioni politiche. Prendono parte ai primi, e non alle seconde, tutte le persone che, pur volendo, non possono votare. Ciò può dipendere da circostanze fortuite, quali ad esempio il cattivo tempo che trattiene gli elettori dall'accorrere alle urne; ma può anche dipendere da circostanze sistematiche, quali disposizioni restrittive di legge o l'intimidazione (in America, come è noto, gran parte della popolazione negra non può di fatto votare). Del pari, partecipano ai referendum e non alle votazioni tutte le persone che hanno alla questione proposta un interesse troppo debole per incomodarsi a recarsi alle urne. GALLUP e RAE distinguono così un'*opinione sociale* da un'*opinione politica*, di cui la prima comprende e la seconda esclude le due anzidette categorie. La prima evidentemente costituirebbe, secondo gli autori, la più fedele immagine della volontà nazionale, che solo i referendum permetterebbero così di conoscere. Altra causa sistematica di divergenze deriverebbe dalle macchinazioni, dalle pressioni, dalla corruzione, dai brogli, dalle violenze, che tanta parte hanno nelle votazioni politiche dell'America. E, anche da questo punto di vista, i refe-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

rendum rispecchierebbero, secondo gli autori, meglio di dette votazioni, la volontà nazionale.

Gli autori, per verità, tirano parecchi sassi nella piccionaia democratica. Oltre a tali macchinazioni, corruzioni, brogli e violenze, essi segnalano la difficoltà, nei regimi democratici, di definire il mandato dei rappresentanti, il conflitto tra interessi locali e generali, tra l'opinione organizzata e il vantaggio collettivo. Segnalano la prepotenza dei maggiorenti, una volta acquistato il favore del popolo o del partito. Riconoscono l'esistenza di gente senza un'opinione propria, che costituisce una massa di manovra nelle mani degli interessati e dei furbi. Riconoscono pure che molta gente vi è che vota senza conoscere l'oggetto stesso della votazione e segnalano le contraddizioni, che nei loro voti o nelle loro risposte si verificano. Sono stati precisamente i referendum che hanno messo in luce questi ultimi inconvenienti. E' da domandarci se ci vuole veramente molto di più per giustificare le caustiche espressioni di Mussolini, di Hitler e di Stalin, che gli autori stessi ricordano, su l'artificiosità dell'opinione pubblica e la fallacia dei regimi che sopra di essa si basano.

Questi referendum non mancarono di sollevare in America diffidenze e resistenze che gli autori si industriano a disperdere. Si teme che essi influiscano sulle votazioni, scoraggiando le minoranze e facendo sì che le masse indecise si gettino dalla parte della maggioranza. Confrontando i risultati dei referendum con quelli delle votazioni, gli autori intendono dimostrare che tale timore non è fondato, ma, per che la dimostrazione riuscisse convincente, dovrebbe riferirsi a un numero notevole di casi e non a qualche esempio isolato. Altro pericolo è che, non tanto i votanti, quanto i rappresentanti, desiderosi di popolarità e preoccupati soprattutto di non perdere il proprio seggio, si uniformino al desiderio della maggioranza, quale risulta dal referendum. E qui gli autori, non potendo negare tale eventualità, in sostanza ammettono che ciò debba essere riguardato come un bene o come un male a seconda che si ritenga che la direttiva della politica nazionale debba essere affidata al giudizio dei più o a quello dei migliori — questione fondamentale, la cui soluzione è inevitabilmente soggettiva e su cui del resto gli autori non assumono che una posizione intermedia. Una questione che gli autori non si pongono è se gli inconvenienti, che essi riconoscono al regime democratico, sono con-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tingenti o invece, come io credo, inevitabili. Rappresentano essi — a mio credere — l'effetto inevitabile del principio, che sta alla base di tale regime, secondo cui tutti i cittadini sono forniti, nella direzione dei pubblici affari, degli stessi diritti e virtualmente quindi degli stessi poteri, senza tener conto dell'enorme diversità di importanza che, per le diverse persone, può assumere lo stesso provvedimento, a seconda degli interessi, dei sentimenti, del temperamento, dell'età di ciascuno (1). Impediti di far valere legalmente la loro preminenza, è troppo naturale che coloro i quali ai provvedimenti annettono una importanza superiore, ricorrano a tutti i mezzi che la legge consente o non consente per farla valere. Ora, il pericolo dei referendum in un regime democratico potrebbe essere precisamente quello di rivelare ai maneggioni dell'opinione pubblica i punti deboli delle tendenze popolari contrarie ai loro interessi, verso i quali essi potrebbero così dirigere la loro azione propagandistica e talvolta corruttrice per deviare a loro favore l'opinione della maggioranza. L'uso, che dei referendum fu fatto dai governanti americani per preparare l'entrata in guerra della nazione, sembra precisamente confermare la giustezza di tale considerazione.

L'inconveniente sopra segnalato deriva dalla pubblicità data ai risultati del referendum, pubblicità necessaria nelle democrazie, ma non in altri regimi, nei quali pure l'opinione pubblica rappresenta un fattore non trascurabile della vita nazionale. Nei regimi autoritari, il popolo non è certamente, come nelle democrazie, il dominatore; resta però un collaboratore essenziale alla vita politica: inteso come popolo attuale, non è l'oggetto esclusivo delle cure del Governo, che si preoccupa anche e soprattutto degli interessi delle generazioni future, ma ne resta un oggetto importante. Non è detto — ben s'intende — che, all'infuori dei regimi democratici, l'opinione pubblica debba essere conosciuta per essere senz'altro seguita; ma, anche se deve (come di regola deve) essere diretta, corretta, plasmata, ha pur bisogno di essere conosciuta. Effettivamente l'opinione pubblica è, nei regimi autoritari, tutt'altro che trascurata. I condottieri di popoli sono anzi

(1) Vedi, in proposito, l'articolo *The scientific basis of Fascism*, in «Political Science Quarterly», Marzo 1927, e anche *Prime linee di Patologia economica*, IV Edizione, Milano, Giuffrè 1935, pagg. 625-626.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

contrassegnati da un profondo intuito della psicologia delle folle. Ma, nella complessa vita odierna, è difficile che essi possano dispensarsi, anche in questo campo, dei servizi tecnici. Ora, gli organi, che nei regimi democratici servivano per la manifestazione dell'opinione pubblica — parlamento e altri corpi elettivi, stampa, radio — o sono stati soppressi, come avvenne di taluni corpi elettivi, o trasformati in organi tecnici, come il parlamento, o in strumenti di potenziamento della nazione, come la stampa e la radio. Ma non sono stati ancora sostituiti. Per sondare l'opinione pubblica, ci si serve pertanto di organi costituiti per altre funzioni. Ciò lascia la possibilità che essi diano, dell'opinione pubblica, un'impressione poco rappresentativa. E' difficile dire se è possibile e consigliabile in pratica, come apparirebbe opportuno in teoria, che anche i regimi autoritari dispongano di appositi servizi per compulsare l'opinione pubblica; ma in ogni modo è certo che, anche nelle consultazioni che attualmente si fanno attraverso organi costituiti per altri scopi, può essere utile di tener conto degli ammaestramenti che si possono e si potranno ricavare dai referendum delle nazioni democratiche.

In parte, essi sono tuttora frammentari ed incerti. Ciò è vero in particolare per ciò che concerne la formazione dell'opinione pubblica. La psicologia delle folle ha da lungo tempo formato oggetto di studio da parte dei sociologi e lo studio è certo lungi dall'essere esaurito; è anzi, può dirsi, ai suoi inizi. D'altra parte, se la psicologia delle folle presenta alcuni tratti comuni, altri ne presenta che si differenziano da popolo a popolo. Una certa primitività e l'ignoranza veramente colossale per tutto ciò che sta al di fuori dell'America caratterizzano, in America, non solo le classi basse, ma anche quelle che corrispondono alle classi colte europee, facendo sì che la psicologia delle masse americane risulti sensibilmente diversa da quella delle nazioni europee. Molta esperienza ancora ci vorrà — io credo — per poter ricavare, dai referendum americani, qualche importante generalizzazione scientifica sopra la formazione dell'opinione pubblica; ma quel poco che fin da ora se ne può ricavare — sulla importanza delle categorie di persone che non hanno un'opinione propria o che non portano alla questione un interesse che le induca a votare, sulla incoerenza delle loro risposte, sulla influenzabilità di queste attraverso il modo con cui le domande sono state formulate — non è in ogni modo da trascurarsi.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

L'ultima osservazione, relativa all'influenza che sulle risposte esercita il modo di formulare le domande, ci fornisce il passaggio all'aspetto statistico dell'argomento.

• • •

L'esperienza dei referendum americani ha confermato gli insegnamenti dei teorici della statistica, ma li ha anche, in alcune loro parti, completati.

Essa ha confermato l'importanza di studiare anzitutto accuratamente il piano della rilevazione e messo in luce ancora una volta come un errore di impostazione del piano, che renda i risultati non rappresentativi, non possa in nessun modo venir corretto dalla vastità della rilevazione. Ben 10 milioni di questionari aveva inviato la rivista *The Literary Digest* per prevedere l'esito dell'elezione presidenziale del 1936, di cui 2.3676.523 furono restituiti con le risposte. Il referendum dava Landon vincente col 57 % dei voti dei due grandi partiti e invece vinse strepitosamente Roosevelt col 62,5 %. Gli è che i nomi dei destinatari dei questionari erano stati desunti dagli elenchi dei telefoni e delle automobili, di cui anche in America, per quanto in misura molto minore che fra noi, usufruiscono preferibilmente le classi agiate. Queste erano in maggioranza in favore di Landon; ma le classi basse, e soprattutto i sussidiati — il cui numero, nell'imminenza della elezione era stato enormemente aumentato — erano in favore di Roosevelt e gli diedero la vittoria. Aggiungasi che il sistema dei questionari è di per se stesso infido, perchè non tutti i destinatari hanno la stessa propensione a rispondere: rispondono i vecchi più facilmente dei giovani, i benestanti e più istruiti più facilmente dei più poveri e ignoranti; rispondono di preferenza coloro che portano alla questione un interesse più vivace, in confronto a coloro che sono al margine dell'indifferenza. Anche la selezione delle risposte dovette quindi favorire, nel referendum, i voti favorevoli a Landon.

Altra necessità messa in luce dai referendum è quella di far variare i criteri di scelta dei destinatari secondo le questioni proposte. Risulta così ancora una volta confermata la conclusione, a cui ero pervenuto anni or sono in apposite ricerche, eseguite con la collaborazione

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

del Prof. GALVANI [1]: in una rilevazione parziale, i cui elementi sono scelti con criteri sistematici, il risultato, che riesce rappresentativo per un dato carattere, può anche non esserlo, e di solito anzi non lo è, per altri caratteri.

Gli organizzatori dei referendum americani ritengono anche preferibile di non interrogare la stessa persona più volte all'anno.

I referendum americani hanno poi confermato la capitale importanza — su cui, a costo di riuscire noiosi, insistono, nelle loro lezioni, i professori di Statistica — che, per il buon risultato dell'inchiesta, ha la formulazione del questionario. Le domande — essi insegnano — devono essere chiare, concise, adatte alla mentalità degli interrogati, non suggestive. I referendum hanno portato, su qualcuno di questi punti, a precisazioni interessanti. Essi hanno mostrato la possibilità che domande, chiarissime per le classi di persone tra le quali in generale si reclutano i compilatori dei questionari, non lo siano invece per altre classi, anche della stessa levatura, che pure devono venire interrogate. Gli interrogati sono risultati, anche oltre il previsto, enormemente pigri. Tutti gli sforzi di riflessione, di memoria, di previsione, di volontà, del pari che le emozioni che il questionario risveglia in loro, diminuiscono il numero delle risposte e ne compromettono la fedeltà rappresentativa. E' perciò necessario evitare domande che implicano una condotta a lunga scadenza. Se uno sforzo, sia pure piccolo, si domanda (per esempio, la scelta fra due o più alternative), è bene che esso sia domandato al principio del questionario. Particolare repulsione esercitano i termini tecnici e le espressioni inconsuete. Si prospetta pertanto l'opportunità di stabilire uno speciale « glossario » da usare nei questionari.

Saggi eseguiti hanno dimostrato che la stessa domanda, formulata in vari modi, può dar luogo a risposte notevolmente diverse per parte di categorie di persone che non avrebbero dovuto differire sistematicamente. Di qui la consuetudine di ricerche preliminari per mettere alla prova i questionari e le singole questioni. Un questionario è stato, dal servizio della *Fortune*, provato e riprovato per ben 15 volte e una domanda persino 20 volte.

---

(1) C. GINI e L. GALVANI, *Di una applicazione del metodo rappresentativo all'ultimo censimento italiano della popolazione*, « Annali di Statistica » Serie VI, Vol. IV, 1929.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Questa è una pratica che dovrebbe essere adottata anche per i censimenti e per le altre rilevazioni speciali di una certa complessità. Se i referendum fatti per sondare l'opinione pubblica non avranno avuto altra utilità che quella di far adottare questa pratica, basterà essa per additarli alla gratitudine degli statistici.

I referendum hanno accentuato l'importanza, già riconosciuta, della scelta del personale rilevatore. Esso deve essere onesto, interessato all'inchiesta, conscio dell'importanza che assumono la fedeltà e l'esattezza delle risposte, abbastanza intelligente per scegliere i soggetti adatti, abbastanza serio e attraente per inspirar loro simpatia e fiducia, e capace altresì di farli parlare. E' più difficile trar partito di questi ammaestramenti per estese rilevazioni ufficiali, come i censimenti, in quanto questi esigono un tale numero di operatori da rendere impossibile una cernita troppo severa.

Un continuo contatto si deve mantenere tra gli agenti che interrogano e il centro di raccolta, il quale deve essere tenut oal corrente delle difficoltà e dei dubbi imprevisti che si presentano e pronto a prenderli in considerazione e a risolverli. Questo già si fa per le rilevazioni ufficiali da ogni ufficio centrale di statistica bene attrezzato. Nei referendum, la funzione del centro assume importanza tutta particolare quando si ritiene opportuno non richiedere all'interrogato una risposta precisa, quale ad esempio il nome del candidato per cui intende votare, ma solo una dichiarazione generica, da cui l'ufficio centrale desumerà poi quale è la di lui preferenza. Questo sistema può risultare consigliabile in certi casi. Esso fu appunto adottato nel referendum, eseguito dal servizio della *Fortune* per la previsione della votazione presidenziale del 1936, che diede, fra tutti gli analoghi referendum, il risultato che più si avvicinò alla votazione effettiva che seguì.

In conclusione, i referendum americani per consultare l'opinione pubblica hanno permesso di raccogliere un'esperienza che, da vari punti di vista, va molto al di là del primitivo scopo per cui erano stati istituiti e vengono eseguiti, un'esperienza di cui in particolare possono giovarsi, sia le rilevazioni statistiche rappresentative, sia le rilevazioni statistiche complete, eseguite così da privati come da organi ufficiali.

Corrado Gini

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

RASSEGNE

Attualità dogmatica e problematica di alcune concezioni della scienza giuridica intermedia

(a proposito di un recente libro di U. Nicolini)

L'invito a studi di storia giuridica condotti con metodo dogmatico è stato sollecitato negli ultimi tempi da un insieme di ragioni, il cui gioco complesso e senza transizioni non ne favorisce — e del resto non è essenziale determinarla — l'individuazione. Una prima di queste potrebbe essere la discreta sufficienza raggiunta dal metodo filologico, che ha permesso di passare ad applicare un metodo di sintesi, qual'è quello dogmatico; ma a ciò non è estranea la stanchezza per il metodo filologico stesso, che lasciando sui propri risultati non più che una mera facoltà di attenzione nei lettori non tecnici, ha finito col disinteressarli.

Un'altra è data dall'asserzione, molteplici volte riecheggiata, della utilità oppure necessità di una « dogmatica storica ». Invero con tale locuzione non si sa bene ancora se si debba intendere la dogmatica degli ordinamenti storici, oppure la storia della dogmatica: donde l'approssimazione, e, sotto una veste di felice modernità, la primitività del concetto nella locuzione racchiuso: donde ancora il fascino di esso, come di tutti i primitivismi, specie irrivelati. Per rischiarare questa « dogmatica storica » sarà prima necessario rischiarare il problema del valore — assoluto o relativo — della dogmatica giuridica; impresa talmente disperata, dopo dibattiti antichi, recenti e recentissimi, che possiamo rassegnarci a ignorare per ancora molto tempo: la

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dogmatica storica potremo vederla come una di quelle terre inesplorate, le quali son segnate sulle carte geografiche solo con dei pezzettini di costa, che hanno l'oceano davanti, dietro e d'ambo i lati, e non si sa dove si reggano, ma pur vi sono.

Un'altra è data, ancora, dagli studi suscitati dal corporativismo, per il bisogno che ha sentito il corporativismo moderno di differenziarsi da quello antico, e per l'aspirazione a un rinnovamento della dogmatica e a un ripensamento della storia degli istituti e delle dottrine che esso ha portato e porta ancora in parte con sè, e che è, entro certi limiti, giustificato come sforzo di sistemare in una forma un modo di vita associata così poco chiaro, specie nella sua esperienza attuale.

Ma qualunque di queste ragioni si voglia esaltare e porre come determinante principale, sta di fatto che studi del genere oggi paiono rifiorire, ed è un gran bene, perchè al giurista moderno sono utilissimi, mentre invece gli studi su diritti storici condotti con diverso metodo, non lo sono per niente.

Ecco un libro di U. Nicolini (1), dedicato al pensiero giuridico intermedio relativo alla proprietà, all'autorità, all'espropriazione: entro questi tre termini si è ordinata una delle più importanti relazioni tra il pubblico potere e i sudditi. Ancor oggi, nei rapporti tra Stato persona e Stato ordinamento, il problema della libertà patrimoniale dei sudditi è fra i fondamentali. E questo già basterebbe per interessare il giurista moderno.

E' un'opera di storia delle dottrine giuridiche, dedicata a illustrare la concezione, relativa alla sostanza e ai rapporti fra i tre istituti, ordinata in sistema già nei glossatori, e poi svolta dai commentatori; la ricerca si arresta al sorgere del pensiero giusnaturalistico, e di questo si vorrebbe occupare tanto per inquadrare il pensiero precedente, ove in realtà questo inquadramento è inteso in modo molto generoso.

Ma, si potrebbe obiettare, che interesse può avere oggi il *pensiero* giuridico passato, se il diritto si mostra sopratutto come norma, istituto positivo? Ora, prescindendo qui dall'indagare fino a qual punto il diritto è dato positivo e fino a quale punto non è invece dato della

(1) U. Nicolini. La proprietà, il principe e l'espropriazione per pubblica utilità, Milano, 1940.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

scienza, il merito maggiore di questo scritto, sta, secondo me, nell'aver fornito un saggio assai importante dell'interesse scientifico attuale del pensiero giuridico intermedio: di tale interesse invero hanno già parlato alquanti autori; alcuni poi ne hanno già fornito brevi saggi. Questo libro però, a mio parere, ci mostra qualche cosa di altro, e cioè che l'interesse attuale del pensiero giuridico intermedio spazia, oltre che in campo dogmatico, anche in quello problematico, cioè, come ebbi altra volta a dire (*Profili storici della scienza del diritto amministrativo, S. Sa.*, 1940, XVIII, § 12) in un campo che di solito appare strettamente legato alle vicende storiche, e che è certamente quello da cui si origina il progresso, o, più in genere, il divenire delle scienze giuridiche.

Questo non vuol dire ancora che tra scienza giuridica moderna e scienza giuridica intermedia vi sia una continuità, o che nell'ultima vi siano dei precorrimenti. In queste affermazioni bisogna andare molto cauti; il significato di certe coincidenze di esigenze giuridiche, di certe soluzioni e di certe problematiche non basta a fondare siffatti giudizi, se il campo di osservazione è limitato a soli tre istituti, sia pure importanti come quelli qui considerati. D'altra parte vi sono anche altre esigenze allora sentite — e quanto importanti! — opposte a quelle attuali, e facilmente il lettore le scorgerà. Fino ad oggi solo una scienza può godere il beneficio di una continuità storica completa, ed è quella canonistica: ma ciò deriva dalla stessa continuità e relativa immobilità dell'ordinamento cui essa si applica. Limitiamoci dunque — lasciando ad altri più alte meditazioni — a rilevare questa funzione di sottilissimo stimolante di pensiero che l'elaborazione giuridica intermedia può produrre su noi giuristi moderni, nel campo riservatoci dal tempo in via quasi esclusiva, e siamo poi grati all'autore per essersi addossata la fatica di quella ricchissima documentazione che accompagna il libro.

Va anche segnalato, non per fare del nazionalismo, ma per la possibilità di discussione che dischiude, come l'autore si sforzi di correggere deformazioni apportate da elaborazioni straniere ad alcuni eventi di pensiero e ad alcune esperienze giuridiche del nostro Paese.

L'opera si divide in tre parti, dedicate rispettivamente ai tre istituti enunciati nel titolo. Sono quasi tre monografie collegate, di cui

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

l'ultima, relativa all'espropriazione, è in gran parte un'applicazione dei risultati delle prime due.

La problematica intermedia attinente al diritto di proprietà fa precedere i due problemi che esistono in diritto romano e in diritto moderno (concetto e struttura della proprietà, limiti di essa), da un problema del tutto proprio, relativo all'origine del diritto di proprietà. Problema che oggi è ritenuto pre- o comunque extra giuridico, e che allora era un riscontro, rispetto alla sistemazione concettuale del tema della proprietà privata, di quella maggiore ampiezza di orizzonte della scienza del diritto, propria della dottrina intermedia. Il problema era giuridico in quanto, a seconda che l'istituto della proprietà si fosse riconosciuto proprio dell'jus divinum, gentium o civile, differenti sarebbero stati i poteri dell'autorità in ordine alle cose dei cittadini.

I giuristi intermedi credettero di trovare espressa nei testi giustinianei la concezione stoica, secondo cui la proprietà sarebbe sorta dopo l'età dell'oro per infrenare le tendenze all'illimitato dominio, ritenute naturali negli uomini: essa sarebbe perciò istituto dell'jus gentium. Dopo un certo travaglio, anche la speculazione cristiana concorderà in questo risultato, mediante l'introduzione del concetto (S. Tommaso) di jus naturale secundarium, coincidente con lo jus gentium. L'idea del fondamento dello jus signoriale nell'jus gentium finisce col diventare talmente di dominio comune, che non si discuterà più, come cosa di palmare constatabilità.

Va rilevato che questo problema si continuerà ancora nella teoria giusnaturalistica della proprietà come diritto innato, e solo nello scorso secolo scomparirà come problema giuridico, allorchè la proprietà sarà stata considerata come diritto « attribuito dall'ordinamento ». Ma si rilevi anche come da ultimo certi autori, pensosi del futuro del diritto, abbiano cominciato a chiedersi se alla base di questa « attribuzione » non stia uno di quei principî altissimi, che sovrastano gli ordinamenti positivi (Del Vecchio); sotto questo profilo non so se la meditazione dei giuristi intermedi sia proprio peregrina per noi.

Segue il problema dell'essenza, e quindi della definizione della proprietà: l'impostazione data dalla dottrina intermedia diverge da quella della dottrina moderna: questa si chiede se il diritto di proprietà si ponga come diritto unitario o come somma di facoltà giuridiche; la prima è invece sulla linea di quelle pretese definizioni della dottrina

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

meno recente, le quali contenevano in realtà descrizioni o elenchi di facoltà attribuite al proprietario, poste qual più qual meno in preminenza. Anzi mostra il NICOLINI che queste descrizioni della dottrina non ultima, unitamente alle formule usate dalle varie codificazioni moderne, provengono direttamente dalle ricerche della dottrina intermedia.

Senonchè, una volta posta l'esistenza di un problema come quello precedentemente enunciato, in via di logica presupposizione le definizioni della dottrina intermedia comportavano certe premesse, ricche di conseguenze: come istituto dell'jus gentium la proprietà è un prius alla legge civile, e quindi è tendenzialmente illimitata; cadendo sotto il dominio del diritto positivo, essa subisce invece una serie di limiti. Su questa cerniera jus gentium-jus positivum giocavano quindi insieme le idee della illimitatezza e della limitatezza del dominio del proprietario; ma appunto una volta caducata la concezione che forniva gli elementi della cerniera medesima, assai arduo diveniva il trasporto delle definizioni intermedie del dominio in concezioni diverse. Così quelle definizioni relative all'illimitatezza del dominio (p. e. jus utendi abutendi) avevano senso finchè riferite alla proprietà come prius alla legge civile, ma non più se tale priorità si negava o si poneva differentemente. Pertanto nella dottrina intermedia, contrariamente a quanto si ritiene, nessuno dubitava che la proprietà fosse limitata, e anzi il senso di questa limitatezza era così forte che a un certo punto la stessa nozione di proprietà come prius al diritto positivo si allontanò dal campo del diritto, sollecitata ad assoggettarsi alla filosofia, tanto che giuristi giunsero a porne in dubbio la stessa concepibilità.

I limiti della proprietà derivano dal diritto civile e dalla juris ratio, cioè, oggi si direbbe, dall'insieme dei principî generali di un ordinamento positivo. Limite di carattere generale, seppure mai enunciato positivamente in modo esplicito, era il divieto, di origine canonistica, degli atti emulativi; esso comprendeva, oltre al divieto di atti compiuti unicamente con l'intento di nuocere, anche l'obbligo, ora risorto nel codice nuovo, di tollerare atti altrui non lesivi di un proprio interesse. Peraltro scienza e pratica posero scarsa attenzione alla ricerca dell'animus nocendi, e piuttosto si sforzarono di stabilire indici, oggettivamente idonei a rivelare l'aemulatio; onde, col tempo questa nozione scomparve sotto una casistica di presunzioni, minuta-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

mente ma non chiaramente individuate, sì che i legislatori successivi preferirono abbandonare il divieto degli atti emulativi, e, con una logica più realistica, ma, possiamo oggi dire, meno accorta, lo convertirono in una serie di limiti legali alla proprietà.

Altri limiti erano costituiti dai poteri attribuiti alle pubbliche autorità. Averci dato consapevolezza di questi limiti costituisce uno dei maggiori titoli di merito della dottrina giuridica intermedia.

Il « princeps » è l'autorità provvista di sovranità, che sarà via via il sommo signore, il governo della civitas superiorem non recognoscens, il sovrano negli Stati assoluti. Solo in tempi più recenti sorge il concetto di pubblica amministrazione. Ora si constata che al princeps spetta un potere sulle cose dei sudditi, sempre rimanendo tali beni oggetto del diritto di proprietà privata. Qual'è il fondamento di tale potere? E' forse il princeps dominus anch'egli delle res singulorum? Pare che così si ritenesse nel regime feudale, stante che, per l'unione tra sovranità e proprietà, al princeps era attribuito un dominio diretto e al singolo un dominio utile. Ma si tratta ancor di un'idea poco chiara. Invece nel periodo della rinascita giuridica, dopo un'assai nota controversia iniziale (Bulgaro-Martino), la dottrina unanime nega il dominium quoad proprietatem del princeps sulle res singulorum: si tratta invece di un dominium quoad jurisdictionem et defensionem, o, secondo altre formule, non di imperium, ma di dominium politicum, cioè, dice il Nicolini, di sovranità, non di proprietà.

Anche la concettuologia groziana del dominium eminens non è che la riproduzione, in veste giusnaturalistica e contrattualistica e con mutato vocabolario, di questa antica idea dei commentatori; peggiorata peraltro sul piano locutivo, tanto che giuristi posteriori — con scarso successo — configureranno il dominio eminente addirittura come dominio di struttura privatistica.

Quali limiti incontra questa sovranità? E' il princeps legibus solutus, oppure no? Anche qui l'impostazione problematica è oscura; infatti l'espressione « princeps legibus solutus », trovata nelle fonti, dopo aver deviato dal significato che essa aveva in diritto romano, e dopo aver assunto un significato che potrebbe dirsi costituzionalistico (limiti alla potestà legislativa del princeps, su cui s'inserisce la questione del potere dei parlamenti, ove esistono, come organi contrapposti al titolare del potere sovrano), assume infine un significato particolare e

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tipico, e, più che assertorio, interrogativo e introduttivo di un problema che si trascinerà senza requie nei secoli intermedi: se potesse il princeps, usando della sua autorità (quindi non uti privatus) emanare un atto concreto, di contenuto divergente dalla legge, e insieme impeditivo o limitativo di un diritto del singulus.

La dottrina incespica o rimane incerta sopratutto perchè non ha la fermezza di rispondere si o no, bensì cerca soluzioni intermedie. Così, dice il TURAMINI, il princeps è soggetto alla vis directiva della legge, ma è solutus da quella coercitiva, o sanzione. Altri dirà che il princeps è subditus solo *voluntate*, non *necessitate*; altri che è subditus per l'osservanza del diritto divino e naturale, mentre è solutus per quella del diritto civile (e anche gentium, secondo altri), nei limiti però dell'honestas, cioè della sua funzione di curare il bene comune: quest'ultima potestas sarà poi chiamata « absoluta », l'altra « ordinata ». Ma si comprende come, scendendo dal campo costituzionalistico astratto a quello concreto e a quello privatistico, il tentativo di precisare i casi in cui dovesse usarsi la potestas absoluta non potrà riuscire, almeno da noi.

Se infatti l'osservanza del limite è rimessa alla volontà del princeps, essa non è garantita che da forze estragiuridiche, cioè o etiche, o politiche (p. e. timore di altre forze) o tecniche (p. e. desiderio di assicurare la dinastia). E una dottrina che cercava di legittimare questo stato di cose, o si poneva da un punto di vista rigidissimamente formalistico, di un tipo astratto di optimus princeps, che agisse secondo quei dettami, e allora veniva a rinnegare la sua funzione educatrice (che ogni scienza giuridica deve possedere sempre), perchè di fronte alla realtà divergente si poneva come mera registratrice, senza però escogitare alcun rimedio, in quanto non permesso dai « principî » del sistema, che essa stessa approvava; oppure non preavvertiva questa limitatezza e astrattezza dell'angolo visuale, ma allora giustamente doveva tollerare le accuse (su questo non posso essere del tutto d'accordo con il tentativo del N. di scagionarla) e il disprezzo di quegli autori stranieri, i quali muovevano in climi politici e in ordinamenti in cui la questione del controllo dei pubblici poteri e della tutela delle civiche libertà aveva trovato soluzioni o avviamenti di soluzione nello stesso diritto positivo.

A ben riflettere pare strano che la fine scienza giuridica italiana

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

non abbia sentito il problema del controllo del pubblico potere, quando si pensi che questo problema esisteva pur nell'ordinamento feudale ove era stato risolto in parte, e che vi era stata da noi l'esperienza libertaria comunale, sia pure ancora in forma di privilegio. Ma questo mostra forse come la scienza del diritto sia cieca se non sorretta dalla speculazione — o antiveggenza — politica (perchè la mancanza di pensiero costruttivo sul problema fu ostacolo all'instaurazione di istituti positivi) e d'altra parte mostra quale debolezza abbia il puro diritto come forza sociale (in quanto gli istituti positivi stessi, negli Stati in cui si ebbero, sgorgarono da forze sociali diverse).

In concreto la questione si poneva come questione del rescrivere contra jus. Ma anche qui la dottrina, benche arrivi (PAOLO DI CASTRO) a distinguere un rescritto contra jus disponens (contrario al contenuto di una legge), da quello contra jus dispositum (contrario a un diritto subiettivo del suddito), rimane incerta, perchè non sa trarre le conseguenze da questa distinzione, come potrà fare la scienza moderna. Anzi essa si perde ancora una volta nella casistica, risolvendo la questione mediante classificazione dei rescritti a seconda della specie di jus contro cui si rescrive. Si ritiene così che i rescritti contrari all'jus divinum e naturale siano possibili solo se di natura interpretativa o limitativa di norme dispositive, salvo però la necessità di una causa del rescritto (si noti, se così è, come sia improprio dire questi rescritti contra jus; ma ciò sfugge alla dottrina intermedia). I rescritti contrari all'jus civile sono ammissibili solo ove arrechino una modica lesione dei diritti del cittadino (p. e. dilazione di un termine); in seguito si richiese che per esser validi ed efficaci, essi portassero alcune clausole sanatorie, di valore variabile a seconda degli scopi che si volevano raggiungere (non obstante lege aliqua, ex certa scientia, motu proprio, de plenitudine potestatis, ecc.); in seguito ancora, divenuti indistinti gli originari significati separati di ciascuna di tali clausole, si richiese una « causa » del rescritto, così come sarà stata richiesta per i rescritti contrari all'jus gentium. Limitatamente a questi ultimi peraltro, alla fine, la causa si presumerà sempre esistente.

Appunto rescrivendo contra jus il principe può « auferre rem privati ». Fra le categorie di queste « ablazioni », la più importante è l'espropriazione. Nella dottrina intermedia il potere di esproprio si fonda appunto sul potere di rescrivere contra jus gentium cum causa, cioè

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

sulla funzione di cura del bene comune propria del princeps. Nello Stato patrimoniale tale potere si fonderà direttamente sul dominium eminens del principe.

Tre sono le forme di espropriazione (sulla scorta delle fonti romane, esaminate qui partitamente): l'espropriazione diretta, l'atto di disposizione della cosa come se fosse già del principe, la vendita coattiva. La seconda forma si fuse poi con l'espropriazione diretta. La terza forma si ridusse a poco a poco solo alle espropriazioni pubbliche per utilità privata.

La causa publicae utilitatis del rescritto espropriativo si pose dapprima come *favor;* poi come causa in senso stretto; fu merito dei giuristi averne stabilito l'assoluta necessità, con conseguente esclusione della possibilità di un'ablazione indiretta, cioè ottenuta mediante la privazione del potere di rivendica, il quale, come istituto dell'jus civile, poteva togliersi assai più facilmente. L'obbligo all'indennizzo è pacifico in tutta la dottrina, e si disse che la somma dovesse essere giusta (da principio bastava che fosse modica).

Nel libro le scoperte di idee, nozioni, sistemazioni concettuali pullulano quasi a ogni passo: basti ricordare la classificazione dei modi di trasferimento (ablationes) della proprietà; quella degli interessi pubblici; la distinzione tra le varie figure di « princeps » o potere sovrano; la teoria della presunzione di causa del rescritto, in rapporto alle presunzioni di validità, a quella di esistenza di causa, e alla soggezione del suddito; e così via.

Qualche saggio della fecondità della problematica intermedia anche per il diritto attuale ho già cercato di mostrare esponendo il contenuto del libro. Un punto vorrei indagare un po' più, ed è quello relativo a quel problema che i giuristi intermedi designavano con la rubrica « an princeps sit dominus rerum singulorum ».

A dir il vero sarebbe stato, a mio parere, preferibile, che su di esso l'A. si fosse diffuso un po' più a lungo, benchè riconosca che nell'economia del lavoro era sufficiente il risultato negativo, ossia di mostrare l'inesistenza di un dominio privato del principe sulle cose dei sudditi.

La concezione che l'A. enuclea dal corpo della dottrina intermedia, che cioè il princeps è dominus quoad jurisdictionem, non quoad

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

proprietatem, ovvero in universalibus, ovvero che ha un imperium, non un dominium, e così via, e la conseguenza che questo potere (in senso generico) del princeps sia quello che oggi si denomina sovranità, sembrano molto vicine alle concezioni generali della scienza moderna in materia. Ma in realtà non è così. L'opinione e la concettuologia dominanti distinguono oggi l'entità giuridica del territorio dello Stato e le entità giuridiche delle cose singole esistenti nel territorio medesimo (ROMANO, *Corso di diritto costituzionale*, [6] 1941, 167 s.): su queste ultime le pubbliche autorità possono vantare diritti di proprietà privata o pubblica, o altri diritti signoriali, ma non sovranità; il territorio dello Stato è, come tale e nel suo insieme, oggetto di un diritto dello Stato (diritto sul territorio); ma questo si suol distinguere dalla sovranità, la quale non è che un attributo del potere sommo (potere di governo sovrano). Tale potere a sua volta assumerebbe i due aspetti della potestà personale e della potestà territoriale.

La concezione del diritto intermedio è invece più semplice: ciò che in essa più colpisce è, nella riduzione del N., il riferimento della sovranità alle cose dei singoli, prese singulatim. Nelle formule usate dai vari autori, ciò risulta più o meno marcato: si confronti l'enunciato di BARTOLO del dominium in universalibus e quello bulgaro-accursiano del dominium quoad jurisdictionem ovvero quoad curam et solicitudinem. E' peraltro molto significativo il fatto che i due enunciati, verbalmente differenti, fossero considerati equivalenti da chiari giuristi posteriori. D'altra parte anche allora non s'ignorava affatto che sulle cose comprese nel territorio esistessero diritti reali dei singoli e diritti reali dello stesso principe, sia a titolo privato sia a titolo pubblico (nelle varie figure e specie di diritti reali pubblici che si usarono denominare a un certo punto jura fisci (v. KEUTGEN, *Der deutsche Staat des Mittelalters*, 1918, 135; HAMEL, *Das Wesen des Staatsgebiets*, 1933, 21 ss.). In conclusione allora doveva ritenersi che le singole cose formassero oggetto, simultaneamente, di diritti reali e di sovranità (ANDREA D'ISERNIA parlava appunto di jurisdictio sulle res singulorum).

Ma cosa significa che una cosa è oggetto di sovranità? Non vorrei che qui il N. sia stato troppo arrischiato nell'applicare un concetto così deciso come quello di sovranità. Oltretutto ai giuristi intermedi non era ignoto il concetto di auctoritas, e sicuramente, dopo BODIN, lo

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

stesso concetto di sovranità entrava nella consapevolezza comune: GROZIO più volte si diffonde sulla nozione di majestas; sarebbe da ricercare allora perchè, anche nell'epoca assolutistica, non si pensò di collegare a questa il dominio eminente, se veramente si trattava della medesima cosa. Comunque della riduzione del concetto di dominium quoad jurisdictionem alla nozione di sovranità, non può darsi colpa al N., ma piuttosto alla scienza moderna, che ha così confusamente trattato la materia; anzi il N. ha il merito di aver rinverdito il problema con la sua ricerca storica.

Si può concordare con l'impostazione base data dal N.: si tratta effettivamente di un problema di riduzione di una nozione a un'altra: riferendoci all'ordine concettuale moderno che poco fa' si esponeva, il dominium quoad jurisdictionem e poi il dominio eminente, possono ridursi o alla sovranità, o al c. d. diritto sul territorio, o alla potestà territoriale, oppure costituiscono una figura giuridica oggi scomparsa negli ordinamenti attuali, ma tuttavia sempre classificabile in sede dogmatica, in una qualche categoria nozionale.

A) A me pare, per cominciare, che la riduzione alla nozione di sovranità non sia ammissibile: concepiscasi infatti la sovranità come supremazia assoluta, o come competenza della competenza, o come originarietà, o come effettività di dominio, o infine come possibilità di questa ecettiva (v. queste opinioni in GUELI, *Sulla teoria della sovranità*, 1939; LUCATELLO, *Lo Stato federale*, 1939, 17 ss.), in ogni caso essa non è, come tale, un potere, ossia una figura soggettiva, ma un modo di essere, predicato o qualifica, di una istituzione giuridica, che una volta era il principe, e oggi è, normalmente, lo Stato. E anche se, sulla scorta di alcune opinioni, ci si voglia riferire non alla sovranità come modo di essere di un'istituzione, ma al potere attribuito ai soggetti preposti a un'istituzione sovrana, in virtù del quale i soggetti medesimi pongono la sovranità in atto, cioè emanano atti giuridici nei quali si attua il contenuto della sovranità (il che, con figurazione inesatta e assurda, ma oggi in uso, si direbbe « aspetto dinamico » della sovranità), occorrerebbe non dimenticare:

1) che anche in questo caso l'attributo di sovrano dato a siffatto potere, non si estrinseca in una figura soggettiva, ma sempre in un modo di essere del potere medesimo, in virtù del quale esso si pone con quel dato contenuto;

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

2) che anche respingendo quell'opinione secondo cui le caratteristiche del potere sovrano sono solo negative (CROSA, *Diritto costituzionale*, [2] 1941, 61), è però vero che tale potere si pone come potere amplissimo e indefinito, di contenuto certamente generico. Anche l'indicazione di esso come potere di governo (o meglio come il sommo dei poteri di governo) in realtà non dà più che un nome, poichè tale potere non comprende, fra le sue estrinsecazioni, solo quelli che si denominano poteri di governo in senso stretto, ma anzitutto e sopratutto il potere di stabilire la rilevanza delle istituzioni giuridiche non sovrane e il titolo di tale rilevanza; in secondo luogo anche i poteri più propriamente di governo assumono particolarissimo carattere d'imperio (tanto che lo stesso potere sovrano denominavasi altra volta auctoritas o imperium) e fra essi rientrano i cc. dd. jus militiae e jus belli, che esulano dagli altri poteri di governo, quelli dei soggetti non sovrani. Consegue da tutto questo che non è sufficiente riferire un'attività del potere sovrano direttamente alla sovranità, ma è sempre necessario invece riferirsi a uno dei poteri in cui il potere sovrano si estrinseca. Il riferire tutto alla sovranità è un modo di procedere tanto comodo che finisce col diventare semplicistico, e anzichè chiarire stende una cortina di nebbia su questa così delicata materia dei poteri compresi nel potere sovrano. Ciò si vede proprio considerando il potere di espropriazione: che esso sia estrincazione del potere sovrano non può decidersi se non secondo un criterio di mero diritto positivo: può benissimo accadere che esso sia estrinsecazione di un potere di supremazia, nella forma di potestà territoriale, ma non sovrano, come accadrebbe se p. es. esso fosse attribuito anche a enti territoriali non sovrani (p. e. Comuni; ma v. del resto gli enti Colonie), e come certamente accadeva in alcuni casi, negli ordinamenti intermedi, se esso fu esercitato, come trova il N., sia pure entro limiti più ristretti, anche da civitates superiorem recognoscentes, cioè da istituzioni che certo non erano sovrane, nè avevano quindi poteri sovrani.

3) deriva infine immediatamente da quanto si è ora detto, che non in esercizio del potere sovrano il pubblico potere dispone di una cosa, di una prestazione, di un bene insomma, bensì nell'esercizio di uno di quei poteri minori che nel potere sovrano si annoverano. Nel campo internazionalistico, in cui quest'ordine di ricerche più ha progredito, è ormai opinione comune che non esiste un unico e solo po-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tere (potere non in senso tecnico) del titolare della sovranità, ma un gruppo di estrisecazioni del potere sovrano. Che queste varie estrinsecazioni possano poi ridursi a due, tre, o più figure, oppure siano in numero indefinito, è cosa che qui non può essere trattata. Che le estrinsecazioni medesime debbano considerarsi diritti, competenze o potestà, è altro punto da discutere, e che per me va risolto nel terzo senso.

B) La riduzione del dominium quoad jurisdictionem al diritto del sovrano sul territorio non è stata sostenuta dal Nicolini, ma da autori germanici (v. da ultimo la lunga e interessante premessa storica del Hamel, op. cit.). Siffatta riduzione si presenta immediatamente opinabile, perchè se dal dominium quoad jurisdictionem deriva tutta una serie di poteri relativi ai beni dei sudditi (cose e prestazioni), ridotto il dominio medesimo al diritto sul territorio, ogni ente titolare di un diritto sul territorio, e quindi qualsiasi ente territoriale anche non sovrano, dovrebbe esser titolare pure di tutti quei poteri, il che vediamo non essere vero.

Ma più discutibile ancora si presenta tale riduzione, in quanto incertissimi sono l'ambito e la natura di questo diritto sul territorio, o sul paese, come altri preferisce. Fra le due opinioni principali che si contendono, quella secondo cui esso è diritto sulla propria persona (Romano), e quelle secondo cui esso è diritto reale (da noi specie Donati, *Stato e territorio*, 1924), pare preferibile questa seconda, specie considerato che il titolare del diritto sarebbe lo Stato come persona e non lo Stato come ordinamento, in quanto appunto il primo è soggetto giuridico. Sembra però anche vero che in fondo si tratta di questione un po' bizantina, perchè tanto come diritto di personalità quanto come diritto reale, si tratterebbe sempre di un diritto di contenuto proprio, e non perfettamente riducibile al genus delle due categorie.

Peraltro, per mia opinione, il preteso diritto sul territorio non esiste nell'ordinamento interno (v. del resto Donati, *Elem. di dir. costituz.*, [3] 1942, 54 ss.): infatti non si saprebbe vedere di fronte a quale soggetto questo diritto sussista. Il sovrano sarebbe titolare di questo diritto sul territorio considerato come universalità (Forti, *Il dir. dello Stato sul territ.*, ora in *Studi di dir. pubbl.*, 1937, I, 214 ss.); ma nessuno dei sudditi, o meglio degli assoggettati al potere sovrano, potrebbe mai vantare una pretesa, in diritto o in fatto, sul territorio medesimo come universalità. Nell'ordinamento interno il territorio non

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

è effettivamente più che un presupposto. Il diritto sul territorio può ritenersi esistente unicamente nell'ordinamento internazionale, ove ecettivamente ciascuno Stato titolare del potere sovrano, ha una pretesa, di fronte agli altri, all'integrità del proprio territorio, nonchè un potere di disporne. Peraltro pure gli studiosi del diritto internazionale tendono, da parte loro, con sempre maggior insistenza, a negare anche in tal sede l'esistenza di questo diritto (MONACO, *L'oggetto del trasferimento nelle mutazioni territoriali fra Stati, Riv. dr. int.*, 1934, e ora BISCOTTINI, *L'annessione e la fusione nella successione degli Stati, Riv. dir. int.*, 1940, 145 ss.).

Negato un diritto sul territorio, come universitas, cadrebbe naturalmente anche il diritto sulle singole cose costituenti l'universalità, che eventualmente da esso volesse derivarsi. Del resto la dottrina dei diritto sul territorio ha sempre negato un diritto sulle cose singole *quae sunt in territorio*, senza peraltro mai spiegare in qual modo possa sussistere, in un medesimo ordinamento e per un medesimo ordine di qualificazioni, un diritto su un'universalità che non ammette un diritto sulle singole cose costitutive dell'universalità stessa.

La dottrina intermedia sembra d'altronde — ma non è ben chiaro — che affermi il dominium quoad jurisdictionem sulle res singulorum, non sulla universalità del territorio; anche per ciò sarebbe senz'altro da escludere la riduzione del dominium in questione al diritto sul territorio.

C) Non resta allora che la possibilità di ridurre il dominium quoad jurisdictionem alla potestà territoriale. Con ciò sarebbe salva l'esigenza portata dal NICOLINI, ossia di riferire tale dominium alla sfera della sovranità, in quanto la potestà territoriale del sovrano si distingue dalle altre potestà territoriali appunto in quanto connessa, al potere sovrano; sarebbe altresì salva l'esigenza di riferire il dominium medesimo alle cose singole, e non all'intero territorio, poichè la potestà territoriale, in quanto potestà, è in sè indeterminata, ma virtualmente contiene la possibilità di determinarsi rispetto a singole cose concrete.

Nè la locuzione di « dominium » (quoad jurisdictionem, eminens) basta a far ritenere che si trattasse non di una potestà ma di un diritto; invero è comune nei secoli scorsi, e anche oggi, l'uso della qualifica di « jus » e di « diritto » per designare entità che sicuramente

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

sono potestà. D'altronde non pare che la dottrina intermedia avesse consapevolezza della diversità delle qualificazioni giuridiche a seconda degli ordinamenti in cui è considerata una medesima situazione di fatto; è quindi probabile che allora, così com'è oggi, secondo la dottrina tuttora dominante, di fronte agli altri soggetti sovrani (altri principes, civitates superiorem non recognoscentes), il soggetto sovrano vantasse vero e proprio diritto sul proprio territorio, analogo a quel diritto, di cui si diceva sopra, dello Stato sul proprio territorio nell'ordinamento internazionale. Anzi secondo una fine osservazione (Quadri, *La sudditanza nel dir. internaz.*, 1936, 140 ss.), negli ordinamenti di allora questo diritto sul territorio costituiva il fondamentale diritto del sovrano di fronte ai soggetti omogenei, che assorbiva anche quell'altro diritto fondamentale, oggi di importanza equivalente, che è il diritto sui sudditi. Comunque, si tratta di materia ancora incertissima, per essere stata poco studiata in maniera diretta: si rilevi del resto la plurisignificanza dell'adagio « quod est in territorio est de territorio », tante volte citato in proposito.

D'altro lato, anche a voler attribuire valore alle locuzioni, non occorre dimenticare il « quod jurisdictionem », tenendo conto che la jurisdictio, così come nell'ordinamento canonico odierno (Ciprotti, *Sulle potestà della Chiesa*, *Arch. dir. eccl.*, 1941, 53 ss.) designava proprio una potestas statuale, anzi la fondamentale; sicchè il dominium quoad jurisdictionem significherebbe dominio (altro termine assai discusso) ai fini dell'esercizio della potestà del princeps relativa alla produzione di atti giuridici imperativi, concernenti la cosa pubblica. Possiamo aggiungere, dopo quanto si è prima osservato, e come si potrebbe ulteriormente mostrare, che tale potestà non può essere in realtà che la potestà territoriale.

Senonchè qui sorgono ulteriori difficoltà. Differente anzitutto è il modo di estrinsecarsi della potestà territoriale nello Stato moderno e in quello antico. Se nello Stato moderno i rapporti tra potere sovrano e sudditi sono disciplinati dal principio di legalità (dell'esercizio dell'azione statale), a questo principio devono ispirarsi anche le estrinsecazioni della potestà territoriale. E di fatti così è: ognuna di queste estrinsecazioni è disciplinata da leggi, le quali curano di contemperare pubblici e privati interessi, determinando, rispetto all'attività statale, i presupposti, i titoli di legittimazione, gli ambiti di competenza, il con-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tenuto e la forma degli atti (secondo il principio di nominatività degli atti amministrativi esterni, che appunto dal principio di legalità deriva), e sopratutto delimitando le posizioni giuridiche del privato, cioè se questi sia titolare di diritti soggettivi o di meri interessi, e quali, ed entro che limiti, e come possa far controllare o sindacare o impugnare egli stesso l'atto dell'autorità.

Negli Stati antichi — feudale, di giustizia, di polizia, ecc. — non esisteva il principio di legalità: di qui deriva che la stessa potestà territoriale poteva estrinsecarsi in una quantità di modi giuridicamente non predeterminati, oppure in modi e con atti determinati dalla legge in modo elastico, o infine persino con atti contrari alla legge: bastava infatti l'affermazione, incontrollabile, da parte del sovrano, della necessità di un provvedimento per il pubblico bene, per emanare qualsiasi sorta di atto, anche restrittivo della sfera privata dei sudditi. Il potere di affievolire e condizionare ogni più grave diritto del privato, che negli ordinamenti odierni è rigidamente regolato dalle leggi, era allora pienamente discrezionale nel quid e nell'an; questo appunto il valore del rescrivere contra jus.

Date queste premesse, sotto un certo punto di vista non è che da ammirare il tentativo dei nostri giuristi intermedi, di porre una disciplina in questa materia, in uno dei più delicati suoi punti: il potere di esproprio. Cosa che essi tentarono sopratutto col richiedere la causa quale elemento del rescritto espropriativo: in tal modo il suddito avrebbe sempre potuto opporre l'invalidità dell'atto del princeps per mancanza di causa. Ma in seguito, illustra il N., bastò introdurre le note formulette sanatorie, per render valido l'atto; in seguito ancora s'introdusse la presunzione di esistenza della causa: si era ormai all'arbitrio legalizzato.

La posizione del suddito era quindi quella di una soggezione assoluta, di fronte a una potestà amplissima e indeterminata, concernente qualsiasi cosa fosse sul territorio. Si noti che gli autori non parlano affatto di un potere di esproprio, come potere avente propria fisionomia e caratteri.

Se questo era lo stato delle cose, il compito del giurista si arresterebbe alla constatazione che nei regimi di allora la potestà territoriale era assai più ampia che in quelli attuali, e che poteva estrinsecarsi in forme innominate. Ma vi è ancora dell'altro.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Poniamoci dal punto di vista delle libertà patrimoniali del suddito (fissiamoci sul potere di esproprio, che è l'istituto in cui i rapporti tra autorità e sudditi più risbalzano ai fini di quanto stiamo per dire). E' pacifico che al privato, nel periodo postfeudale, spetti un diritto di proprietà piena: il N. lo conferma ampiamente; conferma quindi l'inesattezza dell'opinione del Gierke (contro cui già v. BELOW, *Der deutsche Staat des Mittelalters*, 1914, 288 ss., e KEUTGEN, op. cit., 31 e 156), secondo cui la concezione privatistica dello Stato (coincidenza tra sovranità e proprietà, e attribuzione ai sudditi di diritti signoriali non assoluti) non sarebbe tramontata ancora dopo il periodo feudale, e infine mostra come sia approssimativo parlare di « Stato medioevale », e di « concezione medioevale della proprietà », stante i profondi cambiamenti di questi istituti nel corso dell'evo medio.

Ciò che però al suddito-proprietario faceva difetto era un diritto pubblico soggettivo di libertà patrimoniale. Il significato della non attribuzione dei diritti pubblici soggettivi di libertà, non può qui essere particolarmente illustrato: molto brevemente, tradotta in termini di interessi, essa significa il non riconoscimento, da parte dell'ordinamento sovrano, di fronte a sè stesso, di un ambito di interessi di rilevanza esclusivamente privata, e, conseguentemente, la mancanza di un interesse pubblico ad una conservazione dell'interesse privato, se non di fronte agli altri privati. Data questa situazione, non è affatto da escludere che il pubblico potere, nella propria potestà territoriale, possa essere titolare di un diritto vero e proprio sulle cose dei privati, diritto il quale non solo non esclude, ma anzi presuppone il diritto signoriale del privato (fondamentale espressione della libertà privata nell'ambito privato), e il cui contenuto è una generica rilevanza istituzionale dell'oggetto del diritto signoriale privato di fronte al pubblico potere medesimo. E' questo quel diritto, che si usò denominare poi dominio eminente, e che, strettamente collegabile dal punto di vista strutturale e funzionale all'istituto del dominio diretto-utile — il quale rimane nella sfera del diritto dei privati, oppure è proprio di ordinamenti che ignorano la distinzione tra diritto pubblico e privato, ovvero la riducono a termini estremi — con varia ampiezza (limiti della rilevanza dell'oggetto del diritto signoriale) e con vario contenuto (a seconda delle facoltà che comprendeva), sicuramente ebbe giuridica esistenza in certi ordinamenti.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Ma per sapere quando esistette solo una generica potestà territoriale del sovrano, oppure quando ad essa si aggiunse come precipua estrinsecazione un dominio eminente sui beni (immobili) dei sudditi, è indispensabile riferirsi al diritto positivo. Sotto questo aspetto lo studio del Nicolini, che è dedicato unicamente alla scienza giuridica, non offre basi di decisione.

Siffatta ricerca è peraltro assai difficile, sia per l'oscurità delle fonti, sia anche per la scarsa sistematicità degli ordinamenti che conobbero l'istituto del dominio eminente. Quasi sicuramente può affermarsi che questo si ebbe più negli ordinamenti germanici che in quelli italiani. Un'altra difficoltà è data dall'estraneità di esso alla concettuologia della nostra dogmatica: le persone fisiche non sono più considerate « pertinenze » del territorio, bensì soggetti titolari di diritti pubblici di libertà (v. per la permanenza di questa posizione anche negli Stati totalitari, Pierandrei, *I diritti subbiettivi pubblici*, 1940, X cap.), per cui lo Stato (ordinamento) è unità di elementi personali e territoriali (Hamel), e, nell'ordine internazionale, lo Stato (persona) è titolare di un diritto (o potestà) personale sui sudditi, distinto dal diritto (o potestà) sul territorio (Quadri, op. cit., e *Le navi private nel dir. internaz.*, 1939, 30 ss.). Nell'altro tipo di ordinamento prevale il momento territoriale — cosa che taluni enunciano con la denominazione generica e approssimativa, di Stato patrimoniale — e resta escluso che il suddito, di fronte all'autorità in quanto sovrana, possa presentarsi come « parte in senso sostanziale »: di qui il concentrarsi del potere statale sui beni in territorio, e la diversità dei principî relativi a istituti, come quelli delle trasmissioni coattive, delle prestazioni obbligatorie, ecc.

Non è qui possibile neppure tentare, non dico un approfondimento, ma una precisazione di questa nozione del dominio eminente, e di classificare le figure, indubbiamente molto diverse, che esso annoverava o che si successero nel corso della sua storia; la dottrina non se ne è curata, sotto il profilo dogmatico. Invece a me pare che la ricerca offra un certo interesse anche ora, perchè l'istituto non è del tutto scomparso dal nostro diritto positivo, e anzi per più aspetti, sembra che esso tenda piuttosto a svilupparsi.

Si consideri il diritto dello Stato sulle miniere; della specie di esso molto si controvertiva essendo secondo gli uni demaniale, secondo

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

gli altri patrimoniale. La prima opinione è da escludere, ed era esclusa dalla più autorevole dottrina (v. per tutti GUICCIARDI, *Il demanio*, 1934, 120 ss., e in *Dir. beni pubbl.*, 1936, 713 ss.), già prima del nuovo codice, il quale segue il criterio dell'elencazione delle cose demaniali e non annovera fra queste le miniere. L'argomento di diritto positivo su cui tale esclusione si fondava e si fonda tuttora, è che manca per le miniere quell'autotutela di polizia che caratterizza il demanio, o meglio essa si ha in forma assai attenuata. D'altro lato però l'opposta opinione che classifica le miniere fra le cose patrimoniali, non è più persuasiva, benchè abbia ora dalla sua la norma scritta (art. 826 c. c.); il diritto di proprietà dello Stato sarebbe costituito dal fatto giuridico dato dalla scoperta della miniera, e si estinguerebbe con l'esaurimento di essa: fin qui la soluzione sarebbe sodisfacente. Ma non si spiega allora perchè sia necessario un permesso, cioè un apposito atto dello Stato, per ricercare miniere (art. 4 L. mineraria 1927): a esser coerenti, esso dovrebbe considerarsi come un'autorizzazione a ricercare cose proprie; senonchè si potrebbe mostrare che autorizzazione non è. Ritenere la miniera oggetto di un diritto eminente dello Stato (come già sostenne il ROMANO, *Principî di dir. ammin.*, [2] 1906, 532) secondo me offre la possibilità di superare molte difficoltà sistematiche e di diritto positivo.

Nella stessa situazione si può pensare che si trovino (ma avanzo solo ipotesi) gli aeroporti non dello Stato, le foreste cc. dd. non demaniali, e, rispetto ai Comuni, le strade vicinali. Probabilmente nella medesima categoria rientra anche il sottosuolo marino: esso non è compreso nell'elencazione delle cose demaniali, nè alcuna legge ve lo annovera indirettamente.

Un campo in cui la nozione di dominio eminente può ricevere felici applicazioni è quello del diritto coloniale. Si è constatato che qui la categoria delle cose demaniali risulta più estesa che nella metropoli. Ma anche più estesa e chiara è quella del dominio eminente: nel nostro diritto positivo, una forma di esso ricorre nelle « terre di libera disponibilità dello Stato », che si ritiene dai più costituiscano patrimonio disponibile. In altri ordinamenti positivi, forse con maggior aderenza alle destinazioni, è oggetto di dominio eminente l'intero territorio della colonia.

Queste rapidi affermazioni, comprendo bene, lasceranno dubitosi

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

molti. Spero di potervi tornar altrove più a lungo. Loro scopo non è peraltro di proporre un'opinione, quanto di richiamare l'attenzione su certe nozioni (non si tratta solo di termini, come si ritiene — ma non proprio esattamente — che pensasse lo SCIALOJA V., *In difesa dei termini giuridici fuori d'uso,* ora in *Studi giuridici,* IV (Dir. priv., II), 1933, 241 ss.), che finora sono state respinte, in quanto considerate barbare, gratuitamente, e contrarie ai principî positivi moderni, mentre invece hanno adempiuto una loro funzione e possono adempierla, perchè anche i principî — e lo vediamo continuamente — hanno i loro limiti, talora molto elastici. Nozioni dunque che non scontano la loro esistenza solo nei « relitti storici » — anch'essi però così poco considerati — quali potrebbero essere i sepolcri privati nelle Chiese, o alcune Chiese, e così via.

Infine, anche se, attualmente, tutte le ipotesi delineate risultassero inesatte, non credo che, de jure condendo, riprendere quella desueta nozione sia proprio inutile.

Massimo Severo Giannini

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

RECENSIONI

GASPARRI PIETRO. - *La causa degli atti amministrativi.* - Pisa, Arti Grafiche Pacini-Mariotti, 1942-XX.

Esprimere un giudizio su questo libro del Gasparri non è agevole.

Indubbiamente siamo di fronte ad uno scritto che ha una certa consistenza.

Però il libro è stato per noi un po' difficoltoso a seguire perchè usa un linguaggio a volte diverso dal comune. Ciò (parlo qui in generale, senza volermi particolarmente riferire al Gasparri) potrebbe essere giustificato se portasse a chiarire concetti. Ma spesso invece ci sembra preferibile non cambiare le espressioni usuali che, se pure possano talvolta rivelarsi, ad un esame letterale, non troppo esatte, hanno però acquisito ormai un significato ben preciso che non da in alcun modo luogo ad equivoci. E siccome la funzione della parola è quella di essere veicolo del pensiero, cioè di permettere che ci si intenda, è inutile e dannoso andare a cercare il pelo nell'uovo.

Inoltre ci sembra di dover rilevare una certa tendenza all'astrattezza. E' noto che anche quando ci si esprime con formule astratte, senza far riferimenti in concreto, la mente nostra non può tuttavia prescindere dal rappresentarsi qualcosa di ben delineato. Ognuno, si richiama con preferenza a questa o a quella immagine. E i riferimenti variano, in generale, da persona a persona. Onde il precisare ciò che è oggetto della nostra attenzione, ha una grande importanza perchè possa essere controllato quanto diciamo, e perchè, questo è l'essenziale, quanto diciamo possa imprimersi nella mente di chi legge od ascolta.

Tutto questo ha particolare valore nel campo del diritto, ove la

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

preoccupazione di dire cose utili ci sembra debba essere di gran lunga superiore a quella di dire cose belle. Il cultore del diritto, se vuol essere tale e non letterato, filosofo od altro, deve, secondo noi, curare di chiarire ciò che osserva intorno a sè (formarsi spontaneo del diritto — consuetudine) e ciò che sta scritto nelle leggi. Nella costruzione degli istituti continua, assillante deve essere la preoccupazione di riferirsi, riallacciarsi sempre ai dati dell'esperienza. E', in altri termini, doveroso far sempre la riprova della costruzione teorica al banco dei dati di fatto (legge, fenomeni della vita di relazione). Il compito è indubbiamente difficile, ma non per questo si deve cercare di scantonare.

Ora, il Gasparri ci è sembrato attratto a cercare più l'armonia delle costruzioni che non la loro utilità.

Vogliamo dire con ciò, che tutto il presente libro sia un insieme di vacue formule? — Tutt'altro. — Vogliamo solo sottolineare quella che ci è apparsa come una tendenza piuttosto marcata della *forma mentis* dell'autore.

Peraltro si trovano nella trattazione (composta di due parti, una sulla « causa ed i suoi elementi » e l'altra su « i vizi della causa ») vari punti che non esitiamo a stimare buoni. Non ci possiamo in questa sede dilungare in osservazioni troppo particolaristiche, ma notiamo che, in generale, i passi migliori si trovano proprio quando il Gasparri si mantiene più vicino alla concretezza, quando dice più frequentemente « per esempio ».

Così qua e là nel delineare, felicemente ci è sembrato, i confini fra legittimità e merito a proposito dell'eccesso di potere. Così pure in materia dei vizi della causa, ove è da sottolineare che l' autore sostiene che l'errore non deve considerarsi vizio della volontà ma della causa (movente e scopo): e lo fa con notevole rigore logico.

Enzo Capaccioli

Questioni di Diritto Corporativo. - vol . II. - Empoli, R. Noccioli, 1942.

L'Istituto di diritto corporativo dell'Università di Firenze, diretto dal prof. Giuliano Mazzoni, ha raccolto in questo volume alcune relazioni ad esercitazioni svolte nell'anno accademico 1941-1942.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

E' un'iniziativa da approvare in pieno, questa dell'istituto fiorentino. E' per i giovani un incoraggiamento, una spinta a continuare gli studi ed a fare di più e meglio.

Notevoli sono le differenze di valore e di interesse fra le varie relazioni, ma il volume, nell'insieme, si legge volentieri e, spesso, con profitto.

Nella raccolta vi sono quattro scritti del prof. MAZZONI. Tralasciamo volutamente di parlarne, perchè innanzi tutto il Mazzoni non ha davvero bisogno di presentazione, e poi perchè si tratta di quattro piccoli articoli pieni di buon senso, che non offrono il destro a rilievi notevoli. C' interessa piuttosto portare la nostra attenzione sui nomi meno noti addirittura sconosciuti.

Spicca su tutte le relazioni, quella di Giancarlo DUPUIS che verte su « L'art. 55 del R. D. 1. luglio 1926 e le responsabilità sindacali per l'inadempimento del contratto collettivo ».

E' un lavoro dalle miti pretese ma dai risultati degni di considerazione. Il Dupuis è scarno nella forma e aborre dal soffermarsi su ciò che non ritiene assolutamente indispensabile; tanto che a volte il suo periodare risulta addirittura slegato o tronco. Ma è tale l'attenta e riflessiva serietà con la quale si muove, che ci si meraviglia di essere davanti ad un giovane. Egli palesa delle solide basi di preparazione generale giuridica, che rivelano uno studio coscienzioso ed approfondito. Si avverte nel suo scrivere una continua ricerca di completezza, di configurarsi tutte le ipotesi possibili, e una preoccupazione sempre presente di non perdere di vista il concreto, la pratica, per poter giungere a risultati che possano essere di una qualche utilità. Tutte doti che a noi appaiono come sintomi di una mentalità giuridicamente ben orientata. Gradiremmo poter presto leggere qualche scritto del Dupuis, di maggior mole e più impegnativo, per poter confermare la favorevole impressione che ci ha prodotto questo suo saggio.

Delle due relazioni di Sergio ZAMBRINI, quella su « Le varie specie di responsabilità dei dirigenti sindacali » ci ha prodotto un'impressione non favorevole. In alcuni punti c'è grigiore: particolarmente a proposito di ciò che lo Zambrini chiama responsabilità politica. Quella invece su « l'errata interpretazione del contratto collettivo e il ricorso per cassazione nella nuova codificazione » è buona, sia nell'incedere che nei risultati molto logici.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Di Ettore GALLO vi sono, in questo volume, due lavori. Il primo dei quali, su « i ricorsi dell'associazione sindacale contro il rifiuto di riconoscimento e contro il rifiuto di inquadramento in una associazione superiore », contiene varie affermazioni che a noi sono apparse oscure, altre che secondo noi non sono esatte. Così, ad esempio, il Gallo considera « diritti di minor consistenza » i diritti c. d. affievoliti o condizionati. Altrove scrive, a proposito dell'atto di riconoscimento delle persone giuridiche: « basterebbe considerare che la concezione del mero accertamento conduce logicamente alla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, per ritenerla senz'altro estranea ai principî del vigente ordinamento italiano ». Perchè? Noi non lo comprendiamo.

Il secondo lavoro del Gallo su « Inquadramento individuale e iscrizione all'associazione: diritti soggettivi o interessi legittimi? », è, al contrario, ben condotto: con onestà e serietà.

Completa infine il volume una relazione di Marco SAMBO su « La nuova efficacia degli accordi economici collettivi nel libro del lavoro del Codice Civile »: è uno scritto semplice, ben sistemato, molto esatto e con conclusioni accettabilissime.

Enzo Capaccioli.

RASPONI ENRICO. - *Il potere disciplinare*, vol. I, - Padova, Cedam 1942-XX.

E' la prima volta che leggiamo uno scritto del Rasponi, e ne abbiamo ricevuta un'ottima impressione.

Ci è piaciuto questo libro perchè è fatto con serietà, perchè c'è molto buon senso, perchè vi si ritrova una mano già esperta e molto ben orientata che coglie l'essenziale e sa indagare le questioni da una visuale esatta.

Ed ha incontrato la nostra simpatia perchè costituisce una continua riprova della mirabile verità che c'è nella dottrina della pluralità degli ordinamenti giuridici. Prevenzione? Può anche darsi. Ma noi abbiamo la sensazione che la dottrina in questione sia tale non nel senso, in cui pure viene questa parola molto spesso usata, di opinione. Sembra a noi che stimare la teoria del Santi Romano come una opinione da mettersi accanto a tante altre possibili e pensabili,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sia come dire che è un'opinione la legge della caduta dei gravi. Nel mondo della vita di relazione fra gli uomini, vi sono delle costanti, così come ve ne sono nel mondo della fisica. Costanti che sono tali perchè ineriscono alla natura stessa dell'uomo. Costanti che è estremamente difficile enucleare dalla congerie spaventosa di contradizioni che ci appaiono nella vita dei singoli, dei gruppi, dei popoli. Difficile sì, ma non impossibile, perchè trattasi pur sempre di saper osservare fenomeni che appartengono al regno della concretezza, fenomeni dei quali le nostre capacità possono attingere la conoscenza. E sembra a noi che la teoria di cui stiamo parlando sia proprio il risultato di una intuizione precisa di una di tali costanti. Si potranno fare sull'argomento tante osservazioni, tanti rilievi, alcuni giusti altri non giusti; si potranno precisare alcuni aspetti in modo più o meno esatto, ma alla fine si arriva sempre a dover riconoscere la fondamentale esattezza della teoria. Della quale, tornando a noi, il Rasponi fa applicazione essenziale nel presente scritto.

Egli individua l'esistenza di ordinamenti giuridici disciplinari (che distingue poi in giuridici propriamente detti ed in normativi, a seconda che trovino o meno la consacrazione nel diritto positivo) perchè nei rapporti nei quali l'ordinamento disciplinare si manifesta, ritrova quelli che, a suo avviso, sono gli elementi essenziali di ogni ordinamento giuridico: un organismo sociale, un'autorità (potere di supremazia), dei destinatari. Elementi poi, che, come riconosce il Rasponi stesso, sono impliciti nel concetto di istituzione del Romano. Ed è proprio avendo riguardo a questi ordinamenti ed alle loro caratteristiche comuni, che l'autore, nella ricerca della natura del potere disciplinare, lo definisce come il potere di supremazia (speciale), fornito di sanzioni punitive, degli ordinamenti giuridici non sovrani e non territoriali.

Occorre notare che per giungere ad individuare la natura giuridica del potere in oggetto, l'autore ne esamina prima il fondamento giuridico e poi il contenuto.

Il primo esame gli serve per chiarire e distinguere la posizione del potere disciplinare rispetto alla sovranità: tale potere, egli conclude, è un potere di supremazia speciale.

Il secondo esame viene condotto per distinguere il potere disciplinare dagli altri poteri di supremazia speciale, quali il gerarchico,

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

il regolamentare, quello di polizia, quello punitivo fiscale. Ci duole di non poter qui, per non evadere dai compiti assegnati ad una recensione, esaminare più dettagliatamente come l'autore giunge ad affermare che il potere disciplinare è un potere di supremazia speciale, e come egli arriva a discernere il potere in questione dagli altri poteri della stessa natura. Le osservazioni del Rasponi ci sono apparse nella quasi totalità esatte, molto ben intuite.

Due punti tuttavia vogliamo rilevare.

Il tentativo, che l'autore fa solo di passaggio, di delineare a cosa mira lo studioso quando muove alla ricerca del fondamento giuridico di un istituto; e la distinzione che egli stabilisce fra ordinamento disciplinare ed ordinamento gerarchico nell'ambito del medesimo ente.

Porsi il problema del significato dell'indagine sul fondamento giuridico di un istituto, ci pare molto interessante. L'autore accenna a due possibili significati di tale indagine, che può dirigersi sia a ritrovare se un istituto faccia parte di un altro (e da questo angolo visuale la ricerca attiene alla sistematica), sia a cercare « se un istituto tragga dal diritto positivo la propria esistenza ». Ci spiace che, per non esorbitare dal tema propostosi, l'autore sia stato costretto a non ampliare la sua ricerca in questo campo, indagando innanzi tutto se questi due aspetti siano o meno i soli che può assumere la investigazione in parola; e se, d'altra parte, ci sia sempre questa duplice possibilità di fronte a qualsiasi istituto, oppure se si incontrino dei limiti davanti (ad esempio) ad istituti, diciamo così, basilari; infine se le due indagini si trovino sullo stesso piano, oppure se ve ne sia una fondamentale: se, in altri termini, si debba pur convenire sempre che, in fondo, l'indagine non possa fermarsi altro che al punto in cui s'incontra la legge. Il Rasponi ci avrebbe certamente detto delle cose interessanti a questo riguardo.

Circa poi la distinzione fra ordinamento disciplinare ed ordinamento gerarchico, l'autore individua la differenza in ciò; che mentre i destinatari del primo sono le persone fisiche, gli individui che fanno parte di un dato ente, i destinatari del secondo sono gli uffici dell'ente stesso. Il che ci appare molto esatto.

Riprendendo un momento la definizione sopra riportata del potere disciplinare, noteremo che fra i vari elementi che in essa sono compresi, si rivela particolarmente importante, per le continue applica-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

zioni che se ne trovano poi in tutto il volume, quello della non-territorialità degli ordinamenti giuridici disciplinari.

Ci siamo intrattenuti un po' a lungo su questa prima parte del presente scritto, relativa alla natura del potere disciplinare, perchè essa è un po' il piedistallo su cui poggiano le pagine successive rivolte all'esame dei singoli soggetti attivi del potere stesso (negli ordinamenti disciplinari dei pubblici impiegati; in quelli dei pubblici funzionari non impiegati; in quelli aventi come destinatari persone che sono con lo Stato o con gli enti pubblici in un rapporto di altra natura: infine negli ordinamenti giuridici disciplinari che fanno capo a soggetti di diritto privato, come il padre, il capitano di nave, il datore di lavoro).

Per questa seconda parte sarà qui sufficiente notare che l'autore dice sempre cose molto sensate anche se ci è sembrato di non poter aderire a tutte le sue conclusioni, pur in gran parte accettabili.

Concludiamo con l'augurarci di poter presto leggere gli altri due volumi di questo studio già preannunciati dal Rasponi nell'iniziale « avvertenza ».

Enzo Capaccioli.

SAVERIO DE SIMONE. - *Valore giuridico della Carta del Lavoro secondo la legge 30 gennaio 1941-XIX n. 14.* — Roma, Edizioni Italiane, 1942-XX (Pubblicazioni delle Facoltà di scienze politiche della R. Università di Roma).

Individuare la posizione giuridica assunta dalla Carta del Lavoro in seguito alla legge 30 gennaio 1941 n. 14 è il compito che il De Simone si è posto in questa pubblicazione.

In breve, l'Autore giunge a queste conclusioni:

a) la legge citata ha operato una recezione materiale della Carta nel suo complesso, nell'ordinamento giuridico italiano .

b) Tutte le dichiarazioni della Carta sono dei veri e propri principi generali espressi dell'ordinamento giuridico italiano.

c) La funzione delle dichiarazioni della Carta è sia di guida per l'interpretazione e l'applicazione di tutte le norme del nostro or-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dinamento giuridico, sia di direttiva per il futuro sviluppo di detto ordinamento giuridico.

d) Per quest'ultima ragione specialmente la Carta pur non distinguendosi dal punto di vista formale dalle altre leggi formali, acquista una posizione di preminenza, sopratutto in virtù di quella prima dichiarazione che è il principio dei principi, che sintetizza tutte le caratteristiche dello Stato italiano corporativo. A ragione pertanto si può parlare della Carta come di una superlegge: parola questa, a detta dell'Autore stesso, non molto chiara nel significato, ma che comunque sta ad indicare che mentre una comune legge formale può abrogare od essere abrogata da altra disposizione avente lo stesso vigore, senza che la struttura dello Stato ne risenta conseguenze, non è invece concepibile il venir meno della Carta del Lavoro senza che cada anche lo Stato Corporativo, del quale essa è l'espressione più genuina ed immediata.

A questi resultati il De Simone perviene attraverso argomentazioni ben condotte, con logica e soprattutto con certa facilità e chiarezza di espressione. I problemi che egli deve affrontare nel corso del lavoro sono molto spesso dei più difficili, eppure non abbiamo mai avuto l'impressione che essi lo sommergano. Non ci sembra che si possa sempre essere concordi con le opinioni espresse in questo scritto, tuttavia si ha normalmente la sensazione che quando il De Simone scrive ci abbia pensato sopra e conosca bene gli argomenti: principi generali del diritto, recezione, norma giuridica e sue caratteristiche, legge, sono tutte questioni che l'Autore affronta con una certa sicurezza: e non è cosa semplice.

Non è possibile, in sede di recensione, esaminare analiticamente tutti questi punti. Ci piace nondimeno fermare un po' la nostra attenzione sulla « recezione ». Tenendo per base la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, l'Autore non vede perchè si possa avere recezione solo fra diversi ordinamenti statali e non anche fra ordinamenti giuridici qualsiasi, pur non statali. Non l'appartenenza della norma ad un diverso ordinamento statale, ma la sua giuridicità ne rende possibile, secondo il De Simone, la recezione in altro ordinamento (sia statale che non statale): intendendo naturalmente tale giuridicità alla stregua della teoria del Romano. Cosicchè nel caso della Carta del Lavoro, già norma giuridica nell'ambito dell'« istituzione »

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Partito Nazionale Fascista, si sarebbe avuta una vera e propria recezione (materiale) nell'ordinamento giuridico italiano. In sede di teoria generale le idee sopra esposta ci sembra che possano presentare elementi di interesse e può darsi siano degne di un esame attento.

Enzo Capaccioli.

PIETRO VIRGA. - *La potestà normativa del Capo del Governo.* — Palermo, Palumbo 1942.

La nota più caratteristica che abbiamo rilevato in questo libro è quella di uno stile sbrigativo che organizza la materia, espone subito come stanno le cose e passa oltre. Questo il pregio, e ad un tempo, il limite dello scritto. Pregio, perchè c'è chiarezza, semplicità ed a volte addirittura incisività. Limite, perchè qua e là certi argomenti e certe affermazioni richiederebbero un esame più attento, più approfondito, meno dogmatico.

Nel complesso abbiamo avuto una buona impressione. Quel tagliare corto e decidersi in quattro battute, quel tono spigliato, riescono graditi a chi legge. C'è della sicurezza in questo Autore, con il quale ci imbattiamo per la prima volta e che ci è apparso dotato di notevole buon senso.

Quando parla del fondamento giuridico, della natura e dei limiti del potere normativo del Capo del Governo, così come in materia di circolari (argomenti tutti assai scabrosi), si trovano delle affermazioni che a noi sono apparse giuste. Solo, come abbiamo già accennato, ci è sembrato che a volte il suo procedere, sempre semplice, sconfini nel semplicistico. Affermazioni come queste: « la superiorità gerarchica non è essenziale perchè possa emettersi una circolare; basta all'uopo che sussista a favore dell'organo emittente un potere di supremazia speciale, qualunque sia poi la natura di tale supremazia, amministrativa o politica » lasciano troppi punti nell'ombra, in materia in cui vi è tutt'altro che una sistemazione definitiva, chiara e comunemente accetta: sorge allora legittimo il dubbio che chi scrive non abbia avvertito le difficoltà che invece esistono ed in gran numero.

Enzo Capaccioli.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

DANILO DE' COCCI. - *La rappresentaza sindacale.* — Milano, Giuffrè, 1942.

Il de' Cocci, dopo aver fornito, nell'introduzione, poche rapide notizie sui precedenti storici del sindacalismo italiano, e dopo aver elencato i passi delle leggi in cui ricorrono le parole rappresentanza, rappresentare e simili, passa in rassegna le varie teorie sulla natura dell'istituto in questione raggruppandole a seconda delle varie soluzioni prospettate. La cernita non appare fatta sempre felicemente, perchè si trovano, ad esempio, teorie che sostengono essere la rappresentanza sindacale una specie della rappresentanza d'interessi, collocate fuori del proprio gruppo. Inoltre alcune espressioni e particolarmente « rappresentanza tecnica », sono usate senza che vangano ad esse attribuiti precisi significati. Si legge ad esempio a pag. 35 che espressioni equivalenti di « rappresentanza tecnica », sono rappresentanza « giuridica, di persona, di volontà, legale ». Dopodichè non si può pretendere che nella mente di chi legge si faccia molta luce ogni volta che successivamente l'Autore riparla di rappresentanza tecnica: il che, d'altra parte, avviene con grande frequenza .

Nè molto miglioramento si trova nel successivo capitolo sulla rappresentanza privatistica. Qui a proposito dell'indirizzo « soggettivo o personale » negli studi tedeschi in materia ,si legge: « La prima tendenza (quella appunto soggettiva) dà una nozione astratta e formale del fenomeno: i soggetti che si ritengono partecipare alla rappresentanza stessa (il rappresentante, il rappresentato e il terzo) vengono lasciati da parte e viene dato rilievo esclusivo al modo esteriore di comportarsi, prescindendo dal contenuto concreto ed estrinseco del comportamento. D'onde l'identificazione, fatta dai più, della rappresentanza con la procura ». Poi si cambia argomento, cosicchè chi volesse esattamente sapere cosa sostiene questa teoria soggettiva della rappresentanza, bisogna che vada a leggersi direttamente gli autori che la propugnano.

Interessante sarebbe stato il punto in cui il de' Cocci dice che per precisare il concetto ed il fondamento della rappresentanza è indispensabile risalire al concetto del diritto subbiettivo, se fosse stato più a lungo e più incisivamente illustrato. Ma l'Autore si limita ad affermare che mentre nel diritto soggettivo, il soggetto del potere della

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

volontà è lo stesso che è pure soggetto dell'interesse, invece « nella rappresentanza si ha un caso di non coincidenza, di separazione, di sostituzione tra il portatore della volontà ed il destinatario dell'interesse ». Cosicchè, senza starsi a soffermare sull'uso di certe espressioni secondo noi non troppo felici, si resta interdetti di fronte a questo accostamento del diritto soggettivo alla rappresentanza, che finisce per darci un senso di disagio, perchè non riusciamo a comprendere il legame, ad individuare a qual fine tale accostamento sia stato fatto.

Ma la nostra meraviglia cresce quando, poche pagine oltre, sentiamo affermare che nella rappresentanza volontaria (termine antitetico e « legale ») la delega da parte del rappresentato « può chiamarsi genericamente autorizzazione ». Può, certamente, ma se si vuole ingenerare una confusione nel significato delle parole anche maggiore di quella che purtroppo già esiste.

Nel capitolo dedicato alla rappresentanza pubblicistica, della quale sono prese in esame le varie specie, si possono leggere delle cose giuste, ben orientate, a proposito della differenza fra rappresentanza e rapporto organico: osservazioni di dominio comune ma scritte con lodevole esattezza (pagina 70 nota 1). Ci sembra invece discutibile sostenere che nel caso della rappresentanza di interessi (qual'è generalmente secondo il de' Cocci, la rappresentanza pubblicistica) si abbia sostituzione della volontà del rappresentante e quella del rappresentato. Per lo meno dal punto di vista del diritto positivo, in questi casi la volontà del rappresentato (Nazione, collettività, categoria professionale) non ha rilevanza, non esiste. E come si può sostituire ciò che non esiste? La parola stessa « rappresentanza » è qui usata in un senso del tutto particolare: e avvertire certe distinzioni è assolutamente indispensabile.

Il quarto capitolo è dedicato allo studio diretto della rappresentanza sindacale e quindi è quello centrale e conclusivo del lavoro. L'Autore sostiene che tale specie di rappresentanza è « rappresentanza legale »; e, aggiunge poi, « in senso tecnico ». Ma l'aggiunta non ci è sembrato che abbia grande importanza.

Tale definizione, che è poi quella corrente, ci sembra esatta. Tuttavia a volte abbiamo avuto l'impressione che il de' Cocci si lasci purtroppo attrarre da formule più o meno brillanti ma che ad un esame più attento si rivelano vuote di contenuto. Così leggiamo a pag.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

102 che il riconoscimento delle associazioni professionali da parte dello Stato « è un riconoscimento istituzionale o rivoluzionario, un doppio riconoscimento, dei Sindacati da parte dello Stato e dello Stato da parte dei Sindacati ».

Dobbiamo inoltre rilevare che l'Autore insiste particolarmente nel dire che le Associazioni professionali ed i loro organi agiscono sempre iure repraesentationis. Anzi dice di più: nell'esercizio delle sue funzioni « l'associazione non può agire senza rappresentanza ». Affermazione prima di tutto strana e poi secondo noi, sfasata. Cerchiamo di vedere come stanno le cose: c'è l'associazione; ci sono i suoi organi; questi agiscono; ci sono delle leggi che regolano tale attività in modo che vengano raggiunti i risultati voluti. Fin qui tutto è esatto e concreto. Che importa poi, (in questo caso) che si affermi che tale attività si effettua iure repraesentationis o in qualsiasi altro modo. Cade qui opportuno osservare che spesso, troppo spesso, si nota negli scrittori la tendenza a mostrare che le cose, a seconda di come le si prospettano, cambiano il loro essere. Il che è una turlupinatura bella e buona. Non si terrà mai abbastanza presente che, anche nel campo del diritto, l'unica cosa seria che c'è da fare è quella di osservare i fenomeni e cercare di interpretarli, cioè di individuarne la natura.

Per terminare, non abbiamo ben compreso cosa intende il de' Cocci quando scrive che l'associazione « deve agire necessariamente in nome e per conto altrui in favore di tutti i componenti la categoria, per cui è costituita » (pag. 142).

Nonostante i fuggevoli rilievi sopra esposti, occorre dire che il libro si legge con un certo interesse.

Enzo Capaccioli.

WIDAR CESARINI SFORZA. - *Il corporativismo come esperienza giuridica.* — Milano, Giuffrè, 1942.

In questo volume, dedicato alla facoltà di giurisprudenza della Università di Pisa nella quale il Cesarini tenne cattedra per vari anni, l'Autore raccoglie un gruppo di studi e articoli già pubblicati precedentemente in varie riviste. Ha scelto quelli che, a suo giudizio, erano maggiormente idonei a far individuare l'essenza del corporativismo.

Una linea unitaria c'è che collega questi saggi pur relativi ad ar-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

gomenti vari e prodotti in tempi assai diversi e lontani fra loro. Linea unitaria che non è data tanto dalla materia trattata, quanto da una notevole, facilmente percepibile unità di pensiero. Senza stare qui ad intrattenersi in un esame sul merito dei vari lavori, è doveroso sottolineare questa coerenza che è resa possibile dal fatto che nella mente del Cesarini c'è un' idea dominante. Questa almeno la nostra impressione.

Se poi ci domandiamo qual'è questa idea dominante, forse si potrebbe così delineare: convinzione che esistono delle entità che hanno una effettiva vita ed una effettiva autonomia e che non sono l'individuo ma non sono neppure lo Stato; esistenza, conseguentemente, di interessi che pur non essendo nè individuali nè statali, si manifestano tuttavia concretamente; constatazione che l'essenza del fenomeno corporativo sta in fondo tutta qui: nell'aver istituzionalizzato, cioè nell'aver preso in giuridica considerazione, quelle, di tali entità, che si formano nel campo della vita economica: e non sembra poco.

Enzo Capaccioli.

• • •

Si segnala all'attenzione degli studiosi di discipline corporative, la « *Bibliografia sindacale corporativa* » di Alfredo GRADILONE edita dall'Istituto Nazionale di Cultura Fascista (Guide bibliografiche - serie III - Roma 1942-XX).

Trattasi di una utilissima raccolta bibliografica relativa alle pubblicazioni (trattati, monografie, saggi, articoli) in materia corporativa o nelle quali ,comunque, siano trattati argomenti di carattere corporativo o che con il corporativismo abbiano attinenza, che sono uscite negli anni dal 1923 al 1940.

Le pubblicazioni stesse sono raggruppate in quattro parti: I. Stato corporativo e corporativismo — II. Diritto corporativo — III. Diritto del lavoro — IV. Economia politica corporativa.

Possono ivi trovarsi indicazioni di scritti italiani e stranieri di carattere filosofico, giuridico, politico, storico, economico.

Serve da guida per la consultazione, un indice dei nomi e degli autori.

E. C.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

MAGGIORE GIUSEPPE. - *La Politica*, in 8° gr., pagg. XII-420 - L. 60 - Bologna, Nicola Zanichelli Ed. Bologna.

G. M. nel suo volume « La Politica » parte col fermo proposito di definire l'essenza di un argomento, che si è prestato alle più varie interpretazioni, e di analizzarne le forze ed i fenomeni onde determinarne i caratteri. « Non si tratta di un titolo, ma di un metodo » — egli premette nella prefazione — « Metodo realistico, sperimentale, quasi empirico, che vede nella politica l'uomo e nell'uomo, oltre le vette degli ideali, gli abissi dei suoi istinti, dei suoi bisogni, delle sue miserie ».

L'autore nella sua opera mostra tutta la sua volontà di sceverare l'argomento da ogni oscurità; tutta la sua aspirazione di dare un inquadramento organico e razionale alla materia; tutta la sua fede nella sua capacità di scienziato. Ed in effetto molto vi è da apprezzare in quelle pagine, anche se contemporaneamente ci sentiamo spinti ad avanzare delle riserve, sino a non accettare alcuni giudizi ed alcune teorie avanzate. Riteniamo necessario per questo motivo dare uno sguardo generale ma progressivo all'opera.

Nel primo capitolo « *Essenza della politica* » il Maggiore, partendo dal presupposto che la politica trova una maggiore vitalità « nei periodi torbidi di eventi e ricchi di fortunose vicende », distingue nel processo storico « periodi politici e periodi giuridici » (p. 5): « nei primi — egli dice — la realtà sociale è come una massa incandescente. I bisogni, le necessità, le idealità prorompono violenti dal sottosuolo storico e, quando non trovano sbocco in un ordine nuovo, esplodono in guerre e in rivoluzioni » (id.); « nei secondi i costruttori di ordini nuovi tacciono, e la parola è alla legge promulgata, dalla quale occorre soltanto interpretare la volontà espressa o latente » (id.).

In tali epoche operano a loro volta due tipi diversi di uomini: il politico « uomo d'avanguardia, critico, attivo, novatore, rivoluzionario » ed il giurista, « uomo della sesta giornata, che giunge a cose fatte, per collaudare e illustrare l'edificio costruito ».

Successivamente il Maggiore arriva a definire la politica come « la scienza, l'arte e la prassi di istituire, conservare e potenziare gli stati » nettamente separata dalla morale, dall'economia e dal diritto; e l'uomo politico come « colui che vuole e sa comandare, che vuole

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

e sa farsi obbedire », mosso nella sua azione solo da una inestinguibile sete di potenza.

Su i predetti concetti si possono fare varie riserve ed obbiezioni.

Infatti considerando e suddividendo nel tempo i fatti storici a seconda delle loro diversità siamo costretti ad ammettere un loro processo organico, che, anche negli apparenti atti di discontinuità, sancisce la interdipendenza degli avvenimenti stessi. Ora questi periodi storici hanno caratteristiche loro proprie a seconda delle necessità ed aspirazioni della collettività organizzata e dei suoi componenti: dimodochè si hanno periodi bellici, periodi religiosi, periodi culturali, periodi coloniali, periodi economici-industriali o commerciali ed altri, a seconda delle attività che maggiormente influenzano la *polis*.

Non crediamo giusto nè logico quindi suddividere la storia in semplici periodi politici e giuridici, perchè la politica ed il diritto permangono in tutti i periodi storici: possiamo dire anzi che il diritto promana dalla politica, mentre la politica si basa sul diritto per rafforzare la sua azione.

Passando alla definizione della politica le osservazioni da farsi sono ancora più chiare ed evidenti: essa è per il Maggiore « arte, scienza e prassi ».

Ma come può un'attività essere contemporaneamente scientifica artistica ed empirica? come può un atto umano contenere qualità conoscitive, intuitive e pratiche?

A noi pare che la politica debba concepirsi come arte, corroborata da una tecnica da essa creata e provocata, e da una prassi, che ne sancisce la realizzazione.

La politica infatti è una passione, provocata in alcuni uomini dalle esigenze del momento, e dalla fede in una loro superiore umana missione vivificata da una intuizione della verità e dalla fantasia di un Futuro, corroborata da una prassi che le dà realtà e vita, ed una tecnica che, nata dalla esperienza dei tempi passati e dalla analisi dell'uomo, le fornisce mezzi ed insegnamenti nella azione.

Pur ammettendo ed accettando poi una necessaria distinzione tra la politica e la morale, siamo nettamente contrari ad una loro netta separazione o, peggio ancora, ad una loro antitetica posizione nella vita della società.

Dice a questo riguardo l'A.: la legge della morale « è purezza di

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

cuore, mansuetudine, non resistenza al male, umiltà, fiducia in Dio, carità nel prossimo, prontezza al perdono, sete di giustizia, altruismo. La politica è il rovescio di tutto questo. E' sete di potenza, lotta per il primato, resistenza al male e, occorrendo, odio, sete di vendetta, annichilimento del nemico anche a prezzo di qualsiasi ingiustizia ». « I precetti « non ammazzare », « non rubare », che sono i pilastri di ogni etica non pure rivelata ma naturale, sono inammissibili in politica » (p. 31).

Quale conseguente trasfigurazione, applicando tali leggi, si avrebbe dei grandi uomini, che, con la loro azione politica, hanno forzato l'evoluzione di questa nostra Umanità! Quale aberrazione di quell'arte che molti considerano come espressione di una fede e di una volontà superiore!

Ci pare a questo proposito che l'A. confonda la politica con il policantismo, il politico col politicante: infatti solo il secondo « non adora che un Dio: il successo e il fatto compiuto » (p. 31); il primo invece, nella sua superiore umanità, infusa da un senso di missione, permeata da una morale sociale che comprende le leggi della rivelazione e della società, pur essendo spinto dal desiderio di realizzare un proprio programma, dalla volontà di raggiungere un fine terreno, dalla necessità di trattare gli uomini a seconda del loro relativismo, nella sua azione, ha caratteristiche di alta generosità, di altruismo, di perdono e di bontà.

Non crediamo che « alzare dunque una netta barriera tra la morale e la politica sia necessario per salvare entrambe » (p. 32), ma siamo convinti che, al contrario, sia necessaria una loro azione a contatto di gomito, affinchè la politica sia innalzata ai più alti posti dei mezzi per l'elevazione spirituale e materiale della Umanità, e la morale trovi in essa una possibilità di realizzazione.

Parimenti siamo contrari al criterio di porre una netta separazione tra la politica ed il diritto perchè « la giustizia è virtù morale; la politica è fuori del campo etico » (p. 35): per noi esiste una interdipendenza tra politica e diritto giacchè il diritto è semplicemente la legalizzazione di principi e di attività politiche.

Quando poi l'A. passa ad esaminare i rapporti tra l'economia e la politica (p. 39) mette in evidenza l'antieconomicità dell'atto politico e l'impossibile avarizia dell'uomo politico: ci pare che il Maggiore li-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

miti e consideri troppo la politica e l'economia in funzione individuale. A nostro parere la politica, nella sua azione universale, può considerare la necessità di una azione economica, pur essendo vero che « l'*auri sacra fames* inquina la vita politica e la figura dell'uomo si deforma [meglio — a nostro giudizio — può deformarsi] in quella del profittatore, dello speculatore, dello arraffatore di ricchezze » (p. 43).

Dalle osservazioni fatte appare come anche noi si creda in una superiorità ed in una precedenza della politica sulle altre manifestazioni umane; ma d'altro canto non possiamo accettare separazioni nette tra politica, morale, diritto, economia, perchè come è impossibile ottenere recise suddivisioni nel complesso uomo e nelle sue attività, altrettanto impossibile è considerarle nel complesso umanità e storia.

Nel II Capitolo l'A. considera e analizza « *Le forze politiche* » poichè « la politica è un sistema di forze » (p. 55).

In queste analisi egli considera le forze nelle loro classificazioni di forze naturali e telluriche, spirituali e soprannaturali.

Quale argomento fondamentale egli considera l'uomo giacchè « le forze politiche sono raggi: l'uomo è il centro » (p. 68) e, dopo aver enunciato le varie concezioni di pensatori, il Maggiore considera l'uomo nelle sue tre facoltà fondamentali: ragione, volontà e sentimento. Fra l'altro egli afferma: « l'uomo pubblico che agisce per vanità, interesse, odio, vendetta, è un politico mancato » e coloro « che agiscono per un motivo diverso da quello del potere per il potere, anche se hanno degli effimeri successi preparano la rovina degli Stati e di loro stessi » (p. 95).

Ma non vi è in queste espressioni un forte contrasto con quanto prima affermato? E cioè la politica « è sete di potenza, lotta per il primato, resistenza al male, e, occorrendo, odio sete di vendetta, annichilimento del nemico anche a prezzo di qualsiasi ingiustizia »? E « un uomo *politico* onesto [*in che senso poi onesto?*] è sopraffatto dal furbo e dallo arrivista? » (p. 97).

Esaminando poi le facoltà umane, il Maggiore dimostra una lodevole acutezza di pensiero, molto istruttiva al fine psicologico, e una forte cultura. Nel considerare il sesso come « forza cosmica » l'A. mette in giusto rilievo l'importanza e l'influsso della donna nella vita politica; nelle sue espressioni però egli arriva a delle affermazioni che non possiamo condividere nè accettare, e cioè:

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

« la donna non è che sessuale, l'uomo è anche sessuale » (p. 110);

« la donna insomma è inferiore quando vuol essere uomo quando smarrisce la sua strada si svia dalla sua missione, e snatura se medesima. Ma è non solo uguale, anzi superiore, quando è *amante* e quando è madre. Essa sa amare con più abbandono e oblìo dell'uomo, sa essere madre *meglio* che l'uomo non sappia essere padre » (p. 112);

sino a trascendere infine in una espressione polemica, che mal si addice ad un lavoro scientifico (p. 116), nel considerare la situazione interna degli U. S. A.

Considerando poi le forze naturali o telluriche, il Maggiore parla di tempo, spazio, popolazione, razza e lavoro che sono ampiamente illustrati nella loro funzione e nella loro importanza politica.

Fra esse maggiormente ci ha attirato la trattazione della razza che è « un fatto naturale e spirituale », del razzismo che è « le enunciazione di una legge e un fatto di volontà » (p. 177), che col loro affermarsi tendono a tramutare lo Stato Nazionale in « Stato di razza »; e la trattazione del lavoro, che tende a diventare nucleo fondamentale dell'attività statuale.

Circa le forze spirituali l'A. considera le forze che « traggono origini dal sentimento, dalla ragione, dalla volontà (utopie e miti, religiosità e religione, ecc.) » (p. 167).

« *Le sintesi politiche* » quali famiglia, classe, partito, chiesa e stato, sono trattate a loro volta nel terzo capitolo: in esso l'A. concepisce la sintesi come « armonia, ordine, unità: conciliazione di opposti » (p 227); a noi parrebbe più giusto però considerarla come fusione di elementi diversi, che possono essere talvolta opposti.

Considerando poi la natura delle sintesi politiche il Maggiore scrive: « Nessuna sintesi si forma per *generatio aequivoca*. Nulla si unifica senza un principio unificatore » che non può essere che spirituale e costituito dalla autorità (p. 228), la quale trova la sua estrinsecazione con la gerarchia e con la totalitarietà. In tal modo una organizzazione sociale per essere una sintesi politica deve soddisfare ai seguenti tre requisiti: Autorità, Gerarchia e Totalitarietà.

Mentre accettiamo la necessità del principio unificatore, ne limitiamo l'assolutezza del suo carattere spirituale, perchè molte sintesi politiche comprendono fattori materiali che ne influenzano la natura, e ne disconosciamo la unicità del principio autorità.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Queste riserve risulteranno assai evidenti dall'esame che faremo di alcune sintesi politiche.

La famiglia, viene giustamente valutata dal Maggiore come « istituzione per eccellenza », ma nell'analizzarla egli ne nega e disconosce il contenuto fondamentale di amore. Scrive infatti a questo proposito il Maggiore: « Si sente spesso dire che il contenuto di quella società naturale che è la famiglia consiste nell'amore: amore tra genitori e figli, amore tra coniugi. Nulla di più erroneo. E' una gran ventura che l'amore cementi la famiglia; ma se esso manchi la famiglia esiste lo stesso. L'unità familiare è una cosa molto più seria di quel sentimento volubile, se altro mai, che è l'amore » (p. 231). L'A. deve essere spinto a queste affermazioni dalla sua concezione particolare della politica, e dalla necessità di difendere il principio unificatore ed essenziale dell'autorità. Egli scrive infatti: « L'amore è libertà, è spontanea dedizione di anime; non è dovere e tanto meno diritto; ogni pretesa lo mortifica, ogni obbligo lo uccide. La famiglia invece, è un complesso di diritti e di doveri, di pretese e di obblighi: non è libertà, bensì autorità. Fra le persone che si amano non ci può essere che eguaglianza; nella famiglia non vi è che diseguaglianza, perchè vi è gerarchia », (p. 231) ed afferma che « la famiglia come non è un regime di eguaglianza, non è un regime di libertà: è dominata dalla necessità e dalla autorità. L'amore o l'*affectio maritalis* possono contribuire al consolidamento del vincolo coniugale, non lo determinano ». (p. 232).

Noi non possiamo accettare una simile concezione della famiglia, che invece ammette un substrato od un senso di materialità: la dedizione creata dall'amore determina una autorità, e permette un sistema gerarchico più stabile e più morale di quello fornito dalla necessità; solo con questa essenza, data la nostra concezione ampia e totalitaria della politica, possiamo dare un valore etico alla famiglia.

Simile osservazione possiamo avanzare per la classe che, come afferma lo stesso A. è « un gruppo di uomini legati da interessi economici nella produzione e nella distribuzione, nonchè dalla coscienza della propria solidarietà » (p. 250) nella quale quindi unico fondamento non è e non può essere nè un solo principio spirituale nè l'autorità.

Molto più importante è invece l'autorità nella vita dei Partiti, Chiesa e Stato: per essi possiamo in gran parte accettare il pensiero del

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Maggiore, che ne mette in buona evidenza le caratteristiche fondamentali e le funzioni politiche.

La guerra e la rivoluzione costituiscono invece le *crisi politiche* (Cap. IV). Pur ammettendo che la guerra porta alla massima tensione tutte le energie umane, pur comprendendo come essa possa temprare e potenziare la forza di uno Stato, non possiamo accettare il pensiero del Maggiore che dice: « La guerra è la vita dello Stato » (p. 316) appunto perchè « *senza guerra* non esiste Stato, la guerra è la prova e il collaudo della sua potenza » (p. 317).

Secondo noi la guerra ha tanta importanza per lo Stato, non perchè ne è vita bensì perchè ne caratterizza, ne influenza la vita; la guerra è semplice conseguenza di interessi contrastanti fra Stati, diventa espressione della loro potenza e volontà di potenza, ed è causata da una impossibile conciliazione delle loro vedute o aspirazioni particolari.

Parlando poi della rivoluzione l'A. scrive: « la mentalità del rivoluzionario è perciò (in quanto solo la ragione lo spinge e non l'esperienza) antistoricista » (p. 326).

A questo proposito ci domandiamo: come potrebbe realizzarsi una rivoluzione antistorica? cosa può averla promossa? una semplice ideologia o una necessità storica?

La rivoluzione per noi è invece un fenomeno prettamente storico, che forza l'organizzazione della società, alcune volte pigra e tardiva, a permanere e progredire sulla retta via del progresso.

Nell'ultimo capitolo (V) della sua opera il Maggiore considera il problema della civiltà, la quale esprime « lo stile personale di un popolo e di un epoca » (p. 346). Considerando la natura e l'essenza del progresso « legato al concetto di un fine o di una meta da raggiungere, per modo che ogni passo in avanti verso quel termine segna un miglioramento, un incremento » (p. 366), l'A. avanza delle limitazioni e delle norme che non è possibile accettare nella loro intierezza.

L'A. scrive infatti: « la categoria del progresso non è applicabile a un tutto, come il mondo, l'umanità, l'universo » (p. 366) perchè « una totalità se è veramente tale non può nè crescere nè migliorare » (id.). Partendo da tale concetto, il Maggiore dà un carattere prettamente materialistico alla umanità quasichè sua energia totale fosse soltanto quella manifestata nel passato, sino ad affermare in essa l'esistenza

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

di una legge che ha avuto la sua attuazione solo nel campo chimico: « Nulla si crea e nulla si distrugge » (pag. 336). Egli dice infatti: che nel progresso « non vi sono che cangiamenti e ripetizioni » e se chi parla di progresso « abbracciasse la completa prospettiva del mondo, vedrebbe che gli apparenti progressi di un luogo, di uno Stato, di una classe, di un gruppo sono compensati da reali regressi di altri luoghi, di altri gruppi sociali ed etnici » (p. 367).

Il Maggiore in definitiva nega ogni carattere spirituale al progresso, confuta ogni sua possibilità di esistenza nel mondo e nella umanità e dà ad essa una essenza prettamente materiale.

Non si può accettare una concezione così materialistica della umanità.

La legge di Lavoisier « Nulla si crea e nulla si distrugge » ha sua unica e completa applicazione soltanto nel campo della materia: essa non ha possibilità nè motivo di vita nel campo degli uomini, i quali, perfezionando la loro preparazione, affinando la loro sensibilità, tendono ad un fine superiore che deve sanzionare la completa estrinsecazione di ogni loro possibilità e la realizzazione di una vita collettiva, infusa da sentimenti di amore e di giustizia. La lontananza del fine quindi non può nè deve precludere la lotta per il suo raggiungimento, perchè una simile resa sanzionerebbe la incapacità, la inferiorità e la mediocrità del genere umano.

Comprendiamo ed ammiriamo con quale ardore ed amore il Maggiore si sia volto a sceverare, analizzare e definire un argomento che alletta per la sua importanza e per la sua essenza; nel suo lavoro però egli ha immesso idee personali che non tutti possono condividere nè lontanamente ammettere, inquanto alcune urtano contro principi morali che sono argomento e fonte di vita.

E' necessario d'altra parte apprezzare quanto è in questa opera sia perchè delinea ed esamina aspetti del problema, sia perchè, a causa del suo particolare punto di vista, provoca reazioni che fortificano la difesa di altri concetti.

Nella sua opera il Maggiore mostra una vasta e profonda preparazione culturale: siamo del parere però che, dato il carattere del lavoro non era necessario farne una mostra continua, perchè superflue ed alquanto verbose ci sono apparse le continue classificazioni che distraggono il lettore dalla profondità del problema.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

In definitiva pur non accettando varie idee dell'Autore siamo del parere che l'opera del Maggiore sia molto istruttiva e degna pertanto di una attenta lettura.

Paolo Cernuto.

LORENZO CABOARA. - *Sulle origini del principio di Nazionalità.* — Genova, Casa Ed. Rivista Inter. di Filosofia Politica e sociale, 1942-XX.

In questo breve lavoro, l'A. difende la priorità del Romagnosi nella formulazione e nella elaborazione scientifica del principio di nazionalità, opponendosi decisamente alle parole di Federico Patetta, il quale critica tale tesi sostenuta già dal Del Vecchio, da lui accusato di aver confuso l'« etnicarchia » col « principio di nazionalità ».

A tal fine, dopo aver sinteticamente esaminati i concetti dei cosidetti « padri del principio di nazionalità »: Rousseau e Herder, e quindi di Buchez l'A. mette in evidenza la necessità di considerare questo problema, pur nella sua unicità, « da due distinti e fondamentali punti di vista: da un punto di vista etnico-sociologico e da un punto di vista politico-giuridico », al fine di chiarire i rapporti esistenti tra nazione, popolo e stato.

Da tale esame il Caboara afferma, come nel secolo XIX « nazionalismo ed etnicarchia sono pertanto due termini che esprimono lo stesso concetto »; e come il pensiero politico romagnosiano è « erede diretto e veramente degno » dei sentimenti e della tradizione italiana, « dal Romagnosi approfondita con acuta mente di filosofo, di giurista e di politico ».

Esaminando quindi direttamente la concezione romagnosiana della nazione nel suo corpo (territorio, popolazione e governo) e nella sua anima (opinioni, beni e forza), agenti in un regime di competenza causale, l'A. mette in evidenza come il Romagnosi, con la sua dottrina dell'Etnicarchia, consideri il sorgere della nazione legata a motivi di opportunità politica (creati da motivi di opportunità fisica e morale), che ne mettono in evidenza la sua acutezza d'intuiti e la sua ampiezza di pensiero, sì da farlo giustamente considerare il fondatore del nazionalismo.

Or tale pensiero non venne superato nell'800 perchè il principio

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

di nazionalità venne adoperato più come mezzo di lotta politica che non come argomento di studio, e coloro che esaminarono il problema (Pellegrino Rossi) attinsero molto dal Romagnosi; a questo proposito l'A. mette in risalto come lo stesso Mazzini, molto più di ogni altro, si sia accostato al pensiero rofagnosiano, essendo però « la sua mente tutta intesa a cogliere ed illustrare il carattere essenziale dell'anima » ed il valore relativo della Nazione nel tempo.

Con tali brevi note, basate essenzialmente sull'esame e sulla discussione delle « Origini » del principio di nazionalità, il Caboara afferma di riconoscere al Romagnosi il merito di tale primato, di fronte a qualunque autore italiano o straniero, sia per la priorità cronologica come per la sistemazione dottrinale del suo pensiero.

Paolo Cernuto

ERMINIO TOCILJ. - *Il controllo corporativo dei prezzi strumento della politica di congiuntura.* Milano, Fratelli Bocca, 1941-XIX.

Da quando il controllo dei prezzi ha assunto in Italia carattere continuativo ed è stato affidato agli organi corporativi — R. D. 28 aprile 1937 — il problema del controllo stesso e dei suoi fini e dei suoi effetti ha assunto particolare importanza. Compito dell'A. nel breve trattato è di studiarne i modi di applicazione in riferimento alla politica della congiuntura. Problema complesso che richiede una investigazione precedente dei fattori determinanti le fluttuazioni cicliche come elementi su cui agire con il controllo dei prezzi. E' la via seguita dall'A. che anzi premette ancora un piccolo saggio sulle necessità e i criteri del controllo corporativo. Posto nel mondo delle astrazioni il concetto di *prezzo di equilibrio* e riscontrato invece nella realtà effettuale quello di *prezzo corrente*, la ragione della non coincidenza dei due prezzi è vista in rapporti di forza con predominio di interessi particolari, caratteristici dell'attuale fase capitalistica con le enormi dimensioni dell'impresa tendente al monopolio. L'impresa diventa arbitra dei prezzi. Lo stato interviene nell'interesse della collettività. Sorge il controllo che in una economia corporativa, notata la scarsa efficacia di un controllo sulla sola offerta e la difficoltà di un controllo sulla sola domanda, è controllo di prezzi, strumento di disciplina integrale.

Il prezzo così, elemento passivo della economia classica, diviene

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

elemento attivo dell'equilibrio la cui stabilità lo stato si propone. Ma non tutti i prezzi abbisognano del controllo bensì solo quelli a domanda anelastica, i soli su cui l'imprenditore possa manovrare impunemente, e che hanno la caratteristica di presentare spesso indeterminatezza li equilibri particolari nel (senso che sulla curva della domanda è dato trovare una zona di indifferenza entro la quale ogni prezzo soddisfa alle condizioni dell'equilibrio). E' questo il caso tipico dell'intervento perchè indeterminatezza di equilibri particolari significa indetermnatezza di equilibrio generale. Che allora, se le quantità dei beni a domanda rigida si manterranno invariate in tutto l'intervalli di indifferenza, varieranno invece indeterminatamente quelle dei beni a domanda rigida. Solo la coesistenza di prezzi controllati per i beni a domanda rigida e di prezzi liberi per i beni a domanda elastica assicura perciò la stabilità dell'equilibrio economico in regime corporativo ». Non meno importanti gli effetti sulla offerta ma qui operazione antecedente al controllo dei prezzi è il controllo dei costi, che il Tocilj crede debba essere ricavato dall'esame di una azienda-tipo. Problema questo cos difficile e discutibile da meritare appositi studi. Comunque limite della compressione dei prezzi sarà sempre dato dal costo dell'impresa marginale. Si viene così al tema specifico. Accettata la scomposizione del ciclo congiunturale in quattro fasi — con M. Wesley — ed escluse alcune teorie come insufficienti quali quelle puramente monetarie (Hausen, Hawtrey) e quelle che ne vedono la causa in squilibri tra risparmi e investimenti (Hobson, Keynes) si espone e si accetta pur con una leggera modificazione finale, la teoria del Papi che in sostanza, movendo dalla constatazione critica che le forze economiche di per sè tendono all'equilibrio, vede la causa dell'inizio del ciclo — la ripresa — in un evento straordinario, capace di produrre una variazione dei redditi reali, e l'ascesa e la crisi a loro volta determinata da errori: : l'uno di correggere un difetto iniziale della offerta, l'altro di eliminare una eccedenza di costo. Non ci sembra però che con questa ipotesi si riesca a spiegare la notevole costanza ciclica dei fenomeni congiunturali.

Comunque, posto in questi termini il problema, l'A., con una acuta indagine sulla dinamica dei prezzi nel corso del ciclo, arriva alla conclusione che anche qui, sia nel periodo di ascesa che in quello di crisi, le variazioni dei prezzi dei beni a domanda rigida precorrono e determinano le variazioni dei prezzi degli altri beni. La maggiore

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

richiesta infatti di beni strumentali e di sussistenza ne provoca la maggiore produzione il cui limite è la perfetta adeguazione alla domanda. Limite che l'imprenditore cercherà di ovviare attraverso uno sfasamento tra flusso di domanda e di offerta. Ma si iniziano ben presto gli errori dell'imprenditore: fondamentale quello della sopravalutazione della situazione costituita dall'aumento dei prezzi. Ci si accorge allora di non potere più forzare il mercato. Si ha una offerta indisciplinata di prodotti. E' « il punto della crisi » che perciò per il Tocilj, con lieve dissonanza dal Papi, è posto nella discordanza tra incrementi di domanda e incrementi di offerta. Vediamo adesso quale la politica della congiuntura. Politica preventiva per chi vede nella congiuntura un male e non, in fondo, un bene come il Bresciani-Turroni, necessaria per quei paesi che proseguendo fini autarchici cioè produzioni a costi anche elevati, presentano « zone di minore resistenza ». Varie sono state le soluzioni proposte: disciplina del risparmio, politica della moneta stabile, politica del saggio dello sconto. Posto semplicemente in questi termini il problema è irrisolubile perchè non ci sono ragioni di credere ad una lungimiranza dell'organo di controllo superiore a quella degli imprenditori data la scarsa attendibilità degli indici indicatori della situazione. Ma il problema è in altri termini, perchè non si tratta di secondare « mutevoli manifestazioni di gusti individuali e favorire gli interessi particolari ». Il sistema della economia regolata sorge infatti per la realizzazione di fini determinati (programma economico); si ha dunque nel corso del ciclo un sistema di incognite diverso da quello in regime di economia libera perchè la situazione terminale della ascesa non si prospetta come previsione bensì obbiettivo di un programma economico preordinato. Con ciò non vuole dirsi che siano finite tutte le difficoltà, potrebbe dirsi che incomincino ora. Infatti se scopo del controllo dei prezzi è in sostanza il controllo di quei processi di accelerazione determinanti la crisi in regime di economia libera, tecnicamente esso si presenta difficilissimo per l'asincronismo immanente all'intensificazione dei processi produttivi dei beni strumentali e beni diretti. Avremmo desiderato che questo proprio fosse stato il punto su cui l'A. ci avesse illuminati: ma effettivamente esso, come problema tecnico, è fuori della economia di questo saggio.

Riccardo Boccia.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

OPERE PERVENUTE ALLA DIREZIONE

Annuaire Statistique du Royaume de Bulgarie, année XXXIII. — Sofia, 1941.

BACCIGALUPI MARIO: *I beni di organizzazione nel diritto civile.* — Milano, Tipografia Giovanni De Silvestri, 1942.

Bollettino della Commissione italiana di studio per i problemi del soccorso alle popolazioni. — Serie VII - Secondo supplemento al vol. III. — Roma, « Reale Accademia d'Italia », 1942-XX.

CABOARA LORENZO: *Autonomia della Filosofia politica.* — Genova, « Rivista internazionale di Filosofia politica e sociale », 1942-XX.

CHESSA FEDERICO: *Economia politica corporativa.* — *Vol. primo L'attività economica e lo scambio.* — Torino, G. Giappichelli - Editore.

Confederazione Fascista degli Agricoltori. — *Studi giuridici,* Vol. III - Roma, Anno 1941-1942-XX.

CORRADO RENATO: *Il negozio di accertamento.* — R. Università di Torino. - Memorie dell'Istituto Giuridico - Serie II, Memoria XLVIII. — Torino, presso l'Istituto Giuridico della R. Università, 1942-XX.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

D'Havet Mario: *Il risparmio, il credito e la guerra.* — Roma, 1942-XX - Istituto Nazionale di Cultura Fascista.

de' Cocci Danilo: *L'istruzione professionale nell'ordinamento corporativo.* — Pisa - Roma, Vallerini.

de' Cocci Danilo: *La Rappresentanza Sindacale.* — Milano, Dott. A. Giuffrè, Editore 1942-XX.

De Félice Théodore: *Gouvernements nationaux et Accords internationaux.* — *L'extension des compétences des autorités exécutives à l'occasion d'accords internationaux dans quelques Etats.* — Geneve, 1942, Georg et C.ie S. A. Librerie de l'Université.

Jentsch Gerhart: *Il Gabinetto Chamberlain e lo scoppio della Guerra 1939. Dinanzi al Tribunale della Storia* — Roma, Quaderni di politica e di economia contemporanea, N. 1.

Vincenzo Lai: *Bonifica e Lavoro.* — Firenze, Tip. Barbèra, 1942-XX.

Landi Guido: *La Concessione amministrativa con clausula di esclusiva.* — Pubblicazioni dell'Istituto di Scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali della R. Università di Messina. — Milano, Dott. A. Giuffrè, 1941-XIX.

Pink Gerhard P.: *The Conference of Ambassadors (Paris 1920-1931).* — Its history, the theoretical aspect of its work, and its place in international organization. — Geneva studies, Vol. XII Nos 4-5 Febbr. 1942.

Pittaluga Giovanni: *Clausole più favorevoli ai lavoratori e successione di contratti collettivi.* (Estratto). — Alessandria, Unione Tip. Editr. O. Ferrari, Occella e C. 1941-XIX.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

PITTALUGA GIOVANNI: *Le controversie individuali in materia economica ed il nuovo Codice di procedura civile.* (Estratto). — Alessandria, Unione Tip. Editr. O. Ferrari, Occella e C.

ROSSI LUIGI: *Scritti vari di diritto pubblico, Vol. VI.* — Milano, Dott. A. Giuffrè, Editore 1941-XIX.

SEGA CARLO: *Natura ed efficacia dell'accordo economico collettivo secondo i nuovi codici.* (Estratto). — Roma, Edizioni del « Diritto del Lavoro » MCMLI - Anno XX.

SEGA CARLO: *Le forme improprie di appalto e il rapporto di lavoro secondo il nuovo Codice Civile.* (Estratto). — Rocca S. Casciano, Stabilimento tipografico L. Cappelli 1942-XX.

SEGA CARLO: *Sulla natura impiegativa dell' attività dell' agente librario.* (Estratto). — Roma, 1942-XX. Edizioni del « Diritto del Lavoro ».

Un primato ideale del G. U. F. di *Pisa. — Cronaca di un ventennio d' irredentismo còrso* — (Estratto) da « Campano » rivista dei G. U. F. dell' Ateneo Pisano, n. 3-4-5, 1942-XX.

Direttore: CARLO ALBERTO BIGGINI
Redattore capo responsabile: EUGENIO MASSART

Proprietà letteraria riservata

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

L'ARCHIVIO DI STUDI CORPORATIVI

edito a cura della Scuola di perfezionamento nelle discipline corporative della R. Università di Pisa, si pubblica in fascicoli trimestrali.

L'abbonamento annuo, che decorre in ogni caso dal primo gennaio, costa per l'Italia e l'Impero L. 40, per l'Estero L. 70.

I fascicoli non pervenuti e non richiesti entro un mese dal ricevimento del fascicolo successivo dovranno essere pagati.

Ogni fascicolo separato costa in Italia e Impero L. 12, all'Estero L. 20.

L'abbonamento non disdetto con lettera raccomandata un mese prima della scadenza s'intende tacitamente rinnovato.

L'abbonamento importa elezione di domicilio presso l'amministrazione del periodico.

Le pubblicazioni per recensione dovranno essere inviate in duplice copia.

Direzione e Amministrazione: presso la R. Università di Pisa

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA